


MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO (MOGC)

C.T.M. Termodeco S.p.A.

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

				
06	07/04/26	Recepimento integrazioni normative in materia di rifiuti, PESC, whistleblowing	Avv. Grondona	Geom. Ranghetti
Rev.	Data	Descrizione	Preparato (Legal-RFPC)	Approvato (AU)

SOMMARIO

1. PARTE GENERALE	4
1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
1.2. DEFINIZIONI E ACRONIMI	5
1.3. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	6
1.4. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	9
1.5. PROFILO ORGANIZZATIVO	10
1.6. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DELLA SOCIETÀ	11
1.7. CODICE ETICO	12
1.8. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO	12
1.8.1. <i>Criteria</i>	12
1.8.2. <i>Modalità di gestione delle risorse finanziarie</i>	12
1.8.3. <i>Processi Regolamentati</i>	12
1.9. DESTINATARI	17
1.10. DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	17
1.11. ORGANISMO DI VIGILANZA E DI CONTROLLO	18
1.11.1. <i>Esercizio dei poteri di controllo</i>	19
1.11.2. <i>Segnalazioni di attivazione del sistema disciplinare</i>	19
1.11.3. <i>Verifica dell'efficacia e dell'adeguamento costante del modello Organizzativo</i>	19
1.11.4. <i>Informazioni dell'OdV agli organi sociali</i>	20
1.11.5. <i>Flussi informativi all'OdV</i>	20
1.11.6. <i>Raccolta e conservazione delle informazioni</i>	21
1.11.7. <i>Whistleblowing</i>	21
1.12. SISTEMA DISCIPLINARE	24
1.12.1. <i>Criteria generali di irrogazione delle sanzioni</i>	24
1.12.2. <i>Quadri, Impiegati e Operai</i>	25
1.12.3. <i>Dirigenti</i>	27
1.12.4. <i>Amministratori</i>	29
1.12.5. <i>Collaboratori, consulenti e partner</i>	30
2. PARTE SPECIALE	31
2.1. PARTE SPECIALE A - REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	32
2.1.1. <i>Attività individuate come sensibili</i>	42
2.1.2. <i>Il sistema dei controlli</i>	42
2.2. PARTE SPECIALE B - REATI SOCIETARI	46
2.2.1. <i>Attività individuate come sensibili</i>	53
2.2.2. <i>Il sistema dei controlli</i>	54
2.3. PARTE SPECIALE C - REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	57
2.3.1. <i>Attività individuate come sensibili</i>	59
2.3.2. <i>Il sistema dei controlli</i>	59
2.4. PARTE SPECIALE D - DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	68
2.4.1. <i>Attività individuate come sensibili</i>	72
2.4.2. <i>Il sistema dei controlli</i>	72
2.5. PARTE SPECIALE E - REATI IN MATERIA AMBIENTALE	75
2.5.1. <i>Attività individuate come sensibili</i>	85
2.5.2. <i>Il sistema dei controlli</i>	87
2.6. PARTE SPECIALE F - REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	95
2.6.1. <i>Attività individuate come sensibili</i>	96
2.6.2. <i>Il sistema dei controlli</i>	96
2.7. PARTE SPECIALE G - REATI TRIBUTARI	98
2.8. PARTE SPECIALE H - REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	111
2.9. PARTE SPECIALE I - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO E SCOMMESSE, GIOCHI D'AZZARDO	

MEDIANTE APPARECCHI VIETATI.....	112
2.10. PARTE SPECIALE L - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	114
2.11. PARTE SPECIALE M - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	119
2.12. PARTE SPECIALE N - REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	122
2.13. PARTE SPECIALE O – REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO	130
2.14. PARTE SPECIALE P – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	134
2.15. PARTE SPECIALE Q – DELITTI CONTRO LA POLITICA ESTERA E LA SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA	137

ALLEGATI

- [Allegato MOGC 231 CTM TERMODECO - Whistleblowing rev.01 del 07-04-26](#)

Oggetto revisioni precedenti:

05	04/11/24	Recepimento modifiche normative in materia reati presupposto e sanzioni - Whistleblowing
04	14/12/21	Introduzione paragrafo 1.11.7 Aggiornamento paragrafi 1.12.2.1
03	01/04/21	Parti speciali A-F-G-H-I
02	03/02/17	Par.1.1, 1.6, 1.8.3.4, 1.11, 2.2, 2.3.2, 2.4,2.4.1, 2.5, 2.5.1, 2.5.2
01	30/06/14	Revisione generale - Parte speciale F
00	16/09/11	Emissione
Rev.	Data	Descrizione

1. PARTE GENERALE

1.1. Riferimenti Normativi

DLgs 231/2001	Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".
Linee Guida Confindustria	Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex DLgs N. 231/2001 emanate dalla Confindustria.
UNI ISO 31000	Gestione del rischio - Principi e linee guida.
DLgs 152/06	Testo Unico in materia ambientale
DLgs 81/08	Sicurezza nei luoghi di lavoro
ISO 9001	Sistemi di gestione per la Qualità. Requisiti
ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale. Requisiti e guida
ISO 45001	Sistemi di gestione per la Salute e la Sicurezza. Requisiti
ISO 37001	Sistemi di gestione anticorruzione.
ISO 19011	Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale
UNI 10771	Consulenza di direzione. Definizioni, classificazione, requisiti e offerta del servizio
UNI 11067	Consulenza di direzione. Criteri di erogazione e controllo del servizio
SA 8000	<i>Standard Internazionale elaborato da Social Accountability International</i>
Legge 186/2014	<i>Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.</i>
Legge 68/2015	<i>Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente</i>
Legge 69/2015	<i>Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.</i>

Ulteriori riferimenti normativi sono specificamente richiamati nei singoli capitoli della Parte Speciale.

1.2. Definizioni e Acronimi

AU	Amministratore Unico della C.T.M. Termodeco S.p.A.
CdA	Consiglio di Amministrazione - Organo Amministrativo di C.T.M. Termodeco S.p.A.
Codice Etico	Codice adottato da C.T.M. Termodeco S.p.A. contenente i valori essenziali, gli standard di riferimento e le norme di condotta, nonché i principi cui devono essere orientati i comportamenti di coloro che agiscono per conto e nell'interesse di C.T.M. Termodeco S.p.A..
Decreto	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni recante la " <i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica</i> ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, nonché le successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la Legge 146/2006 che all'art. 10 ne richiama l'applicazione
Destinatari	I soggetti a cui è rivolto il presente Modello Organizzativo e, a vario titolo, tenuti alla sua osservanza
Ente	Una persona giuridica, società, cooperativa o associazione anche priva di personalità giuridica (la Corte di Cassazione ha precisato che non rientrano in questa definizione le imprese individuali). Nel presente Modello Organizzativo si intende: C.T.M. Termodeco S.p.A., con sede legale a Magenta (MI), in Via Murri 12, e le sue unità operative.
Funzione Aziendale Responsabile	Funzione alla quale è assegnata l'applicazione di un protocollo o deputata a svolgere specifiche attività o a compiere determinati atti
Illeciti Amministrativi	Gli illeciti previsti dalla legge n. 62 del 18 aprile 2005 che, se commessi, possono comportare la responsabilità amministrativa della Società
Modello Organizzativo	Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto
Organismo di Vigilanza OdV	L'organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento
Parte Generale	La parte del Modello Organizzativo nella quale sono fissate le generali regole di condotta e le procedure che la Società deve osservare nella propria operatività generale
Parte/i Speciale/i	Le parti del Modello Organizzativo che individuano e regolano i Processi a Rischio
Pres. CdA	Presidente del Consiglio di Amministrazione della C.T.M. Termodeco S.p.A.
Principi di Comportamento	I principi indicati nelle varie Parti Speciali a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento dei compiti di cui alla rispettiva parte Speciale
Processi a Rischio	Le attività prestate dalla Società nel cui ambito possono essere commessi i Reati.
Protocolli	Le regole delineate nelle varie Parti Speciali, a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle specifiche attività ivi indicate, anche in riferimento alle procedure e alle istruzioni del sistema di Gestione Integrato QASS
Protocolli generali	Sono sempre presenti in tutte le attività sensibili prese in considerazione dal Modello;
Protocolli specifici	Prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle attività sensibili.
Pubblica Amministrazione	Gli organi e gli uffici dello Stato, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.
QASS	Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza
Quote	Il sistema di applicazione della sanzione pecuniaria prevede l'individuazione di un numero di quote, determinate in relazione alla gravità del fatto. Il valore unitario della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente. La sanzione non può essere inferiore a cento e superiore a mille quote
Reati	I reati che, se commessi, possono comportare la responsabilità amministrativa della Società.
RSGI	Responsabile del Sistema di Gestione Integrato
Sistema Disciplinare	L'insieme delle misure sanzionatorie nei confronti di coloro che non osservano i Principi di Comportamento e i Procedure contenuti nel Modello Organizzativo
Società di Revisione	La società alla quale l'Ente ha affidato il controllo legale dei conti
TUS	Testo Unico sulla Sicurezza

1.3. Il Decreto legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001) recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* è entrato in vigore nel nostro Paese il 4 luglio dello stesso anno, in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000 n. 300 (art. 11).

L’emanazione del Decreto si inserisce in un contesto legislativo nazionale di attuazione di obblighi internazionali ed ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità (c.d. amministrativa) diretta dell’ente a seguito della commissione di una serie tassativa di reati (nonché per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 62/05 anche di illeciti amministrativi) da parte di soggetti legati con l’ente stesso da un rapporto funzionale.

Questo corpo di norme, come meglio verrà descritto nel prosieguo, si pone l’obiettivo di sanzionare il vero soggetto che si avvantaggia dalla commissione di un illecito.

La giustificazione che può spingere determinati individui a compiere un reato non può, infatti, che essere rintracciata nella volontà di favorire, sotto un profilo economico, ma non solo, la propria azienda.

Dunque, non solo l’autore materiale del fatto, ma anche la società di appartenenza dello stesso, vengono puniti (ciascuno per un profilo differente - ma collegato - di responsabilità).

Il testo originario del Decreto prendeva in considerazione una griglia limitata di reati dalla cui commissione scaturiva la conseguente ed autonoma responsabilità amministrativa per l’Ente.

Successivamente, l’elenco delle fattispecie rilevanti è stato ampliato e ricomprende, ad oggi, numerose ipotesi di reato di seguito oggetto di analitica descrizione.

La responsabilità dell’ente sussiste qualora il reato o l’illecito amministrativo è commesso nel suo interesse o vantaggio.

L’ente non rimane coinvolto, viceversa, nel caso in cui l’autore degli stessi abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5).

L’ente collettivo è il vero istigatore o il beneficiario della condotta criminosa materialmente commessa dalla persona fisica in esso inserita.

“L’interesse” presuppone la finalizzazione dell’atto al conseguimento di un beneficio (indipendentemente dal suo conseguimento effettivo); il “vantaggio” si concretizza nel momento in cui l’autore, con la sua condotta abbia fatto conseguire all’ente un’utilità economica.

Questi concetti trovano applicazione anche in merito al fenomeno dei “Gruppi di società”.

La condotta anti-giuridica di soggetti appartenenti ad una controllante che favorisce l’aggiudicazione di un appalto in capo a società da questa controllata, ad esempio, produce un vantaggio tanto a livello della capogruppo (futura ripartizione degli utili), quanto a livello dell’ente aggiudicatario della gara che percepisce la commessa conseguente al lavoro ottenuto.

Il rapporto funzionale che lega alla persona giuridica l'autore dell'illecito penale può essere di rappresentanza, di subordinazione o di collaborazione, nei limiti previsti dal Decreto.

Esiste una distinzione (a cui si ricollegano delle conseguenze precise) dunque, a seconda dei ruoli ricoperti all'interno della società.

Qualora l'autore del reato o dell'illecito amministrativo sia una persona fisica che svolga dei ruoli rilevanti all'interno della società (coincidenti con le funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o di controllo dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché sia una persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente) è stabilita una presunzione di responsabilità.

Ciò determina, sul piano pratico, un automatico coinvolgimento della società nella vicenda processuale che riguarda il proprio amministratore (ad esempio).

In questo caso, per la funzione così importante svolta dal soggetto, il Decreto presuppone che lo stesso esprima sempre la volontà della sua azienda.

Viceversa, nell'ipotesi in cui l'autore del reato sia una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (art. 7) (un dipendente qualsiasi) non esiste questo legame così stretto con l'ente di appartenenza.

L'azienda viene perciò indagata solo se l'Autorità riesce a dimostrare che il reato è stato commesso grazie ad una mancanza o carenza di controllo dell'operato del dipendente.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge, e non sostituisce, a quella della persona fisica, che resta regolata dal diritto penale.

Il giudice, da una parte, deve accertare se esiste un'effettiva carenza di organizzazione all'interno della società (che ha agevolato la commissione dell'illecito), dall'altra, è impegnato a dimostrare che, effettivamente, il soggetto ha commesso un illecito.

L'Ente risponde anche nell'ipotesi in cui non sia possibile individuare l'autore del reato o qualora lo stesso non sia imputabile.

Solo nell'ipotesi di amnistia del reato presupposto, la società non deve rispondere sul piano amministrativo. Tutte le altre cause di estinzione del reato (vedi la prescrizione) non sortiscono il medesimo effetto risolutivo (art. 8).

Per il pagamento della sanzione pecuniaria comminata, l'Ente risponde unicamente con il suo patrimonio o, eventualmente, con il fondo comune.

È escluso dunque, che possano essere coinvolti i singoli soci o associati con i loro patrimoni personali (art. 27).

Preposto all'accertamento delle rispettive responsabilità e all'applicazione delle sanzioni conseguenti è il giudice penale (art. 36). Si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale (art. 34).

È il Pubblico Ministero che provvede ad iscrivere nel registro degli indagati sia colui al quale si contesta la commissione dell'illecito sia l'ente di appartenenza. Alla conclusione della fase delle indagini, è lo stesso magistrato che, derogando alle disposizioni del codice su questo punto, dispone direttamente (se del caso) l'archiviazione dell'Ente (art. 58).

Il legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio che comporta, in caso di declaratoria di responsabilità, l'applicazione alla persona giuridica, sempre, di una sanzione pecuniaria, determinata in base ad un sistema per Quote in considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (art. 10).

A ciascuna Quota può corrispondere un valore che va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi – specificamente previsti dalla norma (art. 13) – sanzioni interdittive (art. 9, comma II) quali:

- L'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si tratta di provvedimenti che hanno la finalità di bloccare quelle determinate attività o aree delle società nell'ambito delle quali è stato commesso l'illecito.

Il Decreto inoltre, prevede che le misure interdittive – qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo di un'eventuale commissione di illeciti della stessa indole – possano essere applicate, su richiesta del pubblico ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini (art. 45).

Quindi, in determinate circostanze, il pericolo di veder inibita la possibilità di avere rapporti con la Pubblica Amministrazione (partecipando a gare o per ottenere finanziamenti ad esempio) può verificarsi anche prima che il processo vero e proprio inizi.

Con la sentenza di condanna viene obbligatoriamente applicata l'ulteriore sanzione della confisca del prezzo o del profitto del reato, ad eccezione della parte che può essere restituita al danneggiato (art. 19).

Tutto ciò che è ritenuto essere il beneficio economico che deriva all'Ente a seguito del reato viene, dunque, irrimediabilmente tolto alla società e recuperato dallo Stato.

L'applicazione di una sanzione interdittiva può comportare la pubblicazione della sentenza di condanna, una sola volta, a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza (art. 18).

Il giudice, al verificarsi di specifiche condizioni, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'Ente, ha la facoltà di nominare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata (art. 15).

Il profitto che deriva dalla prosecuzione dell'attività viene anch'esso confiscato.

Il Decreto disciplina l'attribuzione di responsabilità dell'ente in caso di sue vicende modificative quali la trasformazione, la cessione, la fusione o la scissione (artt. 28 e seguenti).

L'ente può essere chiamato a rispondere per condotte che si sono consumate all'estero purché il soggetto che agisce sia funzionalmente legato all'ente, l'ente abbia la sede principale in Italia e nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto (art. 4).

Restano attuali i principi stabiliti dal codice penale in questa materia agli artt. 7, 8, 9 e 10.

In forza di ciò, il coinvolgimento dell'ente per un'ipotesi illecita commessa da un dipendente, straniero, in servizio presso una sede secondaria estera, avverrà solo nel caso in cui il delitto sia commesso ai danni dello Stato o di un cittadino italiano e il reo si trovi nel nostro territorio.

1.4. I Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Il presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche si fonda su di una carenza organizzativa che rende possibile la commissione del reato.

Il Decreto prevede per l'Ente una forma specifica di esonero dalla responsabilità se:

- a) L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato "modelli di organizzazione, di gestione e di controllo" idonei a prevenire i reati;
- b) Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) Le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- d) Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b) che precede (art. 6).

La rilevanza del Modello Organizzativo è duplice.

Da una parte, funge da criterio di esclusione della punibilità (se adottato efficacemente prima del sorgere della "patologia"); dall'altra, rappresenta uno strumento per attenuare le conseguenze sanzionatorie conseguenti all'accertamento della responsabilità per l'ente (se adottato successivamente).

I requisiti strutturali che deve possedere un Modello Organizzativo sono:

- L'efficacia (l'idoneità dei meccanismi di controllo predisposti ad identificare le operazioni anomale),
- La specificità (l'identificazione puntuale delle aree a rischio, l'individuazione delle modalità di gestione finanziarie, in caso di precedenti illeciti focalizzazione dei sistemi di controllo che tengano conto della storia della società)
- L'attualità (il costante adeguamento dei protocolli anche in relazione al progressivo ampliarsi normativo che sanziona un numero sempre maggiore di illeciti).

Il Modello Organizzativo consiste in un insieme di regole di carattere generale ed operative il cui rispetto – nello svolgimento di attività nell'ambito dei processi a rischio – consente di prevenire comportamenti illeciti, scorretti, irregolari.

Le disposizioni comportamentali (i protocolli) e i principi contenuti nel documento hanno lo scopo di far conoscere ai Destinatari le condotte da tenere nell'ambito dei processi a rischio e di individuare i soggetti responsabili, nonché quelli coinvolti.

Il Modello Organizzativo prevede obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dello stesso e prevede, altresì, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni in esso contenute.

1.5. Profilo organizzativo

C.T.M. Termodeco S.p.A. (Società del gruppo ALAN) con sede in Via Murri, 12 – 20013 Magenta (MI) già certificata ISO 9001 dal 1998 come CTM S.p.A. (anno di fondazione 1980), è leader nel mercato delle coibentazioni e delle bonifiche industriali; nell'anno 2010 la direzione decide di dotarsi di un sistema integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza, implementando quello già esistente e conformandosi alle norme ISO 14001 e ISO 45001.

L'organizzazione, disponendo direttamente di tecnici altamente specializzati, fornisce un servizio di consulenza e progettazione, finalizzato alla definizione delle migliori soluzioni, verso le problematiche termoacustiche ed ambientali, garantendo il rispetto dei requisiti contrattuali e della normativa tecnica e cogente; la particolare attenzione agli aspetti ambientali e di salute e sicurezza dei propri dipendenti e della collettività, permette di soddisfare le esigenze dei clienti e degli organi di controllo.

C.T.M. Termodeco fornisce servizi di progettazione, fabbricazione e installazione di coibentazioni termoacustiche, servizi di bonifica, rimozione di materiali isolanti e contenenti amianto, incluso trasporto e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nonché progettazione, fornitura e installazione di coperture civili ed industriali, montaggio, smontaggio e noleggio di ponteggi.

C.T.M. Termodeco è da anni impegnata con importanti realtà a livello nazionale, riconosciuta in vari settori

industriali tra cui l'alimentare, l'energetico, il chimico, il petrolchimico, il farmaceutico, il navale e l'off-shore.

C.T.M. Termodeco oltre a numerose referenze, a dimostrazione della professionalità acquisita negli anni, vanta il certificato di Attestazione SOA per l'esecuzione dei lavori pubblici, nelle categorie "OG1 Edifici civili e industriali", "OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale" e "OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica".

C.T.M. Termodeco a garanzia della legalità in ambito ambientale è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie "2-Bis - Trasporto in conto proprio", "5 - Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi", "8 - Commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi", "9 - Bonifica di siti" e "10 - Bonifica dei beni contenenti amianto".

La Società, consapevole della rilevanza dei valori d'impresa, unitamente ai principi fondamentali della correttezza e lealtà professionale, nonché della trasparente competizione sul mercato da parte di tutti i soggetti che vi operano, ha ritenuto opportuno integrare il sistema di corporate governance in essere adottando il presente Modello Organizzativo.

1.6. Adozione del Modello Organizzativo da parte della Società

La Società, con l'adozione del presente Modello Organizzativo, si pone l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento e di protocolli che, nel rispetto del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe di poteri, delle procedure e istruzioni interne, risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal Decreto ed alle successive modificazioni intervenute, sia in termini di prevenzione dei reati, che in termini di controllo dell'attuazione del Modello Organizzativo e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

I principi di comportamento e le regole interne si integrano con le altre procedure e istruzioni, con gli organigrammi e con il sistema di attribuzione di poteri già esistenti nell'ambito della Società stessa.

Tra le finalità del Modello Organizzativo vi è anche quella di sviluppare la consapevolezza nei Destinatari che operano nei processi a rischio di poter incorrere in illeciti che comportano delle sanzioni sia a carico degli stessi sia a carico della Società.

Per espressa previsione del Decreto (art. 6), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Allo scopo, la Società ha fatto riferimento alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01" approvate da *Confindustria* il 17 marzo 2003 e successivi aggiornamenti.

Il presente Modello Organizzativo si compone di una Parte Generale e di una serie di Parti Speciali che individuano e regolano i Processi a Rischio.

1.7. Codice Etico

C.T.M. Termodeco si avvale di un Codice Etico, che contiene i principi rappresentativi della filosofia aziendale ispiratrice delle scelte e delle condotte di tutti coloro che, a vario titolo e vario livello, agiscono per conto e nell'interesse della Società.

1.8. Individuazione dei Processi a Rischio

1.8.1. Criteri

L'art. 6, comma II, lett. a) del Decreto Legislativo espressamente prevede che il Modello Organizzativo debba "*individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati*". A tale proposito, la Società ha svolto un'analisi delle attività aziendali, dei processi di formazione e attuazione delle decisioni all'interno delle singole aree, nonché delle procedure di controllo esistenti.

Tale analisi è stata condotta da C.T.M. Termodeco, avvalendosi anche di professionisti esterni, attraverso l'esame dell'attività e della principale documentazione aziendale (procure, disposizioni organizzative, ecc.) e attraverso una serie di interviste con i principali responsabili delle diverse funzioni.

Nell'ambito della verifica di cui sopra, la Società ha provveduto:

- a) Ad individuare le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere astrattamente commessi i Reati e gli Illeciti Amministrativi;
- b) Ad analizzare i rischi potenziali di illeciti nonché le eventuali modalità di commissione degli stessi;
- c) Ad individuare i soggetti e le funzioni aziendali interessate;
- d) A definire e, all'occorrenza ad adeguare, le procedure di controlli interni.

1.8.2. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 lettera c del Decreto che richiede l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, la Società ha ritenuto opportuno, ad integrazione del presente Modello Organizzativo, emettere uno specifico protocollo che regola per le varie tipologie di transazioni i soggetti coinvolti ed i relativi poteri, gli strumenti adottati e i collegamenti con il sistema amministrativo / contabile.

In data 24-04-14 ha inoltre adottato la Procedura "Pr.7.1.4 Gestione Amministrativa", intesa a prevenire la commissione di reati quali riciclaggio e ricettazione, nonché violazioni delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2007.

1.8.3. Processi Regolamentati

Al termine delle verifiche di cui al punto 2.6.1, C.T.M. Termodeco ha individuato le attività aziendali o le fasi delle stesse nel cui ambito possono essere astrattamente commessi reati e/o illeciti amministrativi i "Processi a Rischio".

Nell'attuale versione del Modello Organizzativo risultano individuati come Processi a Rischio, in relazione al Decreto Legislativo, e conseguentemente regolamentate al fine della prevenzione della commissione di reati e/o illeciti amministrativi (v. le successive parti speciali), le seguenti aree di attività.

1.8.3.1. Parte Speciale A

Articoli 24 e 25 e seguenti del Decreto Legislativo (reati contro la Pubblica Amministrazione)

Le attività sensibili sono:

- 1) La gestione di verifiche, ispezioni, accertamenti, controlli ed attività a queste assimilabili posti in essere dalla Pubblica Amministrazione;
- 2) L'attività di selezione e assunzione del personale;
- 3) L'erogazione di omaggi;
- 4) La gestione di adempimenti, richieste, comunicazioni di informazioni e dati aziendali;
- 5) La gestione delle gare d'appalto per l'affidamento di lavori;
- 6) La richiesta e gestione dei finanziamenti pubblici;
- 7) La gestione delle dichiarazioni avanti all'autorità Giudiziaria.

1.8.3.2. Parte Speciale B

Articolo 25 ter del Decreto Legislativo (reati societari)

Le attività sensibili sono:

- 1) Predisposizione di dati economici, patrimoniali e finanziari per la successiva comunicazione nonché redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- 2) Rapporti con organi di controllo

1.8.3.3. Parte Speciale C

Articolo 25 septies del Decreto Legislativo (violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro)

Le attività sensibili sono:

- 1) Pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- 2) Sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- 3) Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- 4) Attività di informazione, formazione ed addestramento in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- 5) Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- 6) Gestione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- 7) Controllo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

1.8.3.4. Parte Speciale D

Articolo 25 octies del Decreto Legislativo (reati finanziari)

Le attività sensibili sono:

- 1) Gestione degli aspetti finanziari dell'attività (incassi e pagamenti);
- 2) Modalità di selezione e gestione dei fornitori di beni, servizi e incarichi professionali (tra cui consulenze professionali, manutenzioni, contratti di agenzia, ecc.);
- 3) Conduzione delle attività di sponsorizzazione svolte al fine di promuovere o migliorare l'immagine aziendale.
- 4) *Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati;*
- 5) *Gestione rapporti infragruppo;*
- 6) *Gestione fiscalità;*
- 7) *Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.*

1.8.3.5. Parte Speciale E

Articolo 25 undecies (Reati ambientali)

Le attività sensibili sono:

- 1) Servizi di bonifica ambientale
- 2) Rimozione materiali contenenti amianto e sostanze pericolose
- 3) Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento commercio ed intermediazione dei rifiuti
- 4) Scarichi acque reflue industriali
- 5) Emissioni in atmosfera
- 6) Impiego di sostanze nocive per lo strato di ozono

1.8.3.6. Parte Speciale F

Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies – D. Lgs. n. 286/1988).

Le attività sensibili sono:

- 1) Selezione e assunzione del personale

1.8.3.7. Parte Speciale G

Art. 25-quinquiesdecies (Reati Tributari)

Le attività sensibili sono:

- processo di approvvigionamento, con particolare riferimento alla valutazione e selezione dei fornitori, alla formulazione delle richieste di acquisto, alla emissione dell'ordine di acquisto, alla effettuazione delle prestazioni oggetto di approvvigionamento, al ricevimento e alla contabilizzazione della fatturazione passiva, al pagamento e alla contabilizzazione dello stesso
- processo commerciale e gestione commesse, con riguardo a: valutazione delle opportunità commerciali,

predisposizione dell'offerta, stipula del contratto, gestione della commessa, fatturazione attiva e contabilizzazione;

- processo finanziario, in particolare riferito alla gestione delle risorse e della liquidità;
- processo amministrativo, per le attività di redazione di documentazione, tenuta delle scritture contabili, redazione del bilancio;
- processo di gestione delle risorse umane, in riferimento alle attività di formazione del personale, di gestione amministrativa.

1.8.3.8. Parte Speciale H

Art. 25 terdecies (Reati di razzismo e xenofobia)

Tenendo conto delle analisi elaborate dalle associazioni di categoria più rappresentative nel settore (ANCE), nonché delle specificità riferite al contesto operativo della Società, i nuovi reati presupposto non risultano direttamente ipotizzabili con riferimento all'impresa. Un potenziale rischio indiretto, comunque di limitata incidenza in concreto, potrebbe interessare l'ambito della assunzione e gestione del personale.

1.8.3.9. Parte Speciale I

Art. 25 quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e scommesse, giochi d'azzardo mediante apparecchi vietati)

Tenendo conto delle analisi elaborate dalle associazioni di categoria più rappresentative nel settore (ANCE), nonché delle specificità riferite al contesto operativo della Società, i nuovi reati presupposto non risultano direttamente ipotizzabili con riferimento all'impresa.

1.8.3.10. Parte Speciale L

Art. 24 bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)

Le attività sensibili sono:

- tutte le attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali.

1.8.3.11. Parte Speciale M

Art. 25 novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)

Le attività sensibili sono:

- tutte le attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali.

1.8.3.12. Parte Speciale N

Art. 24 ter Reati di criminalità organizzata

Sono stati individuati i seguenti processi e settori di attività sensibili:

- Valutazione, qualificazione, selezione dei fornitori
- Emissione degli ordini
- Ricevimento delle fatture passive
- Identificazione delle opportunità da parte della funzione commerciale
- Gestione della commessa e del contratto con il cliente
- Gestione della tesoreria da parte della funzione preposta ai rapporti finanziari
- Acquisizione e gestione dei finanziamenti
- Investimenti finanziari
- Gestione societaria
- Selezione e assunzione del personale
- Obblighi di informazione

In esito all'analisi effettuata, considerato l'assetto organizzativo e l'attività di C.T.M. Termodeco, è stata ritenuta remota la possibilità di concreta realizzazione da parte della Società di reati che si sostanziano in condotte estranee ai processi gestiti dalla Società.

In particolare, è stata ritenuta estremamente improbabile la commissione dei seguenti reati:

- Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter del decreto legislativo);
- Falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo: artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464 c.p., ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 473 c.p. E 474 c.p. (art. 25 bis del decreto legislativo);
- [Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico \(art. 25 quater del decreto legislativo\) con rinvio generico, quanto all'individuazione delle singole fattispecie, al codice penale ed alle leggi speciali, ciò anche con riferimento alla condotta di "Detenzione di materiale con finalità di terrorismo", contemplata dall'art. 270 quinquies.3 c.p. \(ricompresa nell'elenco dei reati presupposto per effetto della L. n. 80/2025 di conversione del D.L. n. 48/2025\). Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili \(art. 25-quater 1\);](#)
- Delitti contro l'incolumità e la personalità individuale: artt. 583 bis, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601 e 602 c.p. (art. 25 quinquies del decreto legislativo);
- Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25 sexies del decreto legislativo);
- Reati transnazionali: art. 10 della l. 16.3.2006 n. 146;
- Delitti informatici ed in materia di violazione del diritto d'autore (articoli 24 bis e 25-novies del decreto legislativo).

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori Parti Speciali, relativamente a nuove fattispecie di reato che venissero in futuro ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto, o relativamente a fattispecie escluse che a seguito di mutamenti aziendali venissero a rilevare, è demandato all'organo amministrativo il potere di integrare il Modello Organizzativo in una fase successiva,

anche su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza.

1.8.3.13. Parte speciale O

Art. 25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale)

Il processo aziendale potenzialmente interessato è quello di Gestione dei contratti di appalto d'opere e lavori, in particolare con riferimento alle attività di:

- Gestione del cantiere
- Lavori di costruzione

Art. 25 octiesdecies (Riciclaggio di beni culturali, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

Tenendo conto delle analisi elaborate dalle associazioni di categoria più rappresentative nel settore (ANCE), nonché delle specificità riferite al contesto operativo della Società, i nuovi reati presupposto non risultano direttamente ipotizzabili con riferimento all'impresa.

1.8.3.14. Parte Speciale P

Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio

Sulla base delle indicazioni di ANCE, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Approvvigionamenti
- Funzione Commerciale
- Costruzione e gestione del contratto
- Gestione delle risorse umane

1.9. Destinatari

Il presente Modello Organizzativo è destinato ai soggetti operanti in C.T.M. Termodeco, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa e che:

- a) Rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società;
- b) Sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Rientrano, inoltre, nella definizione di Destinatari del Modello Organizzativo quei soggetti che di volta in volta, pur non essendo inquadrati nella struttura di C.T.M. Termodeco, operano su mandato della medesima o sono legati alla stessa da rapporti contrattuali.

1.10. Diffusione, comunicazione e formazione

L'organo amministrativo, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello Organizzativo e promuove, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza e di Controllo, le iniziative per la diffusione e la conoscenza dello stesso e per la conseguente formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

L'attività di formazione – finalizzata a prevenire la commissione di illeciti mediante la diffusione della conoscenza del Decreto, dei Principi di Comportamento e dei Protocolli – è articolata in relazione alla qualifica dei destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, all'aver o meno essi funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione della Società.

C.T.M. Termodeco ha organizzato e periodicamente organizzerà una serie di incontri formativi diretti a informare i Destinatari dell'esistenza di regole comportamentali, dell'importanza del rispetto delle stesse e della sensibilità aziendale verso questi strumenti di organizzazione e che aggiornino gli stessi sulle novità e integrazioni della normativa.

La partecipazione ai programmi formativi è obbligatoria e documentata.

In ogni caso, il Modello viene riesaminato periodicamente dall'Organismo di Vigilanza, al fine di verificarne l'effettività, l'adeguatezza, il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità, curandone il relativo aggiornamento.

1.11. Organismo di Vigilanza e di Controllo

L'art. 6, comma I, lett. b) del Decreto prevede che l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati (una volta adottato un idoneo modello di organizzazione) se affida ad un organismo specificamente individuato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curare il suo aggiornamento.

L'OdV deve possedere requisiti di onorabilità e professionalità.

Per quanto concerne, in particolare, i requisiti di onorabilità, non può essere nominato componente dell'OdV colui il quale si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

L'OdV riferisce direttamente all'organo amministrativo.

L'attività svolta dall'OdV è documentata, anche in forma sintetica.

La relativa documentazione deve essere custodita dallo stesso OdV in modo tale che ne sia assicurata la riservatezza, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/03).

Nello svolgimento della propria funzione l'OdV può avvalersi della collaborazione di risorse professionali interne ed esterne.

L'OdV presenta periodicamente all'organo amministrativo, il proprio piano d'intervento, individuando le attività che andrà a svolgere (Verbali semestrali) e le aree che saranno oggetto di verifiche (Programma di audit).

L'OdV attualmente in essere, ha adottato il proprio Regolamento di funzionamento, che integra quanto di

seguito previsto.

Ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, l'organo amministrativo, tenuto conto anche delle attività dell'OdV, attribuisce allo stesso un *budget* di spesa annuale per lo svolgimento dell'attività, in piena autonomia economica e gestionale.

Detto *budget* sarà di volta in volta aggiornato a seconda delle specifiche esigenze che si verranno a determinare.

Eventuali superamenti del *budget* determinati da necessità specifiche saranno comunicati dall'OdV all'organo amministrativo.

Il compito di vigilanza e di controllo caratteristico dell'OdV si esplica in via generale attraverso le attività di seguito descritte.

1.11.1. Esercizio dei poteri di controllo

L'OdV può in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad atti di controllo e di verifica concernenti l'applicazione del Modello Organizzativo.

Nell'esercizio di tali poteri l'OdV è autorizzato alla consultazione della documentazione afferente l'attività svolta in relazione ai processi a rischio oggetto di controllo e/o di verifica, estraendone eventualmente copia, nonché alla effettuazione di interviste dei soggetti coinvolti negli stessi.

In particolare sono previste:

- a) verifiche su singoli atti. A tal fine l'OdV procederà periodicamente ad una verifica degli atti e dei contratti relativi ai processi a rischio, secondo modalità dallo stesso individuate;
- b) verifiche delle procedure. A tal fine l'OdV procederà periodicamente ad una verifica dell'efficacia e dell'attuazione delle procedure del presente Modello Organizzativo;
- c) verifiche del livello di conoscenza del Modello Organizzativo anche attraverso l'analisi delle richieste di chiarimenti o delle segnalazioni pervenute, nonché la predisposizione di specifici programmi di formazione organizzati a cura dello stesso.

L'OdV, a seguito delle verifiche effettuate, può segnalare alle Funzioni interessate eventuali osservazioni e/o suggerimenti.

1.11.2. Segnalazioni di attivazione del sistema disciplinare

L'OdV, nell'ambito della propria funzione di controllo e verifica, accertata la violazione dell'osservanza delle disposizioni del Modello Organizzativo, avvia la procedura che porta all'applicazione, ad opera delle competenti funzioni della Società, della sanzione disciplinare conseguente.

Qualora la violazione sia di particolare gravità l'OdV informa l'organo amministrativo.

1.11.3. Verifica dell'efficacia e dell'adeguamento costante del modello Organizzativo

L'OdV, coordinandosi con i responsabili delle Funzioni interessate dal controllo, deve verificare periodicamente l'efficacia e l'idoneità del Modello Organizzativo a prevenire la commissione degli illeciti oggetto delle successive Parti Speciali.

L'OdV, a seguito delle verifiche effettuate, delle modifiche normative, di volta in volta intervenute, nonché dell'eventuale insorgenza di nuovi processi a rischio, propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello Organizzativo che ritiene opportuni.

1.11.4. Informazioni dell'OdV agli organi sociali

L'OdV riferisce direttamente all'organo amministrativo in ordine alle tematiche inerenti il Modello Organizzativo.

L'OdV informa, anche per iscritto, l'organo amministrativo dei risultati della propria attività di verifica almeno semestralmente (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, nonché l'eventuale aggiornamento dei processi a rischio).

L'OdV potrà essere convocato dall'organo amministrativo della Società per riferire sulla propria attività.

L'OdV è competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative o di quesiti relativi al Modello Organizzativo.

1.11.5. Flussi informativi all'OdV

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dal Modello Organizzativo.

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto o a violazioni del Modello Organizzativo.

Le segnalazioni dirette all'OdV possono essere presentate:

- Mediante comunicazione diretta ai singoli componenti, personalmente o presso il seguente recapito di posta elettronica:
 - odv@ctmtermodeco.it;
- Mediante nota scritta indirizzata all'OdV e recapitata in busta chiusa presso la sede della società.

C.T.M. Termodeco e l'OdV garantiranno il rispetto degli obblighi generali di riservatezza stabiliti dalla legge.

In particolare i Destinatari devono trasmettere all'OdV le informazioni concernenti i provvedimenti provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da altra autorità, dai quali si evince lo svolgimento di attività di indagine o giudiziaria per una delle fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto riguardanti la Società e/o i Destinatari, garantendo in ogni momento il rispetto degli obblighi generali di riservatezza stabiliti dalla legge.

Inoltre il vertice aziendale di C.T.M. Termodeco comunica all'OdV:

- a) Ogni informazione rilevante per il rispetto, il funzionamento e l'adeguamento del Modello Organizzativo;
- b) Ogni cambiamento avente ad oggetto sia il sistema delle deleghe che la struttura organizzativa della Società;
- c) Le operazioni societarie straordinarie della Società;
- d) Ogni nuova attività aziendale.

Le modalità e le tempistiche del flusso informativo all'OdV, in uno con le regole di funzionamento dell'Organismo stesso, potranno essere regolamentate più in dettaglio dallo stesso OdV.

1.11.6. Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutta la documentazione concernente l'attività, come sopra descritta, raccolta dall'OdV (relazioni, informative, segnalazioni ecc.) deve essere conservata per un periodo di 10 anni in un apposito archivio all'uopo creato, fatti salvi gli obblighi generali di riservatezza, anche con riferimento alla normativa sulla protezione dei dati personali.

1.11.7. Whistleblowing

La "persona segnalante" (Whistleblower) è la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo e riguardanti illeciti e violazioni. Il Whistleblowing è l'attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni.

La Società richiede a tutte le persone che operano per o con essa di riferire tempestivamente ai superiori, ai referenti aziendali o all'Organismo di Vigilanza eventuali informazioni su possibili violazioni o richieste di violazione che siano state percepite nell'ambito del contesto lavorativo.

Se chi desidera trasmettere queste informazioni intende avvalersi delle protezioni legali fornite dal D. Lgs. n. 24 del 24/04/2023 dovrà utilizzare i canali interni appositamente istituiti per le segnalazioni. La Società, infatti, incoraggia a segnalare tutti coloro che, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, vengano a conoscenza di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di violazioni del MOGC aziendale o di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda (d'ora in poi "violazioni").

Per questo, la Società ha attivato appositi canali interni per le segnalazioni ed ha descritto sul sito aziendale le modalità di trasmissione delle informazioni, in conformità alla Procedura interna Whistleblowing.

Le segnalazioni possono essere basate su informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nella Società, nonché su elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Chiunque, per qualunque motivo, venisse a conoscenza dell'identità di colui che, avendo effettuato una segnalazione, è tutelato ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 non dovrà rivelarla a nessuno e non dovrà adottare nessun comportamento che possa essere considerato ritorsivo nei confronti del segnalante.

Nella gestione delle segnalazioni deve essere garantita la riservatezza, oltre che dell'identità della persona segnalante, anche della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Misure specifiche adottate dalla Società

Tenuto conto che il D. Lgs. n. 24 del 24/04/2023 ha modificato l'art. 6 del Decreto in materia di responsabilità amministrativa dell'ente - e fornito precise indicazioni sulla tutela del Whistleblower - la Società ha predisposto una "Procedura interna Whistleblowing" [di seguito: "*Procedura interna*"] per la gestione delle segnalazioni, che indica:

- i soggetti legittimati a presentare le segnalazioni;
- l'ambito oggettivo delle segnalazioni ammesse e di quelle estranee all'ambito applicativo della disciplina whistleblowing, con le differenti conseguenze;

- i presupposti per procedere alla segnalazione interna e le relative condizioni di ammissibilità;
- i soggetti che godono delle misure di protezione previste dal Decreto;
- il ruolo e i compiti dei soggetti diversi dal gestore della segnalazione, cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione;
- la procedura che il soggetto gestore deve seguire per la gestione delle segnalazioni interne;
- i presupposti per ricorrere alla segnalazione esterna e alla divulgazione pubblica.
- le modalità e i termini di conservazione e protezione dei dati personali appropriati e proporzionati ai fini previsti dalla legge
- per effetto del D. Lgs. n. 211 del 30 dicembre 2025, la presente Procedura si applica, altresì, in caso di segnalazioni riguardanti violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea relative:
 - al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale (che punisce i delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione Europea);
 - all'articolo 12, comma 1-bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (che detta disposizioni contro le immigrazioni clandestine)."

In particolare, le segnalazioni whistleblowing possono avere a oggetto violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'integrità della Società, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito di tale contesto lavorativo. Esse possono riguardare:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo - MOGC;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D. Lgs. n. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva UE 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

La Procedura interna prevede la valutazione di procedibilità e ammissibilità della segnalazione,

l'interlocuzione con il segnalante, l'analisi della fondatezza della segnalazione, la chiusura, la reportistica e l'adozione di provvedimenti decisionali.

La Società ha previsto appositi canali di segnalazione interni (in forma scritta ed orale), la cui gestione è affidata alla "Funzione Whistleblowing" (o, in caso di potenziale conflitto di interessi, al Responsabile del Sistema di Gestione Integrato – RSGI), come indicato nell'ambito della Procedura interna.

Il gestore delle segnalazioni dovrà fornire, ove possibile, l'avviso di ricevimento al segnalante e, quindi valutarne l'ammissibilità.

La segnalazione non potrà avere seguito in caso di:

- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati nel D. Lgs. n. 24/2023;
- assenza di dati ed elementi di fatto riconducibili alle violazioni previste nel D. Lgs. n. 24/2023;
- assenza dei presupposti per l'effettuazione della segnalazione;
- manifesta incompetenza della Società sulle questioni segnalate;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito, tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

L'organo dirigente deve garantire che il sito web della Società dia evidenza dell'esistenza dei canali di comunicazione predisposti, renda disponibile una modulistica base per le segnalazioni e fornisca l'informativa relativa al trattamento dei dati personali del segnalante. Provvede, inoltre, a garantire l'aggiornamento del Registro dei trattamenti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali.

La Società ha, altresì, individuato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

A conclusione dei propri approfondimenti, e nel caso gli stessi diano esito negativo, la Funzione Whistleblowing comunicherà all'organo dirigente il nominativo di chi abbia effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni manifestamente infondate, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare della Società.

Per ogni segnalazione che ha oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 l'Organismo di Vigilanza, una volta informato, dovrà valutare se il MOGC prevede protocolli di prevenzione adeguati a rilevare una violazione.

In caso negativo, dovrà valutare l'opportunità di proporre l'adeguamento del MOGC per permettere un controllo sulle condotte oggetto della segnalazione.

Qualora il MOGC già preveda punti di controllo adeguati alla rilevazione delle condotte illecite segnalate, l'Organismo di Vigilanza dovrà verificare l'idoneità delle attività di controllo di secondo livello messe in atto dalla Società (modalità di campionamento, accuratezza dei controlli, ecc.).

Sistema disciplinare

Il Codice disciplinare della Società, adottato in conformità alle vigenti previsioni di legge e della

contrattazione nazionale e territoriale di settore, è integrato sulla base della previsione esposta nel seguito.

<< *Costituisce illecito disciplinare del dipendente o del dirigente dell'Impresa:*

- *la commissione di qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o, nei casi previsti dalla legge, della divulgazione pubblica) - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che, nei casi previsti dalla legge, ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma;*
- *la non istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure di whistleblowing conformi alla normativa o anche la non effettuazione di attività di verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;*
- *la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;*
- *la violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione;*
- *la violazione dell'obbligo di trasmettere la segnalazione alla Funzione Whistleblowing, nel caso in cui essa sia stata ricevuta per errore o colpa del segnalante da parte di un soggetto diverso dalla Funzione Whistleblowing, qualora il segnalante abbia dichiarato espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia Whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione stessa;*
- *aver effettuato una segnalazione per la quale sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave >>.*

1.12. Sistema disciplinare

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto.

Le regole che seguono integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari; esse dunque fanno diretto riferimento alla Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo, prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

1.12.1. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

La Società prevede una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

La commissione o il concorso nella commissione dei reati previsti dal Decreto dunque è sanzionata dal codice penale, mentre, sul piano del rapporto di lavoro, le conseguenze non possono che essere quelle previste dagli artt. 2118 e 2119 c.c.

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- a) Elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- b) Rilevanza degli obblighi violati;
- c) Livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d) Presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- e) Eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- f) Comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del modello organizzativo.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.

1.12.2. Quadri, Impiegati e Operai

I comportamenti tenuti da Quadri, Impiegati e Operai in violazione delle singole regole previste dal presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili verso i lavoratori dipendenti, esse, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), rientrano tra quelle previste dal "CCNL Industria Chimica-Farmaceutica" e dal "CCNL Settore Coibentazioni Termiche Acustiche" (In particolare nei limiti previsti e previo espletamento delle procedure indicate dagli artt. 50, 51 e 52).

1.12.2.1. Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) Nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e delle Procedure indicate nel Modello Organizzativo;
- b) Nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle Procedure, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) Nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero nell'impedimento ai

soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;

- d) Nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- e) Nella omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi di Comportamento e delle Procedure indicati nel Modello Organizzativo.
- f) Nella violazione delle misure apprestate a tutela di colui/colei che effettui segnalazioni di illeciti a tutela dell'integrità dell'ente, secondo quanto specificato nel successivo capitolo "Whistleblowing" contenuto all'interno del presente Modello Organizzativo;
- g) Nella effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni di illeciti infondati, oppure di segnalazioni che abbiano contenuto diffamatorio o che siano dirette all'esclusivo scopo di danneggiare la Società, la persona segnalata o altre persone.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

1.12.2.2. Sanzioni

Ai dipendenti, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, e in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

- a) Richiamo verbale;
- b) Ammonizione scritta;
- c) Multa per un importo fino a tre ore di retribuzione ed indennità di contingenza;
- d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni;
- e) Licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 52 del CCNL.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

a) Richiamo verbale

La sanzione del richiamo verbale potrà essere comminata nei casi di lieve violazione colposa dei Principi di Comportamento e/o delle Procedure previsti dal Modello Organizzativo o di errori procedurali dovuti a negligenza.

b) Ammonizione scritta

La sanzione dell'ammonizione scritta potrà essere comminata nei casi di recidiva nelle violazioni di cui alla lettera a).

c) Multa

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione dell'ammonizione scritta, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

d) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio

La sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, sino a 3 giorni, potrà essere comminata nei casi di gravi violazioni dei Principi di Comportamento e/o delle Procedure, tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

e) Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la Società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- i. Violazione dei Principi di Comportamento e delle Procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto;
- ii. Violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, C.T.M. Termodeco potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

1.12.3. Dirigenti

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto e delle vigenti norme di legge e di contratto, le sanzioni indicate nel presente punto potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di irrogazione, nei confronti dei dirigenti.

1.12.3.1. Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) Nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Procedure indicati nel Modello Organizzativo;
- b) Nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) Nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Procedure ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) Nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al

superiore gerarchico;

- e) Nell'omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi di Comportamento e dei Procedure indicati nel Modello Organizzativo;
- f) Nell'inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello Organizzativo poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- g) Se di competenza, nella mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati dai Procedure.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

1.12.3.2. Sanzioni

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, da parte dei dirigenti è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari in ragione della gravità delle inosservanze, tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro:

- a) Censura scritta;
- b) Licenziamento senza preavviso.

Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della censura scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

a) Censura scritta

La sanzione della censura scritta potrà essere comminata nei casi di violazione colposa dei Principi di Comportamento e dei Procedure previsti dal Modello Organizzativo.

b) Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata nei casi da cui derivi una lesione del rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- i. La violazione dei Principi di Comportamento e dei Procedure aventi rilevanza esterna e/o l'elusione fraudolenta degli stessi realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto;
- ii. La violazione e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Procedure ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il dirigente sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato.

Nel caso in cui C.T.M. Termodeco decida di procedere al licenziamento, questo avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

1.12.4. Amministratori

In caso di violazioni del Modello da parte degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa dell'accaduto l'Assemblea degli Azionisti e il Collegio Sindacale della Società, i quali adottano gli opportuni provvedimenti nel rispetto delle norme di legge vigenti e nell'ambito delle rispettive competenze, inclusa la convocazione dell'assemblea.

Costituisce violazione del Modello anche il mancato esercizio dei doveri di direzione e vigilanza in capo ai soggetti in posizione apicale, siano essi amministratori o dirigenti.

A seconda della gravità dell'infrazione, l'Assemblea degli Azionisti e il Collegio Sindacale applicheranno le misure di tutela che riterranno più opportune nel rispetto della vigente normativa, inclusa, nei casi più gravi, la revoca della carica e/o dell'incarico attribuiti al soggetto.

1.12.4.1. Violazioni

Quanto previsto nel presente paragrafo potrà essere applicato nel caso di violazioni, da parte dei soggetti suddetti, consistenti:

- a) Nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Procedure contenuti nel Modello Organizzativo;
- b) Nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Procedure ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- c) Nella violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione all'Assemblea degli Azionisti;
- d) Nella violazione dell'obbligo di informativa all'OdV e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto.

L'elenco delle fattispecie che precede è a titolo esemplificativo e non tassativo.

1.12.4.2. Misure di tutela

A seconda della gravità dell'infrazione e su conforme decisione dell'Assemblea degli Azionisti, potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti al soggetto.

Nei casi più gravi l'Assemblea degli Azionisti, potrà procedere anche alla revoca della carica.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la facoltà della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

1.12.5. Collaboratori, consulenti e partner

Ai fini di una piena e perfetta efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, sono istituite previsioni che valgono anche nei rapporti con i collaboratori e consulenti esterni, nonché i partner commerciali.

Allo scopo, nei contratti stipulati tra C.T.M. Termodeco ed i predetti soggetti devono essere inserite specifiche clausole che evidenzino l'adozione del Modello, la cui violazione potrà determinare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti.

1.12.5.1. Violazioni

Quanto previsto nel presente paragrafo potrà essere applicato nel caso di violazioni da parte dei soggetti suddetti, consistenti:

- a) Nella elusione fraudolenta dei Principi di Comportamento e dei Procedure attinenti l'oggetto dell'incarico, aventi rilevanza esterna ovvero violazione degli stessi realizzata attraverso un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto;
- b) Nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure attinenti l'incarico, ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- c) Mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, tale da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa.

2. PARTE SPECIALE

La struttura del presente Documento descrittivo prevede l'illustrazione nella parte speciale dei presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi), rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ai quali si affiancano le previsioni del Codice Etico.

Tali presidi si articolano su due livelli di controllo:

- **Protocolli generali**
Sono sempre presenti in tutte le attività sensibili prese in considerazione dal Modello;
- **Protocolli specifici**
Prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle attività sensibili.

I Protocolli prevedono sia disposizioni immediatamente precettive sia disposizioni che trovano invece attuazione nella normativa aziendale (es. istruzioni, circolari, ecc.).

I Protocolli generali di controllo delle attività sono:

1. Segregazione delle attività

L'esercizio delle attività sensibili viene realizzato in osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.

2. Norme

La Società adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile in conformità alle prescrizioni del Modello.

3. Poteri di firma e poteri autorizzativi

L'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte.

4. Tracciabilità

I soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurano l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

5. Canali interni per le segnalazioni

L'Organo dirigente deve assicurare che siano istituiti canali di segnalazione e siano state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni conformi a quanto previsto nel D. Lgs. n. 24/2023, che venga svolta l'attività di verifica e analisi delle eventuali segnalazioni ricevute e che il Sistema Disciplinare sanzioni chiunque tenti di commettere ritorsioni nei confronti di un segnalante, tenti di ostacolare una segnalazione, violare l'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante senza il preventivo consenso, nonché sanzioni coloro che hanno effettuato una segnalazione per la quale sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

La presente parte speciale si compone di capitoli ciascuno dedicato ad una categoria di reati (e di illeciti amministrativi), rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività, previa identificazione e mappatura delle aree a rischio effettuata da soggetti esterni, prima dell'adozione del Modello Organizzativo, e dall'OdV, nell'espletamento delle sue funzioni di monitoraggio e aggiornamento del Modello Organizzativo stesso.

La struttura di ogni capitolo è caratterizzata dall'associazione tra i seguenti sottocapitoli così intitolati:

- Fattispecie di reato
- Attività individuate come sensibili
- Sistema dei controlli.

I protocolli generali e specifici sono stati definiti utilizzando come riferimento le Linee guida ABI, le linee guida di Confindustria e quelle ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria e le *best practice* internazionali.

2.1. Parte speciale A - Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione

Malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis del codice penale)

Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, e che dovevano invece essere impiegati nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta e anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

Il reato in esame può configurarsi sia quando le sovvenzioni sono erogate a favore della società, sia quando la società si fa tramite, nell'ambito di un rapporto trilaterale, della loro distribuzione ai privati destinatari dell'erogazione (ad esempio per i finanziamenti che godono di contributi pubblici).

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato destinando, in tutto o in parte, le somme concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee per l'assunzione e formazione del personale o per la ristrutturazione degli immobili o per le attività di adeguamento alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ad altri scopi quali finanziamenti di progetti, acquisti di beni e servizi, ecc.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter del codice penale)

La fattispecie di delitto si realizza qualora l'ente - tramite chiunque (anche esterno all'ente stesso) - consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di

informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Questa fattispecie costituisce una "ipotesi speciale" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p..

Si applicherà la norma qui in esame (e cioè l'art. 316-ter c.p.) tutte le volte che ne ricorrano i requisiti specifici da essa contemplati; ricadendosi invece nell'ipotesi della fattispecie più generale (e più grave) solo qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-ter ma comunque riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-bis.

Il reato qui in esame (art. 316-ter c.p.) si configura come ipotesi speciale anche nei confronti dell'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa aggravata in danno dello Stato), rispetto al quale l'elemento "specializzante" è dato non più dal tipo di artificio o raggiro impiegato, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale, testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di una erogazione ma in un generico vantaggio di qualsiasi altra natura.

La società può essere chiamata a rispondere quando i suoi esponenti pongono in essere la condotta illecita prevista, assicurando alla società un finanziamento al quale non avrebbe diritto.

Quando soggetto attivo del reato è un cliente, la società può esser chiamata a rispondere solo se un suo dipendente è concorso nel reato con il cliente, agendo nell'interesse o a vantaggio della società.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato rilasciando nel caso in cui l'ente erogante richieda fra i requisiti di ammissibilità della richiesta del finanziamento che la società sia iscritta in albi specifici e la stessa società, pur di ottenere il finanziamento, produca una documentazione falsa che attesta l'iscrizione all'albo richiesto.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma 2, n. 1 del codice penale)

Si tratta della normale ipotesi di truffa (articolo 640 del codice penale), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.

La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità.

Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico.

La responsabilità della società potrà sussistere, in via esemplificativa, quando un suo dipendente compia una truffa ai danni di un ente previdenziale o un'amministrazione locale attraverso dichiarazioni mendaci o fraudolente, purché agisca nell'interesse o a vantaggio della società.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato:

- Alterando la documentazione trasmessa agli uffici della P.A. competenti al fine di indurre in errore circa l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, ecc.;
- Assumendo, nella fase preliminare e contestuale alla conclusione di accordi commerciali con la P.A., un

comportamento fraudolento ovvero ponendo in essere artifici e/o raggiri che inducano in errore la P.A. circa la situazione economica patrimoniale della società, il possesso dei requisiti tecnico-organizzati richiesti, i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti. Si pensi, in particolare, al caso in cui la P.A. sia intenzionata a contrattare esclusivamente con società che hanno un certo numero di dipendenti o che hanno sedi in luoghi specifici, e la società, interessata alla conclusione positiva del contratto, fornisca nelle dichiarazioni/informazioni da trasmettere all'ente dati diversi da quelli reali anche supportati da documentazione alterata (es. statistiche ufficiali);

- Applicando, nell'ambito della gestione del rapporto commerciale con la P.A., in modo fraudolento, commissioni non contemplate nell'accordo commerciale o commissioni per importi diversi da quelli concordati in fase di formalizzazione del contratto;
- Omettendo il versamento o alterando la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS, INAIL dei dipendenti;
- Alterando la documentazione da fornire alla P.A. all'atto dell'assunzione di personale appartenente alle categorie protette o agevolate al fine di ottenere sgravi contributivi indebiti e crediti d'imposta ovvero rendendo informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del codice penale)

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 del codice penale (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato inducendo in errore, attraverso artifici, raggiri o dichiarazioni mendaci, l'ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie). Si pensi, in particolare, al caso in cui la società induca in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere il finanziamento producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante l'iscrizione a uno specifico albo come richiesto dall'ente erogante.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640-ter del codice penale)

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato alterando i registri informati della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse della società (es. Mod. 770), già trasmessi all'amministrazione finanziaria.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri di ufficio (articoli 318, 319 e 319-bis del codice penale).

La fattispecie prevista dall'articolo 318 del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione in denaro o altra utilità che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.

La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 del codice penale; si tratta di coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa e di coloro che siano titolati ad esprimere la volontà della pubblica amministrazione o ad esercitarne i poteri autoritativi o di certificazione.

La previsione riguarda atti che non contrastano con i doveri d'ufficio.

Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

La fattispecie prevista dall'articolo 319 del codice penale si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare (o per aver omesso o ritardato) un atto del suo ufficio, ovvero per compiere (o per aver compiuto) un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'articolo 319 del codice penale ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (articolo 319-bis del codice penale).

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (articolo 320 del codice penale).

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche se la corruzione avviene nei confronti di soggetto che, pur non rivestendo la qualità di pubblico ufficiale, sia stato incaricato di svolgere un pubblico servizio.

Pene per il corruttore (articolo 321 del codice penale).

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 del codice penale in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

Istigazione alla corruzione (articolo 322 del codice penale).

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato articolo 321 del codice penale (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319 – quater del codice penale)

A seguito di novella legislativa avvenuta nel 2012, è stata prevista un'apposita sanzione per l'ipotesi del pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità a lui o ad un terzo.

In tal caso, oltre al soggetto "pubblico", è punito anche il privato che dà o promette l'utilità (reclusione fino a tre anni).

Corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale).

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 del codice penale (corruzione di pubblico ufficiale) siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice o un funzionario di cancelleria per ottenere un risultato favorevole.

Concussione (articolo 317 del codice penale).

Tale fattispecie si realizza quando "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio [...] abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità".

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (articolo 322-bis del codice penale).

Le disposizioni degli articoli da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, del codice penale, si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati.

Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'articolo 322-bis del codice penale incrimina altresì - e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati - tutti coloro che compiano le attività colpite dagli articoli 321 e 322 del codice penale (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione.

Inoltre, l'art. 322-bis del codice penale incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità a persone

che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Nello specifico i reati di corruzione sopra richiamati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere realizzati offrendo/promettendo denaro o altra utilità:

- Al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di concludere accordi commerciali – mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica – con la P. A. di appartenenza;
- Al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di:
 - Ottenere l'accelerazione di pratiche di rilascio di autorizzazioni;
 - Non far rilevare elementi che impedirebbero il rilascio di autorizzazioni;
 - Garantire il sicuro rilascio di autorizzazioni;
- Al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di non ricevere provvedimenti di natura sanzionatoria a seguito di accertate violazioni di adempimenti obbligatori (es. violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, omissione di adempimenti antiriciclaggio, ecc.);
- A esponenti delle Autorità di vigilanza al fine di:
 - Omettere nel verbale di ispezione rilievi, anomalie emerse nel corso dell'ispezione;
 - Far ritardare o non effettuare l'ispezione stessa;
 - Far ignorare ritardi, o il mancato invio delle comunicazioni o risposte a richieste specifiche da parte delle Autorità;
- Al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di:
 - Non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato inoltro di risposte alle richieste di informazioni inoltrate dall'agenzia delle Entrate;
 - Non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento delle imposte e tasse;
 - Evitare indagini di carattere fiscale;
 - Non far rilevare anomalie accertate in corso d'ispezione/indagine.

L'utilità promessa od offerta al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio, potrebbe consistere a titolo esemplificativo:

- Nell'assunzione di persone legate al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio da vincoli di parentela o simili;
- In regali o omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia;
- Nella concessione di prodotti e servizi a condizioni economiche particolarmente vantaggiose; nella conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con controparti segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- Nella conclusione di contratti di sponsorizzazione con controparti segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'art. 377 bis c.p. punisce chi induce - mediante violenza o minaccia oppure con l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità - a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci, la persona che sia stata chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale e che abbia la facoltà di non rispondere.

L'induzione deve quindi essere indirizzata verso soggetto che, per legge, disponga della facoltà di non rispondere:

- L'indagato;
- L'imputato;
- L'indagato o l'imputato di reato connesso o collegato;
- Il prossimo congiunto chiamato come testimone che ha facoltà (eccezionale) di astenersi dal testimoniare (art. 199 c.p.p.).

L'ipotesi potrebbe configurarsi, ad esempio, nel caso in cui un dipendente della Società sia imputato in un procedimento penale e i suoi superiori gerarchici lo inducano a rendere false dichiarazioni per evitare un coinvolgimento diretto della Società stessa.

*

Modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 75 del 14/07/2020, in vigore dal 30/07/2020

1. La novella normativa - intesa all'attuazione della Direttiva PIF n. 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2017 sulla "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale" - ha modificato parzialmente la formulazione di talune norme contenute nel codice penale e le fattispecie-presupposto ai fini del D. Lgs. n. 231/2001: sono stati in particolare modificati gli artt. 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui) - 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) - 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità) - 322 bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) - 640 (Truffa), allo scopo di prevedere specifiche - e più gravi - sanzioni qualora le condotte criminose ivi descritte rechino offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea. Ne deriva una dilatazione della punibilità in caso di condotte criminose ai danni dell'Unione Europea, con correlata estensione della nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.

2. Nella medesima prospettiva il D. Lgs. n. 75/2020 ha mutato altresì la rubrica dell'art. 24 D. Lgs. n. 231/2001 come segue: «*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*» ed ha aggiornato il catalogo dei reati-presupposto, inserendo il seguente:

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 codice penale)

Ai fini dell'affermazione della responsabilità della società-ente in forza della novellata previsione normativa rileverà la commissione di frode nella esecuzione di contratti di fornitura, o nell'adempimento di altri obblighi derivanti da contratti di pubblica fornitura, che avvenga in danno dello Stato italiano, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

A seguito del D.L. n. 105/2023, convertito in L. n. 137/2023, sono stati altresì inseriti i seguenti reati-presupposto:

Turbata libertà degli incanti (art. 353 codice penale)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa pecuniaria. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa pecuniaria. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis codice penale)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

3. L'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 è stato ampliato: (i) la rubrica della disposizione così recita: «*Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione*»; (ii) è stato aggiunto un periodo al comma 1, secondo cui: «*La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314 bis e 316 del codice penale*».

A seguito dell'intervento normativo, ai fini della possibile affermazione di responsabilità in capo all'ente-società acquisiscono rilievo i seguenti nuovi fatti-reato, se da essi consegue offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea:

A) Peculato (art. 314, comma 1 codice penale)

Integrato dalla condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro (o altro bene mobile) altrui di cui abbia disponibilità o possesso in ragione del suo ufficio o servizio.

A*) Indebita destinazione di denaro o cose mobili

«*Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo*

per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000".
La fattispecie è stata introdotta dal D.L. 04/07/2024 n. 92, convertito dalla L. 08/08/2024 n. 112.

B) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 codice penale)

Ravvisabile allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio del proprio ufficio o incarico, riceve o trattiene indebitamente per sé o per altri denaro o altra utilità giovandosi dell'errore altrui.

4. Il D. Lgs. n. 231/2001 è stato inoltre esteso a ricomprendere l'ulteriore reato-presupposto di cui al nuovo art. 25 sexiesdecies che è stato successivamente modificato dal D. Lgs. 26/09/2024 n. 141:

«Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)».

Per effetto della nuova previsione normativa potrà essere chiamata a rispondere ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 la società cui siano riferibili, per il tramite degli organi amministrativi e del proprio personale, le ipotesi delittuose stabilite in riferimento al codice doganale comunitario e dal testo unico relativo alle imposte sulla produzione e sui consumi, aventi matrice comune riconducibile a condotte di contrabbando.

5. Il D. Lgs. n. 75/2020 ha altresì ampliato le fattispecie delittuose in materia di violazioni tributarie rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, come si illustrerà in seguito, nella Parte Speciale G, appositamente dedicata all'argomento.

6. Tutte le predette modifiche normative sopra indicate entrano in vigore a decorrere dal 30/07/2020.

La legge 9 gennaio 2019 n. 3 ha introdotto una serie articolata di modifiche in tema di prescrizione e di contrasto dei reati in danno della Pubblica Amministrazione, caratterizzate da tendenziale inasprimento delle pene a carico delle persone fisiche autrici dei comportamenti vietati.

Con riferimento ai reati presupposto ex art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001, il legislatore ha modificato il sopra richiamato art. 322 bis c.p., estendendo ai componenti di istituzioni comunitarie o internazionali il novero dei funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio potenziali destinatari dei fatti corruttivi.

Ha altresì introdotto tra i reati presupposto la fattispecie di reato di cui all'art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite (norma, quest'ultima, fatta contestualmente oggetto di profonda modifica rispetto alla formulazione originaria).

Traffico di influenze illecite

A seguito della novella normativa, è punito chiunque - fuori dei casi di concorso in reati a matrice corruttiva (artt. 318, 319, 319 ter, 322 bis c.p.) - sfruttando o vantando relazioni, realmente esistenti o affermate, con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio, con membri di Corti internazionali, funzionari delle istituzioni della Comunità Europea o di Stati Esteri (di cui all'art. 322 bis c.p.), indebitamente fa dare o promettere denaro o altra utilità a sé o ad altri, ciò come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (o altro dei soggetti sopra indicati) oppure per remunerarlo in relazione all'esercizio della sua funzione o dei suoi poteri.

Le due condotte-base sono pertanto: *(i)* erogazione indebita che costituisce corrispettivo per l'agente o il mediatore che si "adopera" presso il pubblico funzionario italiano o straniero; *(ii)* erogazione indebita versata all'agente o mediatore affinché questi, a sua volta, remunererà il funzionario in relazione all'esercizio di pubbliche funzioni o poteri.

Si configura così una condotta che "anticipa" il concorso in corruzione in quanto riguarda atti prodromici rispetto a futuri fatti corruttivi; se il pagamento indebito andrà a buon fine e si realizzerà pertanto il concorso in corruzione tra, da un lato, gli aderenti al traffico d'influenze e, dall'altro lato, il funzionario, potranno assumere invece rilievo le fattispecie delittuose illustrate nelle precedenti pagine.

E' punito dalla norma sul traffico di influenze anche colui che indebitamente dà o promette il denaro o l'utilità (e ciò anche nel caso in cui egli sia rimasto vittima di altrui millanteria come pure nell'eventualità che l'ingerenza dell'intermediario non abbia prodotto effetto sull'attività del funzionario).

Le pene sono aumentate se i fatti riguardano l'esercizio di attività giudiziarie oppure se sono commessi a remunerazione del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto d'ufficio.

Giova poi evidenziare che, al ricorrere dei presupposti normativi, incorre nel reato non soltanto il "vero" trafficante di influenze, ma altresì il mero millantatore che vanti relazioni in realtà inesistenti con un pubblico ufficiale (o con altro dei soggetti previsti), sicché l'oggettiva capacità di orientare l'azione del funzionario non è essenziale al perfezionamento della fattispecie.

Inoltre è venuta meno la connotazione necessariamente patrimoniale del prezzo della mediazione illecita, che può pertanto consistere in qualsiasi utilità genericamente determinata.

Sanzioni a carico dell'ente

A carico dell'ente è prevista l'applicazione di sanzioni pecuniarie fino a 200 quote, anche nei casi in cui il fatto sia commesso da incaricati di pubblico servizio (art. 320 c.p.) o funzionari di istituzioni Comunitarie o di Paesi esteri (art. 322 bis c.p.).

2.1.1. Attività individuate come sensibili

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24 e 25 e seguenti del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, in particolare per quanto concerne:

- 1) La gestione di verifiche, ispezioni, accertamenti, controlli ed attività a queste assimilabili posti in essere dalla Pubblica Amministrazione;
- 2) L'attività di selezione e assunzione del personale;
- 3) L'erogazione di omaggi;
- 4) La gestione di adempimenti, richieste, comunicazioni di informazioni e dati aziendali;
- 5) La gestione delle gare d'appalto per l'affidamento di lavori;
- 6) La richiesta e gestione dei finanziamenti pubblici;
- 7) La gestione delle dichiarazioni avanti all'Autorità Giudiziaria.

2.1.2. Il sistema dei controlli

Per le attività sensibili identificate con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, anche sulla scorta delle *best practice* internazionali in tema di rischi di frode e corruzione e delle Linee Guida emanate da ANCE e Confindustria, i protocolli specifici di seguito elencati.

Verifiche relative ai requisiti soggettivi dei professionisti / collaboratori

Il vertice aziendale, unitamente alla funzione preposta, adotta ed attua procedure di verifica e monitoraggio continuativo nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 94, comma 3 D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) in ordine a: (i) possesso dei requisiti etici e di onorabilità, (ii) esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, con riferimento (a) ai reati ostativi alla partecipazione dell'ente a procedure d'appalto pubblico, (b) ai reati presupposto in tema di responsabilità dell'ente.

Divieto di stipula di contratti in autonomia

- Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente stipulare i contratti che ha negoziato.
- La negoziazione e stipulazione dei contratti avviene solo sulla base di una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate con indicazione di vincoli e responsabilità

Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia

- Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con soggetti pubblici non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e/o autorizzare disposizioni di pagamento.
- L'effettuazione delle spese avviene solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate con limiti di valore, vincoli e responsabilità.
- Le spese possono essere effettuate solo in base a documenti giustificativi con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.

Divieto di conferimento di contratti di consulenza, intermediazione o similari in autonomia

- Nessuno può da solo e liberamente conferire incarichi di consulenza, intermediazione o altra prestazione professionale simile.
- Il conferimento dell'incarico può essere operato solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità.
- L'incarico viene conferito sulla base di una lista di fornitori / consulenti / professionisti, gestita dalla funzione competente. L'inserimento/eliminazione dalla lista è basato su criteri oggettivi e trasparenti e tale da consentire la fisiologica rotazione dei soggetti inclusi.

Il processo di individuazione, all'interno della lista, del fornitore della singola prestazione avviene sulla base di criteri tecnici ed economici determinati preventivamente; la scelta è motivata e documentata. L'assegnazione diretta di forniture deve essere circoscritta a casi limitati, chiaramente individuati, adeguatamente motivata, supportata da documenti giustificativi, autorizzata e monitorata da idoneo livello gerarchico.

Divieto di concessione di utilità in autonomia

- Il soggetto che intrattiene rapporti e/o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente concedere qualsivoglia utilità / prestazione.
- Il conferimento di utilità può essere realizzato solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate.
- Gli omaggi sono selezionati da un elenco gestito dalla funzione competente e, comunque, da soggetto diverso da quello che intrattiene rapporti con Soggetti Pubblici.
- Gli eventuali fornitori delle utilità / prestazione vengono scelti all'interno di una lista gestita dalla funzione acquisti. L'inserimento/eliminazione dalla lista è basato su criteri oggettivi e trasparenti e tale da consentire la fisiologica rotazione dei soggetti inclusi.

Il processo di individuazione, all'interno della lista, del fornitore della singola prestazione avviene sulla base di criteri tecnici ed economici determinati preventivamente; la scelta è motivata e documentata. L'assegnazione diretta di forniture deve essere circoscritta a casi limitati, chiaramente individuati, adeguatamente motivata, supportata da documenti giustificativi, autorizzata e monitorata da idoneo livello gerarchico.

- Le spese per la concessione di utilità e l'approvvigionamento di prestazioni possono essere effettuate solo in base a documenti giustificativi con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati da

adeguato livello gerarchico e archiviati.

Divieto di assunzione di personale in autonomia

- Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale
- La selezione dei candidati è realizzata sulla base di criteri oggettivi a tal fine applicati (più fasi di screening e presenza di pluralità di candidati in funzione della complessità dell'incarico da assegnare; eliminazione dei rischi di conflitto di interesse tra selezionatore e candidato; documentazione per iscritto delle motivazioni della selezione; rispetto della normativa nella definizione delle clausole del contratto di lavoro)
- L'assunzione di personale avviene solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate.
- Le assunzioni vengono supportate da documenti giustificativi.

Divieto di concedere in autonomia prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle standard

- Il soggetto che intrattiene rapporti con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente concedere prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle standard.
- L'eventuale concessione di prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle standard può avvenire solo in base a una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate.
- La concessione di prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle standard è motivata e supportata da documenti giustificativi, circoscritta a casi limitati, chiaramente individuati, adeguatamente motivata, autorizzata e monitorata da idoneo livello gerarchico.

Sicurezza informatica

- Il trattamento informatico dei dati viene operato in osservanza di adeguate misure di sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza, quali quelle contenute nel d.lgs. 196/2003 e nelle best practice di riferimento.

Obbligo di collaborazione

- Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici è obbligato alla massima correttezza, collaborazione e trasparenza nei rapporti con tali soggetti.
- Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell'attività sensibile, devono essere improntati ai principi di correttezza, integrità, legittimità, e chiarezza.
- Qualsiasi informazione e/o comunicazione destinata a Soggetti Pubblici deve essere accurata, veritiera, corretta, completa, chiara, puntuale e sempre rigorosamente conforme a quanto previsto dalle disposizioni applicabili.

Sistema di deleghe

L'attribuzione delle deleghe all'interno della Società:

- E' formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

- Indica con chiarezza i soggetti delegati e i poteri rispettivamente assegnati.
- Prevede limitazioni delle deleghe e dei poteri spesa conferiti.
- E' disposta in coerenza con il principio di segregazione previsto dal Modello.
- E' coerente con i regolamenti aziendali e le altre disposizioni interne applicati dalla Società.

Sistema dei finanziamenti

- Deve esistere segregazione dei ruoli e delle responsabilità nelle fasi di presentazione di domande dirette ad ottenere finanziamenti o altre agevolazioni o contributi, di gestione e di rendicontazione degli stessi.

Rapporti con l'Autorità giudiziaria

- Le linee di comportamento interne impartite al personale nel Codice Etico e nelle Procedure e Istruzioni di servizio devono vietare l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni false all'autorità Giudiziaria e devono sensibilizzare il personale sull'obbligo di collaborazione piena e trasparente nei confronti degli organi giudiziari.
- Devono inoltre essere fornite adeguate informazioni sull'obbligo del personale di segnalare eventuali comportamenti di induzione subiti all'Organismo di Vigilanza.

In relazione alla novella normativa di cui a L. 9 gennaio 2019 n. 3, fermi restando i Protocolli Speciali in precedenza illustrati, si applica il seguente ulteriore Protocollo Speciale:

Atti da presentarsi alla Pubblica Amministrazione

Qualsiasi richiesta, comunicazione, dichiarazione, anche sostitutiva di certificazione, atto da presentare presso qualsivoglia Pubblica Amministrazione o incaricato di pubblico servizio o altra istituzione anche estera è previamente autorizzata per iscritto e controfirmata dall'Amministratore Unico (o, se nominato, dal Presidente del Consiglio di amministrazione) o da altro soggetto munito di idonea procura.

Vengono di seguito individuati i documenti del sistema di gestione integrato che integrano e specificano i protocolli generali e specifici con riferimento alle aree sensibili.

Documentazione del SGI QASS applicabile

- Manuale Gestione Aziendale QAS
- Organigramma
- Mansionario
- Politica Aziendale Integrata
- Tabella Obiettivi
- Analisi contesto

Procedure del SGI QASS applicabili

- Vedi elenco procedure

Istruzioni del SGI QASS applicabili

- Vedi elenco istruzioni

2.2. Parte speciale B - Reati societari

False comunicazioni sociali (articolo 2621 del codice civile) e fatti di lieve entità (articolo 2621 bis del codice civile).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori della C.T.M. Termodeco S.p.A., con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per o altri un ingiusto profitto nei bilanci nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non veri oppure omettono fatti materiali rilevanti, in modo tale da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene ed in maniera concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari della predetta situazione.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 400 quote.

Ad esempio è configurabile qualora un dirigente preposto alla redazione del bilancio rappresenti nel bilancio un fatto materiale non vero, in modo concretamente idoneo ad alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica della società.

L'art. 2621 – bis prevede l'introduzione di ipotesi specifiche da cui far conseguire delle pene ridotte in caso di commissione del reato ex art. 2621 c.c.:

- Se i fatti sono di lieve entità (nuovo art. 2621-bis c.c.). La lieve entità viene valutata dal giudice in base alla natura e alle dimensioni della società, nonché alle modalità o agli effetti della condotta dolosa;
- Se il falso in bilancio riguarda le società che non possono fallire (quelle che non superano i limiti indicati dall'art. 1, comma 2, legge fallimentare). In questo caso, il reato è perseguibile a querela di parte (società, soci, creditori o altri destinatari della comunicazione sociale) e non d'ufficio.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 100 a 200 quote.

Si precisa che:

- Soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- La condotta deve essere *concretamente* idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

Con riferimento ai reati presi in esame, è opportuno ricordare che:

- L'articolo 6 (*Trasparenza delle società estere*) della legge 262/2005, introducendo alla parte IV, titolo III, capo II del T.U. della finanza la sezione *VI-bis (Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria)*, prevede (negli articoli da 165-ter a 165-septies), nuovi adempimenti per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati e per le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante controllanti società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società (di seguito, per brevità, anche società "non trasparenti"), nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate;
- L'articolo 193-bis (*Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria*) del T.U. della finanza prevede per coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera controllata (predisposto e redatto ai sensi dell'articolo 165-quater, comma 2 del T.U. della finanza), le relazioni e i pareri (predisposti ai sensi degli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies, comma I, e 165-sexies, comma 1) l'assoggettamento alla medesima responsabilità civile, penale e amministrativa prevista in relazione al bilancio delle società italiane.

In base alle nuove disposizioni, risulta essere stata introdotta una responsabilità discendente dalle falsità contenute nel bilancio della controllata straniera "non trasparente" e nella relazione relativa ai rapporti tra la società italiana e la società straniera controllata, collegata o controllante "non trasparente".

Gli organi di amministrazione, il direttore generale e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della società italiana sono ora, infatti, tenuti a attestare la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio della società straniera controllata e sono, inoltre, tenuti a sottoscrivere una relazione relativa ai rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, collegata e controllante. In via esemplificativa, si evidenzia che il reato in esame sussisterà, in presenza di un danno per i soci o per i creditori, anche nell'ipotesi in cui gli amministratori della società espongano nel bilancio fatti non rispondenti al vero senza l'intenzione di ledere gli interessi della società o addirittura al fine di risollevarne le sorti, potendo comportare, in questo caso, anche una responsabilità dell'ente: tipico è, ad esempio, il caso della creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale, sacrificando l'interesse degli azionisti alla percezione dei dividendi.

Essenziale appare dunque il richiamo dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio al rispetto dei principi di compilazione dei documenti che lo costituiscono.

Una particolare attenzione è richiesta in sede di stima delle poste contabili: i responsabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento.

Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e, in particolare, contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge, quali ad esempio quelli previsti dagli articoli 2424, per lo stato patrimoniale, 2425, per il conto economico, 2427, per la nota integrativa, del codice civile. Analoga correttezza deve essere richiesta agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci, ai liquidatori (nonché ai soggetti che esercitano di fatto tali funzioni) nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

Falso in prospetto (articolo 173-bis del T.U. della finanza).

L'art. 34 (*Falso in prospetto*), comma 2, della legge 262/2005 ha abrogato l'art. 2623 del codice civile, che puniva il reato in esame.

La fattispecie criminosa è, attualmente, prevista e sanzionata dall'articolo 173-bis (*Falso in prospetto*) del T.U. della finanza.

Si precisa, con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, che l'art. 25-ter del citato decreto richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata, mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla legge 262/2005.

Le novità legislative sembrerebbero, quindi, comportare il venir meno della responsabilità amministrativa della società ai sensi dell' art. 25-ter con riferimento al reato di falso in prospetto.

Si ritiene in ogni caso opportuno, sia pure in difetto di un esplicito richiamo normativo in tal senso, sottoporre a particolare attenzione la predisposizione dei prospetti e dei documenti richiamati dall'art. 173-bis del T.U. della finanza.

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che:

- Deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto
- La condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto
- La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (articolo 27 D.Lgs. 39/2010)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione.

Si precisa che:

- Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società revisionata possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato;
- Deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- La condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Impedito controllo (articolo 2625 del codice civile ed articolo 29 D Lgs. 39/2010)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- Soggetti attivi sono gli amministratori;
- Si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato impedendo lo svolgimento di controlli da parte dei soggetti legittimati, organo di controllo o società di revisione, mediante azioni (ad es. messa a disposizione di documentazione o informazioni non veritiere) od omissioni relative a informazioni, dati, documenti, ecc.

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile)

Tale reato può consumarsi quando:

- Viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- Vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- Vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio, le operazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo del reato in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Si pensi, in particolare, all'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire all'esterno la rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale della società.

Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall' art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti intragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato facendosi restituire indebitamente i conferimenti, effettuati in una società del gruppo, in modo simulato attraverso il pagamento di servizi non resi o erogati a condizioni più onerose di quelle di mercato.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- Soggetti attivi sono gli amministratori;
- Configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio valgono, al riguardo, le osservazioni compiute con riferimento

alla disposizione precedente, risultando anche in tale caso particolarmente problematici i profili di rilevanza della fattispecie in esame in relazione alle operazioni intragruppo.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- Soggetti attivi sono gli amministratori;
- Configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Con riferimento ai profili di rischio, va rilevato che, benché non vi sia un divieto assoluto in merito alle operazioni di buy back, la normativa vigente - nel prevedere una disciplina capillare della materia - lascia trasparire la diffidenza da parte del legislatore in merito a tali pratiche. Problematica la configurabilità di una concorrente responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui l'operazione di buy back sia indirizzata più specificamente a fini interni alla compagine sociale, non direttamente riconducibili ad un interesse generale dell'ente: così, ad esempio, nel caso di acquisto di azioni realizzato al fine di rafforzare il potere di una maggioranza rispetto alle minoranze, oppure di modificare degli assetti di potere esistenti.

Un'ultima considerazione riguarda le operazioni finanziarie di c.d. *leveraged buy out*, finalizzate all'acquisto di attività di un'azienda, o di partecipazioni di società (azioni o quote), finanziate da un consistente ammontare di debiti e da un limitato o nullo ammontare di mezzi propri, consentiti dall'utilizzo delle attività oggetto dell'acquisizione e dal flusso di cassa che l'investimento genererà in futuro. La rilevanza penale di tali operazioni - che era stata oggetto di dibattito in passato - è oggi espressamente esclusa dal legislatore.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno i creditori.

Si fa presente che:

- Soggetti attivi sono gli amministratori;
- Configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio, trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione

da parte degli amministratori consegue un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è, ad esempio, il caso di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (articolo 2629-bis del codice civile).

Il reato è stato introdotto dall'articolo 31 della legge 262/2005.

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale prevede che si dia notizia all'organo amministrativo di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società.

Si precisa che sono soggetti attivi del delitto l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. della finanza, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. bancario, del T.U. della finanza, del d.lgs. 209/2005 (*Codice delle assicurazioni private*), del d.lgs. 124/1993 (*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*).

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- Soggetti attivi sono i liquidatori;
- Costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del codice civile)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio, vengono in particolare in considerazione le fraudolente manovre degli amministratori o di soci idonee ad influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all'interesse della società, ma che pure appaiono assunte in spregio dei diritti delle minoranze nonché attraverso mezzi illeciti e tali da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle Autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- Soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Corruzione tra privati (art. 2635 codice civile)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità per sé o altri, compiono od omettono atti in violazione di obblighi inerenti al loro ufficio o dell'obbligo di fedeltà, causando un danno alla società.

La pena è della reclusione sino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da persona sottoposta a direzione e vigilanza di uno dei soggetti sopra elencati.

E' prevista la procedibilità d'ufficio se dal fatto deriva una distorsione della concorrenza.

2.2.1. Attività individuate come sensibili

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall' articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari:

- 1) Predisposizione di dati economici, patrimoniali e finanziari per la successiva comunicazione nonché redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali
- 2) Rapporti con organi di controllo.

2.2.2. Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali sono predisposti gli opportuni protocolli specifici adottati dalla società.

Verifiche relative ai requisiti soggettivi dei professionisti / collaboratori

Il vertice aziendale, unitamente alla funzione preposta, adotta ed attua procedure di verifica e monitoraggio continuativo nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 94, comma 3 D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) in ordine a: (i) possesso dei requisiti etici e di onorabilità, (ii) esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, con riferimento (a) ai reati ostativi alla partecipazione dell'ente a procedure d'appalto pubblico, (b) ai reati presupposto in tema di responsabilità dell'ente.

Norme

- La società adotta e diffonde al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra, norme che definiscono i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione.

Istruzioni di chiusura contabile

- Le chiusure annuali ed infrannuali – per i relativi documenti contabili della società - nonché le relative modalità e la tempistica sono regolate da istruzioni rivolte alle strutture organizzative interne, che indicano dati e notizie che è necessario fornire per la predisposizione dei documenti contabili.

Sistema Informatico

- Il sistema informatico della Società garantisce la registrazione dei singoli passaggi relativi all'elaborazione di tutti i dati e le informazioni finanziarie e i soggetti che operano nel sistema, nonché la sicurezza e l'integrità dei dati a prevenzione di eventuali frodi.

Attività di formazione

- Attività di formazione di base sono svolte sia per le strutture che operano nella redazione del sistema contabile dei documenti societari sia per la loro valutazione.

Conservazione del fascicolo del bilancio e degli altri documenti contabili societari

- La società adotta regole formalizzate che identificano ruoli e responsabilità relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio.

Regole di comportamento

- Regole di comportamento sono rivolte ai componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale e a tutti i soggetti interessati e coinvolti al fine di richiedere la massima correttezza nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge.

- Tali regole prevedono che nelle comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

Lettere di attestazione

- L'organo amministrativo acquisisce dal dirigente della funzione responsabile alla predisposizione dei documenti contabili lettera che attesta la conformità dei dati riportati e delle informazioni fornite alle risultanze documentali, dei libri e delle scritture contabili.

Obbligo di collaborazione

- Devono essere adottate norme di procedura che prevedano l'obbligo di collaborazione e trasparenza del personale interessato in caso di richiesta di informazioni dell'organo incaricato della revisione contabile, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza.

Divieto di concessione di utilità in autonomia

- Il soggetto che intrattiene rapporti e/o effettua negoziati con Soggetti Privati non può da solo e liberamente concedere qualsivoglia utilità.
- Il conferimento di utilità può essere realizzato solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate.
- Gli omaggi sono selezionati da un elenco gestito dalla funzione competente e, comunque, da soggetto diverso da quello che intrattiene rapporti con Soggetti Privati.
- Gli eventuali fornitori delle utilità vengono scelti all'interno di una lista gestita dalla funzione acquisti. L'inserimento/eliminazione dalla lista è basato su criteri oggettivi e trasparenti e tale da consentire la fisiologica rotazione dei soggetti inclusi.
Il processo di individuazione, all'interno della lista, del fornitore della singola prestazione avviene sulla base di criteri tecnici ed economici determinati preventivamente; la scelta è motivata e documentata. L'assegnazione diretta di forniture deve essere circoscritta a casi limitati, chiaramente individuati, adeguatamente motivata, supportata da documenti giustificativi, autorizzata e monitorata da idoneo livello gerarchico.
- Le spese per la concessione di utilità e l'approvvigionamento di prestazioni possono essere effettuate solo in base a documenti giustificativi con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.

Divieto di assunzione di personale in autonomia

- Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con Soggetti Privati non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale
- La selezione dei candidati è realizzata sulla base di criteri oggettivi a tal fine applicati (più fasi di screening e presenza di pluralità di candidati in funzione della complessità dell'incarico da assegnare; eliminazione dei rischi di conflitto di interesse tra selezionatore e candidato; documentazione per iscritto delle motivazioni della selezione; rispetto della normativa nella definizione delle clausole del contratto di lavoro)

- L'assunzione di personale avviene solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate.
- Le assunzioni vengono supportate da documenti giustificativi.

Divieto di concedere in autonomia prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle standard

- Il soggetto che intrattiene rapporti con Soggetti Privati non può da solo e liberamente concedere prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle standard.
- L'eventuale concessione di prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle standard può avvenire solo in base a una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate.
- La concessione di prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle standard è motivata e supportata da documenti giustificativi, circoscritta a casi limitati, chiaramente individuati, adeguatamente motivata, autorizzata e monitorata da idoneo livello gerarchico.

Vengono di seguito individuati i documenti del sistema di gestione integrato che integrano e specificano i protocolli generali e specifici con riferimento alle aree sensibili.

Documentazione del SGI QASS applicabile

- Manuale Gestione Aziendale QAS
- Organigramma
- Mansionario
- Politica Aziendale Integrata
- Tabella Obiettivi
- Analisi contesto

Procedure del SGI QASS applicabili

- Vedi elenco procedure

Istruzioni del SGI QASS applicabili

- Vedi elenco istruzioni

*

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 19 del 02/03/2023, l'ambito dei reati societari potenzialmente rilevanti ai fini dell'art. 25 ter del Decreto è stato ampliato e ricomprende la seguente fattispecie:

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere

E' sanzionato chiunque forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni

false oppure omette informazioni rilevanti al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 19/2023 (ovverosia il certificato rilasciato da notaio, su richiesta della società italiana partecipante ad operazione di fusione transfrontaliera, attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione).

Analisi dei rischi

Tenendo anche conto delle analisi elaborate dalle associazioni di categoria più rappresentative nel settore (ANCE), la particolare specificità della fattispecie prevista dal nuovo reato presupposto – riguardante il rilascio del Certificato preliminare attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera - configura un rischio che non si ritiene prospettabile in riferimento all'Impresa.

Pertanto non appare necessaria l'adozione di alcun Protocollo specifico.

2.3. Parte speciale C - Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Omicidio colposo (art. 589. c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3), c.p.)

Gli artt. 589 e 590 c.p. puniscono, rispettivamente, chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona ovvero cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale.

Il comma 2 dell'art. 589 c.p. e il comma 3 dell'art. 590 c.p. prevedono un aggravamento della pena nel caso in cui i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Con riferimento al delitto di lesioni colpose, l'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 circoscrivendo il suo ambito applicativo alle sole ipotesi aggravate di cui al citato terzo comma dell'art. 590 c.p. e, dunque, alle sole ipotesi di lesioni gravi o gravissime, esclude la responsabilità amministrativa della società nel caso in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni lievi.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale si considera grave:

- Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni;
- Se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale si considera, invece, gravissima se dal fatto deriva:

- Una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- La perdita di un senso;
- La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella; la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Con riferimento alla responsabilità ex d.lgs. 231/2001 della società, si rileva che, nel caso di commissione dei reati in esame, il presupposto del vantaggio per la società medesima potrebbe essere ravvisato in un contenimento dei costi aziendali, con conseguente risparmio di spesa, laddove le norme antinfortunistiche

violare siano poste in relazione ai costi da sostenere per garantirne il rispetto.

È opportuno sottolineare che l'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 modula le sanzioni a carico della società per un verso in ragione della gravità del danno, per altro verso in ragione della gravità delle violazioni, distinguendo, anzitutto, tra le ipotesi di lesioni e le ipotesi di omicidio colposo.

Nel primo caso prevede, infatti, una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per un periodo non superiore a 6 mesi.

Nel secondo caso distingue secondo che l'omicidio sia derivato da:

- Violazioni dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. 81/2008 quali, ad esempio, l'omissione della valutazione dei rischi o l'omissione dell'adozione del relativo documento, prevedendo una sanzione pecuniaria di 1.000 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno;
- Violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo una sanzione pecuniaria compresa tra 250 e 500 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno.

Quanto alle "norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", la cui violazione potrebbe determinare il verificarsi dell'evento lesivo contemplato nei summenzionati reati, è opportuno segnalare, oltre che il TUS e altri specifici atti normativi in materia, la previsione generale di cui all'art. 2087 c.c. in base alla quale il datore di lavoro deve adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro integrano dunque il precetto penale, nel senso di definire il contenuto degli obblighi cautelari cui l'impresa è tenuta a tutela dei lavoratori.

Dette norme svolgono, nell'accertamento dell'illecito, una duplice funzione: sul piano oggettivo, in quanto si richiede l'accertamento del rapporto di causalità tra violazione ed evento lesivo; sul piano soggettivo, in quanto le norme medesime rappresentano il contenuto della colpa imputata all'agente.

La giurisprudenza ha avuto peraltro modo di precisare che il rapporto di causalità tra la violazione della norma prevenzionale e l'evento lesivo (morte o lesioni) viene meno nell'ipotesi in cui la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia eccezionale e non prevedibile secondo un criterio di normalità, ponendosi in tal modo al di fuori di ogni possibilità di controllo/previsione da parte dei soggetti tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze e attribuzioni, ad osservare/applicare le relative norme di tutela.

Tra le figure soggettive gravate da obblighi di sicurezza dalla normativa di settore si segnalano:

- Il datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett. b), TUS);
- Il dirigente (art. 2, comma 1, lett. d), TUS);
- Il preposto (art. 2, comma 1, lett. e), TUS)
- Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 2, comma 1, lett. f), TUS).

Soggetti passivi del reato in materia antinfortunistica sono, di norma, i lavoratori (art. 2, comma I, lett. a), d.lgs. TUS).

A questi, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, andrebbero aggiunti i soggetti terzi che si trovino nei luoghi di lavoro, a beneficio dei quali, quindi, si applicherebbero le norme di prevenzione degli infortuni, non assumendo rilevanza l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'imprenditore e l'infortunato.

2.3.1. Attività individuate come sensibili

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-septies del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

1. Pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
2. Sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
3. Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
4. Attività di informazione, formazione ed addestramento in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
5. Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
6. Gestione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
7. Controllo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

2.3.2. Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali sono predisposti gli opportuni protocolli specifici, di seguito elencati.

Politica Aziendale Integrata

- Viene formalmente approvata dalla direzione aziendale;
- Contiene l'impegno della società a essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute, sicurezza e igiene applicabili;
- È adeguatamente diffusa ai dipendenti e alle parti interessate;
- Viene periodicamente riesaminata per assicurare che i principi e gli obiettivi in essa indicati siano appropriati e adeguati rispetto ai rischi presenti nell'organizzazione aziendale.

Gestione delle spese

Con riferimento alle spese in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, la Società definisce:

- Ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione e documentazione delle spese;

- Le modalità di definizione e approvazione del budget di spesa;
- Le modalità di rendicontazione delle spese;
- La tracciabilità delle attività effettuate.

Piani Annuali e Pluriennali:

Il Piano degli Investimenti in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, approvato dagli organi societari competenti:

- Individua i soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento);
- È comunicato al personale interessato al fine di garantirne una adeguata comprensione.

Prescrizioni

La Società definisce:

- Ruoli e responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- I criteri e modalità da adottarsi per la comunicazione degli aggiornamenti alle aree interessate.

Norme e documentazione del sistema di gestione

La Società definisce:

- Ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza (es. Manuale, procedure, istruzioni di lavoro) in coerenza con la politica e le linee guida aziendali;
- Le modalità di gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di archiviazione/protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità/verificabilità).

Sistema di deleghe di funzioni

Il sistema delle deleghe di funzioni garantisce, in capo al soggetto delegato, la sussistenza:

- Di atto scritto recante data certa ed è accettata dal delegato per iscritto.
- Dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- Di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate;
- Di un budget, laddove necessario in considerazione della ruolo ricoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
- Di un obbligo di rendicontazione formalizzata sui poteri delegati, con modalità prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

Affidamento compiti

E' prevista una disposizione organizzativa che, ove necessario e con riferimento ai compiti specifici conferiti, individua i criteri e le modalità definite per l'affidamento dei compiti ai lavoratori in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, in particolare:

- Definisce ruoli, responsabilità e criteri di affidamento dei compiti ai lavoratori in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- Definisce le misure organizzative per la partecipazione delle funzioni preposte nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori;
- Prevede la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo (es: definizione di check list mirate con elenchi di compiti critici e/o di processi ad impatto su salute, sicurezza e igiene).

Organizzazione e Responsabilità - Datore di Lavoro

- Specifiche disposizioni organizzative provvedono all'individuazione della figura datoriale in considerazione della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva.

Organizzazione e Responsabilità - RSPP

La disposizione organizzativa adottata e attuata dalla Società con riferimento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) previsto ai sensi della normativa vigente:

- Prevede una formale designazione del Responsabile stesso;
- Prevede la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte del RSPP;
- Definisce, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, titoli specifici, specifiche competenze, ecc.);
- Prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia.

Organizzazione e Responsabilità - Medico Competente

La disposizione organizzativa adottata e attuata con riferimento al Medico Competente previsto ai sensi della normativa vigente:

- Prevede la tracciabilità della formale accettazione da parte del medico competente.
- Prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- Definisce la documentazione sanitaria e di rischio da predisporre secondo la normativa vigente (es. Cartella Sanitaria);

Organizzazione e Responsabilità - Preposti

La disposizione organizzativa adottata e attuata dalla Società con riferimento Preposti di cantiere previsti ai sensi della normativa vigente:

- Prevede la tracciabilità della formale accettazione da parte dei Preposti.
- Definisce, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, titoli specifici, specifiche competenze, ecc.);
- Prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;

Organizzazione e Responsabilità - Incaricati emergenze

Una disposizione organizzativa disciplina l'attività dei lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso previsti ai sensi della normativa vigente.

In particolare:

- E' prevista la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte degli incaricati.
- Sono definiti, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure (es. Pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, specifiche competenze, ecc.);
- E' prevista la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;

Valutazione dei rischi - Ruoli e responsabilità

Una apposita disposizione organizzativa individua ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione e aggiornamento della valutazione dei rischi aziendali.

In particolare tale norma:

- Identifica ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione e il controllo del rischio;
- Identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi;
- Identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- Prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del medico competente, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e delle altre figure previste dalle disposizioni normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- Prevede, laddove necessario, la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- Prevede, laddove necessario, l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- Prevede, laddove necessario, il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- Prevede, laddove necessario, esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

Valutazione Dei Rischi - Documento

- Il documento di valutazione dei rischi e la conseguente documentazione è redatto in stretta osservanza delle disposizioni vigenti, in applicazione dei più elevati criteri di competenza, esperienza e professionalità specifica e sulla base di una accurata ed esaustiva analisi della realtà operativa e organizzativa aziendale.

Il documento di valutazione dei rischi contiene, quanto meno:

- Il procedimento di valutazione, con la specifica individuazione dei criteri adottati;
- L'individuazione e la formalizzazione delle misure di prevenzione e protezione, nonché dei dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione;
- Il programma delle misure ritenute opportune per aggiornare e migliorare nel tempo le misure adottate e i livelli di sicurezza.

Organizzazione e Responsabilità - Sicurezza negli appalti e nei cantieri temporanei o mobili

Nell'ipotesi di affidamento di lavori in appalto ovvero di apertura di cantieri temporanei o mobili:

- Vengono formalmente designati mediante piani operativi di sicurezza ed organigrammi di commessa cantiere, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare le figure della sicurezza (es. Pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, specifiche competenze, ecc.);
- Viene garantita la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- Viene garantita la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte dei preposti.

Misure di prevenzione e protezione

E' prevista una disposizione organizzativa per la gestione, distribuzione e il mantenimento in efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, in particolare:

- Definisce ruoli, responsabilità e modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione nonché efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori;
- Prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica sulla disponibilità e funzionalità delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori (es. Check list mirate quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare, condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

Gestione delle emergenze

E' prevista una disposizione organizzativa per la gestione delle emergenze, atta a mitigarne gli effetti interni, nel rispetto della salute della popolazione e dell'ambiente esterno, in particolare:

- Definisce ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzarne gli effetti;
- Definisce le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- Definisce le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso;
- Regola i rapporti con i soggetti pubblici (es. Vigili del fuoco) che si rendessero necessari per la gestione delle emergenze;

- Individua i provvedimenti atti a evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
- Definisce le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- Definisce l'aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze.

Consultazione e comunicazione:

- E' prevista l'effettuazione di riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute, sicurezza e igiene e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione.

Diffusione delle informazioni:

E' prevista una disposizione organizzativa che disciplina la diffusione delle informazioni previste dalla normativa vigente relative alla salute, sicurezza e igiene, in particolare definisce:

- Ruoli, responsabilità e modalità di informazione periodica delle funzioni competenti verso i lavoratori, in relazione alle tematiche salute, sicurezza e igiene applicabili alle loro attività;
- L'informativa del medico competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

Formazione, sensibilizzazione e competenze:

La Società adotta misure di formazione ed addestramento del personale in materia di salute, sicurezza e igiene dei lavoratori, definendo in particolare:

- Ruoli, responsabilità e modalità di erogazione della formazione dei lavoratori su rischi, pericoli, misure, procedure, ruoli e istruzioni d'uso;
- I criteri di erogazione della formazione ed addestramento a ciascun lavoratore (es. Alla costituzione del rapporto di lavoro o all'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, ecc.);
- L'ambito, i contenuti e le modalità della formazione ed addestramento in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa, secondo le indicazioni contenute nella normativa vigente;
- I tempi di erogazione della formazione ed addestramento ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un piano di formazione su base annuale).

Rapporti con fornitori e contrattisti - Informazione e coordinamento:

La Società definisce:

- Ruoli, responsabilità, modalità e contenuti dell'informazione da fornire alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese stesse sono destinate a operare e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che un'impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti;

- Ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

Rapporti con fornitori e contrattisti - Qualifica:

E' prevista una disposizione organizzativa che definisce modalità di qualifica dei fornitori, in particolare:

- Definisce ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica / valutazione / classificazione;
- Prevede che si tenga conto dei risultati della verifica sia con riferimento ai requisiti di carattere generale e morale, sia con riferimento ai requisiti tecnico-professionali degli appaltatori e dei subappaltatori, anche in relazione alle autorizzazioni necessarie in base alla normativa in materia ambientale, sulla salute e sulla sicurezza;
- Prevede che si tenga conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

Rapporti con fornitori e contrattisti – Clausole contrattuali:

- Deve essere adottata una procedura che definisca ruoli, responsabilità e modalità di inserimento delle clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle norme in materia di ambiente, salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché delle clausole sui costi della sicurezza nei contratti di somministrazione, di appalto e subappalto.

Rapporti con fornitori e contrattisti - Monitoraggio

- Deve essere adottata una procedura che definisca ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto della normativa in materia di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori e sull'attività da questi effettuata per assicurare il rispetto della medesima normativa da parte dei subappaltatori.

Gestione degli asset

E' prevista una disposizione organizzativa che disciplina le attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali (es. attrezzature e impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici) affinché ne sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza in termini di salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare:

- Definisce ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli asset;
- Prevede periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili lungo tutto l'arco del loro ciclo di vita;
- Prevede la pianificazione, l'effettuazione e la verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

Misura e monitoraggio delle prestazioni, infortuni e incidenti:

La Società definisce:

- Ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni;
- Ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";

- Le modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione sugli infortuni/incidenti occorsi;
- Ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

Misura e monitoraggio delle prestazioni - Altri dati (diversi da infortuni e incidenti):

Una disposizione organizzativa a tal fine adottata e attuata definisce ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l'uso di indicatori) per:

- I dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
- I dati riguardanti la sicurezza degli impianti (es. Apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici);
- Altri dati diversi da infortuni e incidenti (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi insorti) al fine di identificare le aree a maggior rischio

La società costantemente approva il controllo di procedure atte ad implementare eventuali mancanze al fine di monitorare ogni attività sensibile all'interno dell'azienda.

Attività di Audit

E' adottata una procedura che prevede l'espletamento di attività periodiche di verifica dell'efficienza e dell'efficacia del sistema di gestione della sicurezza e definisce:

- I ruoli, responsabilità e modalità operative, nonché la tempistica per la programmazione dell'attività (piano di audit formalizzato);
- Le competenze necessarie per il personale coinvolto nell'effettuazione dell'attività di audit, nel rispetto del principio di indipendenza dell'auditor;
- Le modalità di gestione degli audit;
- Le modalità di individuazione e applicazione di azioni correttive in caso di scostamenti rispetto a quanto prescritto dalla normativa applicabile;
- Le modalità di verifica in merito all'attuazione e all'efficacia di tali azioni correttive;
- Le modalità di comunicazione dei risultati degli audit alla Direzione aziendale.

Attività di Riesame

E' prevista una disposizione organizzativa che prevede l'espletamento del processo di riesame in ordine all'efficienza ed efficacia del sistema aziendale di salute, sicurezza e igiene e che definisce:

- Ruoli, responsabilità e modalità operative del processo di riesame;
- Analisi delle risultanze dei report di audit ottenuti;
- Analisi dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento precedentemente definite;
- Individuazione di eventuali azioni correttive o di miglioramento da intraprendere;
- Tracciabilità delle relative attività.

Vengono di seguito individuati i documenti del sistema di gestione integrato che integrano e specificano i protocolli generali e specifici con riferimento alle aree sensibili.

Documentazione del SGI QASS applicabile

- Manuale Gestione Aziendale QAS
- Organigramma
- Mansionario
- Politica Aziendale Integrata
- Tabella Obiettivi
- Analisi contesto

Procedure del SGI QASS applicabili

- Vedi elenco procedure

Istruzioni del SGI QASS applicabili

- Vedi elenco istruzioni

2.4. Parte speciale D - Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Ricettazione (articolo 648 del codice penale)

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale.

Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per "acquisto" dovrebbe intendersi l'effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine "ricevere" starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per "occultamento" dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, proveniente dal delitto, dopo averlo ricevuto

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale)

L'art. 648-bis c.p. sanziona chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Segue, nel terzo comma dell'articolo in esame, un richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 che estende il provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere fraposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il "trasferimento" consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le "operazioni" idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Come sopra visto, al delitto si ricollegano un'aggravante e un'attenuante. L'aggravante è ravvisata nei confronti di chi compie il reato esercitando un'attività professionale della quale, quindi, abusa.

L'attenuante attiene al reato presupposto e tiene conto dell'esigenza di ridurre una pena edittale molto pesante in casi in cui, in sostanza, si riciclano utilità e si ostacola l'identificazione di proventi che conseguono a delitti non gravi.

Discussa è la realizzabilità del reato di riciclaggio mediante omissione. Sul punto, è stato sostenuto che la condotta omissiva potrebbe rientrare nell'ambito della fattispecie di riciclaggio in forza dell'art. 40, secondo comma, c.p. secondo il quale "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo".

Ulteriore questione riguarda la possibilità o meno che i reati fiscali possano essere annoverati nella categoria dei reati-presupposto. La compatibilità dei reati tributari quali reato-presupposto del riciclaggio è sostenuta almeno da una parte della dottrina.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale)

L'art. 648-ter c.p. sanziona la condotta di "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta, espressa dall'inciso "impiega in attività economiche o finanziarie", consente due rilievi.

Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo, dall'altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo "impiegare" la cui accezione è per certo più ampia rispetto al termine "investire", che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di "usare comunque".

Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza

l'aspetto intellettuale (es.: costituzione di uno studio medico); non naturalmente quando essa si accompagna ad una struttura di tipo imprenditoriale (per esempio il denaro di illecita provenienza è impiegato nella costruzione e attrezzatura di una clinica privata). Esclusi i profili sic et simpliciter professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. Inoltre la funzione integrativa e, per così dire residuale dell'illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltretutto, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis.

Autoriciclaggio (art.648 ter1 del codice penale)

Il reato in oggetto punisce con la pena della reclusione da due a otto anni e con la pena della multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 la condotta di colui il quale impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità derivanti da delitto non colposo che lo stesso ha commesso o concorso a commettere.

Ciò a condizione che la condotta sia idonea a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita della provvista.

Le suddette pene si applicano anche quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. (associazione di stampo mafioso) o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di stampo mafioso.

Vi è una differenziazione di pena (da 1 a 4 anni di reclusione), invece, nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo -meno grave- che è punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Di contro, un esimente a tale reato è prevista nel caso in cui il denaro, i beni, e le altre utilità derivanti dal reato vengano destinati al mero godimento o utilizzo del reo, in quanto non è punibile la condotta posta in essere da chi ha operato per creare una utilità in denaro destinata al mero godimento personale e non al riutilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Si tratta di un reato proprio a struttura mono-soggettiva mentre il riciclaggio e l'impiego sono reati a struttura plurisoggettiva.

Il reato in esame può essere integrato solo da chi ha commesso o concorso a commettere il delitto che ha generato "denaro, beni o altra utilità". Fuori da questa ipotesi la condotta sarà riconducibile alla ricettazione, riciclaggio o all'impiego.

*Il reato presupposto dell'autoriciclaggio deve essere un delitto non colposo, **per cui un qualsiasi delitto doloso suscettibile di produrre profitto.***

La condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali: 1) sostituzione, 2) trasferimento, 3) impiego in attività economiche o finanziarie.

*Nel concetto di **sostituzione del denaro**, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa rientrano tutte le attività dirette alla "ripulitura" del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato.*

La sostituzione può essere realizzata nei modi più diversi ad esempio mediante il cambio di denaro in contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro. Sul punto è intervenuta la Cassazione penale, sezione V, con la sentenza 5.2.2007 n. 19288, ad avviso della quale “la sostituzione implica la consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso, sicché il reato integrato con tale modalità si consuma solo con il perfezionamento della sostituzione e dunque con la restituzione dei capitali illeciti riciclati a colui che li aveva “movimentati”.

*Il **trasferimento** è una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all’altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e dell’effettiva destinazione. Lo spostamento dei proventi del delitto in un altro patrimonio deve avvenire nell’identica composizione quantitativa e qualitativa, altrimenti vi sarebbe sostituzione. In tale direzione si è orientata la Cassazione Penale, con la sentenza 2009 n. 47375, secondo cui “integra la fattispecie criminosa di riciclaggio “mediato” il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da uno ad altro conto corrente diversamente intestato ed acceso presso differente istituto di credito”.*

*Per **impiego** si intende ogni utilizzazione dei capitali illeciti in attività economiche o finanziarie; trattasi di un concetto più ampio di quello di investimento con la conseguenza che viene considerato integrato il reato anche quando l’utilità proveniente da reato sia indiretta, come nell’ottenimento di crediti elargiti grazie alla costituzione di garanzie effettuata con illeciti proventi. La norma prevede un inasprimento della pena allorquando i fatti sono commessi nell’esercizio di una attività bancaria o finanziaria o di “altra attività professionale”.*

*La locuzione presente nella norma “**in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa**” implica che non ogni impiego sostituzione o trasferimento delle risorse derivanti dal delitto costituisca condotta penalmente rilevante.*

Si esclude che le condotte di “mera utilizzazione e di godimento personale” possano integrare un fatto di autoriciclaggio.

Ai fini 231 le sanzioni pecuniarie dell’ente sono:

da 200 a 800 quote o, per i casi più gravi – vale a dire nell’evenienza in cui il denaro, i beni o altre utilità provengano da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo a cinque anni – da 400 a 1000 quote. Da un minimo di euro 51.600,00 ad un massimo di euro 1.549.000,00.

Art.512-bis. (Trasferimento fraudolento di valori).

L’art. 25-octies.1 del D. Lgs. n. 231/2001 ha ampliato la responsabilità amministrativa dell’ente all’ipotesi di reato integrata dalla seguente condotta: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di

documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni".

2.4.1. Attività individuate come sensibili

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare l'attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-octies del d.lgs.231/2001:

1. Gestione degli aspetti finanziari dell'attività (incassi e pagamenti);
2. Modalità di selezione e gestione dei fornitori di beni, servizi e incarichi professionali (tra cui consulenze professionali, manutenzioni, contratti di agenzia, ecc.);
3. Conduzione delle attività di sponsorizzazione svolte al fine di promuovere o migliorare l'immagine aziendale.

Con riferimento al nuovo reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648ter1 c.p. inserito all'art. 25 octies del Dlgs 231/2001 in vigore dal 1.1.2015 la Società in difetto di precise ed univoche indicazioni dottrinali, giurisprudenziali e di best practice, ha privilegiato un approccio prudentiale, volto ad estendere la mappatura dei processi sensibili con riferimento anche ai reati base dell'autoriciclaggio, ovvero a quei delitti non colposi da cui derivano il denaro, i proventi o le altre utilità successivamente autoriciclati da parte dello stesso autore. Nell'ambito dell'attività di risk assessment, la Società ha deciso di considerare quali reati base dell'autoriciclaggio, i reati tributari di cui al d.lgs n. 74/2000.

Invece con riferimento a quelle fattispecie di reato non colpose già ricomprese nel catalogo dei reati presupposto del dlgs 231/2001 che potrebbero potenzialmente costituire reati base del delitto di autoriciclaggio (in quanto potrebbero derivarne denaro, proventi o altre utilità), alcune di esse vengono già prese in considerazione nei risk assessment condotti anche in passato dalla Società, in materia di reati contro la pubblica amministrazione, reati societari, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati ambientali ai quali integralmente si rimanda.

Pertanto con riferimento specifico al reato di autoriciclaggio, si sono identificati come potenzialmente a rischio i seguenti processi sensibili:

1. *Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna;*
2. *Selezione e gestione dei fornitori di beni e di servizi;*
3. *Gestione dei pagamenti;*
4. *Gestione degli incassi;*
5. *Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati*
6. *Gestione rapporti infragruppo;*
7. *Gestione fiscalità;*
8. *Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.*

2.4.2. Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, i

protocolli specifici di seguito elencati.

I protocolli specifici, relativi ai delitti di cui all'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001, sono essenzialmente finalizzati a gestire il c.d. "rischio controparte".

Il "rischio controparte" è ravvisabile in tutti quei casi in cui la società ha rapporti con soggetti esposti a possibile commissione dei delitti in oggetto.

Attività implicanti gestione delle risorse finanziarie

La procedura che regola le attività che implicano gestione di risorse finanziarie prevede, anche attraverso un contratto opportunamente definito con fornitori di servizi finanziari:

- Restrizioni all'impiego di contanti e divieti di utilizzo di strumenti finanziari al portatore per ogni operazione di pagamento, incasso, trasferimento o impiego di fondi, nonché di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio con intestazione anonima o fittizia;
- Obblighi di effettuare le operazioni sopra indicate con operatori finanziari abilitati e muniti di presidi manuali, informatici e/o telematici idonei a prevenire i fenomeni di riciclaggio.

Approvvigionamento di beni o servizi

La procedura di riferimento individua:

- In sede di selezione, la determinazione dei requisiti minimi delle offerte e i criteri per la loro valutazione e comparazione, da definirsi prima della ricezione delle stesse;
- In sede di valutazione, l'identificazione di un organo responsabile della stessa;
- In sede di gestione del contratto: l'identificazione di un organo responsabile della stessa e, in relazione al sistema di deleghe interno, l'autorizzazione da parte di diverso organo, dotato dei necessari poteri, in caso di modifica o rinnovo del contratto

Servizi di investimento

La procedura prevede:

- La preventiva verifica dei presupposti di carattere strategico, economico, finanziario e di attuabilità della proposta di investimento finanziario;
- La verifica dei requisiti di onorabilità / professionalità del partner commerciale / finanziario;
- L'identificazione di un organo responsabile delle trattative e della negoziazione degli accordi, nonché di un diverso organo che verifichi la conformità degli stessi alla proposta di investimento autorizzata;
- L'autorizzazione dell'organo che ha autorizzato l'investimento in caso di modifica o rinnovo del contratto autorizzato.

Rapporti con fornitori / contrattisti

La procedura prevede:

- La definizione di ruoli e responsabilità nella fase di qualifica e valutazione;
- In caso di appalto, l'obbligo di tener conto anche dei requisiti generali e di onorabilità, nonché dei requisiti tecnico-professionali, compresi quelli posti dalla normativa in materia di ambiente, salute e

sicurezza;

- La verifica della rispondenza dei beni / servizi forniti con le specifiche di acquisto e con le migliori tecnologie disponibili in materia di ambiente, salute e sicurezza.

Documentazione del SGI QASS applicabile

- Manuale Gestione Aziendale QAS
- Organigramma
- Mansionario
- Politica Aziendale Integrata
- Tabella Obiettivi
- Analisi contesto

Procedure del SGI QASS applicabili

- Vedi elenco procedure

Istruzioni del SGI QASS applicabili

- Vedi elenco istruzioni

2.5. Parte speciale E - Reati in materia ambientale

Le fattispecie prese in considerazione dal legislatore comunitario riguardano:

- a) Gli scarichi, l'emissione e l'immissione illeciti di sostanze e radiazioni ionizzanti;
- b) La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, nonché il controllo sui siti di smaltimento dopo la loro chiusura;
- c) La spedizione di rifiuti;
- d) L'esercizio di impianti pericolosi;
- e) La produzione, lavorazione, trattamento, uso, conservazione, deposito, trasporto, importazione, esportazione e smaltimento di materiali nucleari ed altre sostanze radioattive;
- f) L'uccisione, la istruzione, il possesso e il prelievo di specie animali e vegetali protette;
- g) Il commercio di esemplari di specie animali o vegetali protette;
- h) Il deterioramento di habitat all'interno di siti protetti;
- i) La produzione, importazione, esportazione ed immissione sul mercato di sostanze che riducono lo strato di ozono.

Infine, le direttive comunitarie impongono altresì di qualificare penalmente anche i comportamenti di favoreggiamento od istigazione a commettere intenzionalmente le condotte sopra descritte.

Nel recepire la direttiva, il legislatore delegato, per configurare le ipotesi di responsabilità degli enti per illeciti ambientali, ha selezionato alcune figure di reato già previste dall'ordinamento penale, nonché quelle introdotte all'uopo dalla novella (e cioè quelle di cui agli artt. 727-bis e 733-bis cod. pen.) e ritenute corrispondere al catalogo richiamato dalla normativa sovranazionale.

E' stato così inserito all'art. 25-undecies del d. lgs. n. 231/2001 un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende, oltre a quelle di nuovo conio già menzionate, le seguenti fattispecie:

- a) Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. A) e b), d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione

- della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- b) Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150); falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3- bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150);
- c) Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n.549);
- d) Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, d. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202); sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, d. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).
- e) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- f) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.).

Per effetto della conversione in legge del D.L. "Terra dei Fuochi" n. 116 del 08 agosto 2025 (avvenuta con legge n. 147 del 3 ottobre 2025) il legislatore ha apportato rilevanti interventi innovativi al codice penale, al codice di procedura penale, al cd. Testo Unico dell'Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006) ed ha, al contempo, introdotto sostanziali modifiche al D. Lgs. n. 231/2001, che riguardano sia il novero delle fattispecie-presupposto, sia le sanzioni applicabili in caso di illeciti in materia di rifiuti e violazioni incidenti sul diritto penale dell'ambiente. Finalità dell'importante novella normativa è quella di «assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. Terra dei fuochi».

La linea caratterizzante degli interventi è rappresentata, per un verso, dall'ampliamento dell'elenco delle condotte (anche colpose) penalmente punibili e, per altro verso, dal deciso inasprimento del trattamento sanzionatorio pecuniario nonché dal rafforzamento delle misure – a seconda dei casi, preventive o interdittive - a carico degli autori dei reati, dei titolari o responsabili dell'attività imprenditoriale e delle stesse imprese, al ricorrere dei presupposti che danno luogo a responsabilità amministrativa degli enti.

Ne discende la ristrutturazione del quadro complessivo delle fattispecie-presupposto contemplate nell'ambito dell'art. 25-undecies D. Lgs. n. 231/2001, come di seguito sinteticamente illustrato.

Reati-presupposto previsti nel Codice Penale

Art. 452-bis. Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità,

anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Art. 452-quater. Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 452-quinquies. Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;*

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Art. 452-septies. Impedimento del controllo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-octies. Circostanze aggravanti

La norma prevede l'aumento delle pene previste qualora sia accertata l'esistenza di una associazione per delinquere o di un'associazione di tipo mafioso con la finalità di commettere i delitti in materia ambientale contemplati nel Codice penale o, comunque, di acquisire, gestire o controllare attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Art. 452-terdecies. Omessa bonifica

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Art. 452-quaterdecies. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

L'autore del reato è, altresì, soggetto all'applicazione delle pene accessorie interdittive, alla condanna a ripristinare lo stato dell'ambiente e alla confisca delle cose utilizzate per commettere il fatto o che costituiscono prodotto o profitto della condotta.

Reati-presupposto previsti nel Testo Unico dell'Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006)

Art. 255-bis. Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari

La norma sanziona chiunque, in violazione delle prescrizioni vigenti, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi, oppure li immette nelle acque superficiali o sotterranee. È stabilita la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati o, comunque, sulle strade di accesso a detti siti e relative pertinenze.

Se l'abbandono o il deposito di rifiuti vengono compiuti con utilizzo di veicoli a motore, il conducente è soggetto alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi.

Vengono, inoltre, puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi anche i titolari e i responsabili dell'impresa che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee.

Art. 255-ter. Abbandono di rifiuti pericolosi

Qualora la condotta di abbandono o deposito o immissione in acque superficiali o sotterranee riguardi rifiuti pericolosi, le pene sono più elevate (reclusione da uno a cinque anni).

Uno specifico trattamento sanzionatorio (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) opera nei casi in cui:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Anche la presente fattispecie delittuosa implica l'applicazione di pene a carico dei titolari e responsabili di imprese che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee (reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi; nei casi più gravi – esposizione a pericolo per l'incolumità o la vita, commissione in siti contaminati - la pena è aumentata da due anni a sei anni e sei mesi).

Art. 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

La disposizione è notevolmente articolata e, in via di estrema sintesi, punisce:

- chiunque effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro; se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni). Il trattamento sanzionatorio è inasprito (reclusione da uno a cinque anni, aumentata – da due anni a sei anni e sei mesi – se i fatti riguardano rifiuti pericolosi) quando:

› dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

› il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze;

- chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata (reclusione da uno a cinque anni; reclusione da

un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; le pene sono più elevate in caso di esposizione a pericolo per la vita o l'incolumità di persone o di compromissione dell'ambiente ovvero in siti contaminati);

- colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, non osservi le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o arresto fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato);

- chiunque effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti (arresto da sei mesi a due anni o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro);

- chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro).

Art. 256-bis. Combustione illecita di rifiuti

Le condotte che integrano la presente fattispecie sono analiticamente descritte dalla norma, che, in estrema sintesi, sanziona:

- chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata (reclusione da due a cinque anni; se i rifiuti sono pericolosi, reclusione da tre a sei anni; in ogni caso il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento delle spese per la bonifica);

- colui che abbandona rifiuti in funzione della successiva combustione illecita degli stessi (è previsto il medesimo trattamento punitivo di cui al punto precedente);

- colui che opera la combustione di rifiuti qualora ne derivi pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione delle acque o dell'aria, di porzioni estese del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna oppure con commissione del fatto in siti contaminati (reclusione da tre anni e sei mesi fino - nei casi più gravi a sette anni; ulteriore incremento è applicato se dalla condotta segue l'incendio o se i fatti avvengono in territori interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti).

È prevista la confisca dei mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato.

Art. 257. Bonifica dei siti

La disposizione è intesa alla repressione dei comportamenti inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se l'autore non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (arresto da sei mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato; le pene sono aumentate se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose). Sono inoltre sanzionati i casi di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 del Testo Unico dell'Ambiente (arresto da tre mesi a un anno o ammenda da mille euro a ventiseimila euro).

Art. 258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

La disposizione ha ad oggetto molteplici comportamenti contrari agli obblighi afferenti alla comunicazione e

rendicontazione delle attività di trattamento e gestione dei rifiuti. Tra gli altri, sono destinatari della presente disposizione:

- le imprese che effettuano operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ove nonché i produttori di rifiuti pericolosi o non pericolosi, ove non effettuino la comunicazione prescritta dalle normative vigenti ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto (cui si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro);*
- colui che omette di tenere, ovvero tiene in modo incompleto, il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1 Testo Unico dell'Ambiente (sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro; in caso di rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è elevata dal minimo di diecimila euro al massimo di trentamila euro e, nei casi più gravi, si applica la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore);*
- chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 Testo Unico dell'Ambiente o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti (sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro);*
- chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 Testo Unico dell'Ambiente o senza i documenti sostitutivi ivi previsti (reclusione da uno a tre anni);*
- chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto (reclusione da uno a tre anni);*
- nei casi di cui ai commi precedenti, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, Testo Unico dell'Ambiente o del formulario di cui all'articolo 193 Testo Unico dell'Ambiente;*
- i soggetti di cui all'articolo 220, comma 2 Testo Unico dell'Ambiente (operanti nel settore degli imballaggi e rifiuti di imballaggi) che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto (sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro);*
- chi, con un'azione od omissione, viola diverse disposizioni di cui al disposto 258 Testo Unico dell'Ambiente, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, anche in tempi diversi (sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio);*
- coloro che omettano o effettuino irregolarmente l'iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis Testo Unico dell'Ambiente (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) (sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi; da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi, salve ulteriori previsioni sanzionatorie).*

Art. 259. Spedizione illegale di rifiuti

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 259-bis. Aggravante dell'attività di impresa

È da evidenziare la scelta legislativa di aggravare il trattamento sanzionatorio laddove talune delle condotte vietate siano ascrivibili ad esercenti attività imprenditoriali: in particolare, le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 Testo Unico dell'Ambiente subiscono l'aumento "secco" di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

Art. 259-ter. Delitti colposi in materia di rifiuti

Ferma restando l'illiceità espressamente prevista in caso di violazione colposa, se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 Testo Unico dell'Ambiente è commesso per colpa, le pene previste sono diminuite da un terzo a due terzi.

Articolo 260-bis. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Ulteriore articolata previsione riguarda le violazioni afferenti al sistema di tracciabilità cd. SISTRI (ad oggi sostituito dal sistema RENTRI, al quale d'ora innanzi deve intendersi riferito ogni disposto che riguardava il cd. SISTRI). Riassuntivamente, sono destinatari dell'apparato sanzionatorio:

- i soggetti obbligati che, nei termini stabiliti, omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti cd. SISTRI di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) Testo Unico dell'Ambiente (sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro se i rifiuti sono pericolosi);

- i soggetti obbligati che omettono, nei termini stabiliti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti cd. SISTRI (sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro, che è elevata, in caso di rifiuti pericolosi, da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro);

- chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - area movimentazione, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, oppure altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento (sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro).

Va evidenziato che, qualora le condotte sopra descritte siano riferibili a rifiuti pericolosi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile, ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore.

Altre previsioni riguardano:

- *i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incumbenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti cd. SISTRI (sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento; da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila in caso di rifiuti pericolosi);*
- *colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (il trattamento è parificato a quello stabilito per la falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico: reclusione fino a due anni);*
- *il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda cd. SISTRI – area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro; reclusione fino a due anni se è accertato il trasporto di rifiuti pericolosi);*
- *colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (il trattamento è parificato a quello stabilito per la falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico: reclusione fino a due anni);*
- *il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda cd. SISTRI - area movimentazione fraudolentemente alterata (reclusione commisurata secondo la cornice edittale risultante dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 codice penale, aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi).*

Articolo 260-ter. Sanzioni amministrative accessorie. Confisca

La norma elenca i casi in cui, all'accertamento delle violazioni relative al cd. SISTRI (ora sistema cd. RENTRI), consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti, nonché le ipotesi di applicazione della confisca del mezzo.

Apparato sanzionatorio stabilito nel D. Lgs. n. 231/2001. Cenni sulle misure di prevenzione

A seguito della profonda riforma apportata dalla legge n. 147 del 3 ottobre 2025 (di conversione del D.L. cd. "Terra dei Fuochi"), l'art. 25-undecies è ora caratterizzato da un generale e considerevole aumento delle quote delle sanzioni pecuniarie applicate alle persone giuridiche; è, altresì, ampliato l'elenco dei reati cui consegue l'applicazione di misure interdittive. A titolo esemplificativo:

- *il minimo edittale in caso di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) è raddoppiato a 400 quote; il massimo della pena pecuniaria è fissato a 600 quote, mentre le sanzioni interdittive possono essere comminate fino a due anni;*
- *nell'ipotesi di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) la cornice edittale è inasprita di circa un terzo nel minimo e nel massimo (da 600 a 900 quote), con possibile applicazione di sanzioni interdittive fino a due anni;*

- *in caso di impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) la pena pecuniaria può essere comminata fino a 250 quote;*
- *per la violazione di omessa bonifica-ripristino (art. 452-terdecies c.p.) da 400 a 800 quote;*
- *l'abbandono di rifiuti può comportare l'esazione da 350 a 450 quote (nell'ipotesi di rifiuti non pericolosi nei casi particolari di cui all'art. 255-bis Testo Unico dell'Ambiente) e da 400 a 550 quote, salvo incremento fino a 750 quote nelle ipotesi aggravate (se i rifiuti sono pericolosi: art. 255-ter Testo Unico dell'Ambiente);*
- *la gestione abusiva di rifiuti (art. 256 Testo Unico dell'Ambiente) è caratterizzata da una cornice edittale che, da un minimo di 300 quote, può essere modulato fino al massimo di 600 quote (qualora si tratti di rifiuti pericolosi);*
- *in caso di discarica abusiva di rifiuti l'intervallo è compreso tra 400 quote e 750 quote (se si tratta di materiali pericolosi) (art. 256 Testo Unico dell'Ambiente);*
- *la miscelazione non consentita e il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti pericolosi (contemplate nei c. 5-6 dell'art. 256 Testo Unico dell'Ambiente) sono sanzionate da un minimo di 150 ad un massimo di 250 quote;*
- *per la combustione illecita di rifiuti l'intervallo sanzionatorio vede il minimo in 200 quote ed il massimo, nei casi più gravi di rifiuti pericolosi, fissato in 1.000 quote, con possibilità di graduazione entro tali limiti a seconda delle differenti condotte accertate (art. 256-bis Testo Unico dell'Ambiente);*
- *la spedizione illegale di rifiuti (art. 259 Testo Unico dell'Ambiente) è sanzionata da 300 a 450 quote.*

Tutte le violazioni in materia di rifiuti, sopra menzionate, comportano altresì l'applicazione delle sanzioni interdittive temporanee di cui all'art. 9, comma 2 D. Lgs. n. 231/2001.

La novella legislativa commina, poi, la definitiva interdizione dell'esercizio dell'attività qualora sia accertato che l'impresa, o una sua unità organizzativa, è stabilmente impiegata allo scopo unico o prevalente di consentire, o agevolare, la realizzazione delle fattispecie, ritenute maggiormente gravi, di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.), gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256 Testo Unico dell'Ambiente), combustione illecita di rifiuti (articolo 256-bis Testo Unico dell'Ambiente), spedizione illegale di rifiuti (articolo 259 Testo Unico dell'Ambiente).

L'accresciuta severità della "risposta" dell'ordinamento dinanzi agli illeciti in esame è espressa, inoltre, mediante interventi sul codice delle leggi antimafia: in particolare, viene esteso il novero dei reati per i quali sono applicabili le misure di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende (art. 34 D. Lgs. n. 159/2011) e del controllo giudiziario delle aziende (art. 34-bis D. Lgs. n. 159/2011): inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.); abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter Testo Unico dell'Ambiente); attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 Testo Unico dell'Ambiente); combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis Testo Unico dell'Ambiente); spedizione illecita transfrontaliera di rifiuti (art. 259 Testo Unico dell'Ambiente).

2.5.1. Attività individuate come sensibili

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 undecies del d.lgs 231/2011, *così come modificato dalla legge n. 68/2015.*

Qui di seguito sono elencate le attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia ambientale:

- 1) Servizi di bonifica ambientale
- 2) Rimozione materiali contenenti amianto e sostanze pericolose
- 3) Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento commercio ed intermediazione dei rifiuti
- 4) Scarichi acque reflue industriali
- 5) Emissioni in atmosfera
- 6) Impiego di sostanze nocive per lo strato di ozono

Principi generali di condotta e di comportamento e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo.

Il presente paragrafo illustra le regole generali di condotta e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che unitamente ai principi generali sanciti nel codice etico e nel presente modello e ai principi specifici sanciti in materia ambientale dall'Azienda, dovranno essere seguiti dai destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel paragrafo precedente.

Tutti i dipendenti e collaboratori della Società, inclusi i consulenti e gli appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza, sono tenuti a:

- a) *Rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme /linee guide in materia di tutela ambientale nelle aree elencate nel paragrafo precedente;*
- b) *Rispettare i principi generali di condotta e comportamento e i principi specifici formulati nel presente modello e nel codice etico;*
- c) *Promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi al fine di assicurare gli adempimenti in materia di tutela ambientale;*
- d) *Adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare le regole di condotta specificate nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia ambientale, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in fase di richiesta ed ottenimento di autorizzazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;*
- e) *Promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, con particolare riferimento a quanto previsto dalle procedure misure di prevenzione e protezione in materia ambientale;*
- f) *Partecipare attivamente ai corsi di formazione;*
- g) *Astenersi dall'abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo o nel suolo;*
- h) *Astenersi dall'immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque*

superficiali o sotterranee;

i) *Astenersi dall'effettuare emissioni nocive nell'aria.*

Previsione di clausole risolutive espresse

La funzione preposta agli acquisti inserisce nel contratto di subappalto di lavori, forniture e servizi le seguenti clausole risolutive espresse per le ipotesi di mancato rispetto degli impegni assunti in tema di correttezza nella gestione ambientale.

Controllo delle prestazioni in cantiere

La funzione tecnica, preposta ai controlli, decide l'accettazione delle prestazioni in cantiere e dà evidenza dei controlli effettuati, con particolare riferimento a quelli relativi al rispetto da parte del subappaltatore delle prescrizioni di sicurezza ed ambientali applicabili; il documento di registrazione dei controlli viene successivamente inoltrato alla funzione acquisti per la prosecuzione del processo.

Il Capocantiere, in quanto preposto alle attività connesse alla realizzazione dei lavori/opere, incluso il rispetto della legislazione ambientale, deve:

- attuare le misure di prevenzione degli impatti ambientali definite dal Direttore Tecnico
- evidenziare eventuali carenze in materia di prevenzione degli impatti ambientali, intervenendo direttamente per carenze meramente esecutive
- vigilare sul rispetto delle norme di prevenzione degli impatti ambientali da parte dei lavoratori
- vigilare sulla efficienza degli apprestamenti, delle attrezzature e dei macchinari

Aggiornamenti normativi

Deve essere identificata una funzione che garantisca la conoscenza e la disponibilità della legislazione e normativa (nazionale, regionale e comunale) applicabile in materia di ambiente. In presenza di modifiche che hanno impatto sulla attività dell'organizzazione, la stessa dovrà provvedere ad aggiornare i documenti di analisi in materia ambientale.

2.5.2. Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate oltre ai protocolli generali sono stati individuati anche i protocolli specifici.

Politica Aziendale Integrata

- Viene formalmente approvata dalla direzione aziendale;
- Contiene l'impegno della società a essere conforme con le vigenti leggi in materia di salvaguardia ambientale;
- È adeguatamente diffusa ai dipendenti e alle parti interessate;
- Viene periodicamente riesaminata per assicurare che i principi e gli obiettivi in essa indicati siano appropriati e adeguati rispetto ai rischi presenti nell'organizzazione aziendale.

Gestione delle spese

Con riferimento alle spese in materia di salvaguardia ambientale, la Società definisce:

- Ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione e documentazione delle spese;
- Le modalità di definizione e approvazione del budget di spesa;
- Le modalità di rendicontazione delle spese;
- La tracciabilità delle attività effettuate.

Piani Annuali e Pluriennali:

Il Piano degli Investimenti in materia di salvaguardia ambientale, approvato dagli organi societari competenti:

- Individua i soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento);
- È comunicato al personale interessato al fine di garantirne una adeguata comprensione.

Prescrizioni

La Società definisce:

- Ruoli e responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in tema di salvaguardia ambientale;
- I criteri e modalità da adottarsi per la comunicazione degli aggiornamenti alle aree interessate.

Norme e documentazione del sistema di gestione

La Società definisce:

- **Verifica di conformità legislativa annuale;**
- Ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione integrato (es. Manuale, procedure, istruzioni di lavoro) in coerenza con la politica e le linee guida aziendali;
- Le modalità di gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di archiviazione/protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità/verificabilità).

Sistema di deleghe

Il sistema di deleghe deve prevedere che il soggetto delegato:

- Disponga di poteri decisionali coerenti con le deleghe conferite;
- Disponga di poteri di spesa adeguati al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia delle funzioni delegate;
- Sia tenuto alla rendicontazione dell'attività, con modalità atte a garantire un'adeguata vigilanza senza interferenze
- Risulti da atto scritto recante data certa ed accettata dal delegato per iscritto.

Affidamento compiti

E' prevista una disposizione organizzativa che, ove necessario e con riferimento ai compiti specifici conferiti, individua i criteri e le modalità definite per l'affidamento dei compiti ai lavoratori in tema di salvaguardia ambientale, in particolare:

- Definisce ruoli, responsabilità e criteri di affidamento dei compiti ai lavoratori in tema ambientale;
- Definisce le misure organizzative per la partecipazione delle funzioni preposte nella definizione di compiti ai lavoratori;
- Prevede la definizione di check list mirate con elenchi di compiti critici e/o di processi ad impatto sull'ambiente.

Organizzazione e Responsabilità - Datore di Lavoro

- Specifiche disposizioni organizzative provvedono all'individuazione della figura datoriale in considerazione della struttura organizzativa con i relativi poteri e obblighi.

Organizzazione e Responsabilità - Incaricati emergenze

Una disposizione organizzativa disciplina l'attività dei lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi, primo soccorso previsti ai sensi della normativa vigente.

In particolare:

- E' prevista una formale designazione degli stessi;
- Sono definiti, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure (es. Pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, specifiche competenze, ecc.);
- E' prevista la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- E' prevista la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte degli incaricati.
- Prevede, laddove necessario, esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

Analisi Ambientale - Documento

- Il documento di analisi ambientale e la conseguente documentazione è redatto in stretta osservanza delle disposizioni vigenti, in applicazione dei più elevati criteri di competenza, esperienza e professionalità specifica e sulla base di una accurata ed esaustiva analisi della realtà operativa e organizzativa aziendale.

Il documento di Analisi Ambientale contiene, quanto meno:

- L'identificazione degli aspetti ambientali e valutazione della loro significatività in funzione degli impatti ambientali diretti e indiretti
- Ruoli, responsabilità, modalità operative, criteri e periodicità per la redazione e l'aggiornamento dei documenti di identificazione e valutazione:
- Il procedimento di valutazione, con la specifica individuazione dei criteri adottati;
- Gli aspetti ambientali in funzione delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in situazioni di emergenza e di incidenti e della loro significatività in funzione degli impatti ambientali diretti e indiretti ad essi connessi (in base anche al contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti autorizzativi previsti);
- Gli aspetti ambientali rilevanti nelle attività concretamente rese nei confronti dei Clienti;
- Le misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali conseguenti alla valutazione della significatività degli aspetti ambientali.

Gestione delle emergenze

E' prevista una disposizione organizzativa per la gestione delle emergenze, atta a mitigarne gli effetti interni, nel rispetto della salvaguardia ambientale, in particolare:

- Definisce ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzarne gli effetti;
- Definisce le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- Definisce le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso;
- Regola i rapporti con i soggetti pubblici (es. Vigili del fuoco) che si rendessero necessari per la gestione delle emergenze;
- Individua i provvedimenti atti a evitare rischi per la salvaguardia ambientale;
- Definisce le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- Definisce l'aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze.

Consultazione e comunicazione:

L'Organizzazione mantiene un canale continuo di comunicazione per diffondere al personale le informazioni pertinenti alla gestione ambientale.

L'obiettivo è far nascere e mantenere relazioni dirette tra tutti i collaboratori d'ogni livello, allo scopo di favorire eventuali suggerimenti per una migliore gestione del sistema.

Le comunicazioni interne possono essere gestite mediante:

- Comunicazione scritta consegnata a mano;
- Posta elettronica;
- Comunicazione scritta affissa in bacheca;
- Cartelle/dati disposti su server con accesso in lettura agli utenti.

Oggetto della comunicazione interna sono:

- Definizione delle date degli Audit Interni e di parte terza;
- Convocazione di personale per riunioni e/o formazione;
- Aggiornamenti legislativi cogenti e tecnici;
- Risultati e prestazioni del SdG;
- Modifiche al SdG;
- Politica;
- Obiettivi, traguardi e programmi;
- Organigramma;
- Non Conformità;
- Quasi Incidenti;
- Reclami Cliente e parti esterne interessate;
- Richiami / elogi al personale dipendente;
- Ordini di Servizio.

Diffusione delle informazioni:

- L'Organizzazione ha deciso di non comunicare all'esterno relativamente ai propri aspetti ambientali significativi, in quanto dall'Analisi Ambientale potrebbero evincersi dati sensibili dell'Organizzazione; tale comunicazione avverrà solo su espressa richiesta delle parti esterne mediante trasmissione di un estratto di tale documento.
- La comunicazione con i Clienti avviene attraverso le procedure stabilite dagli stessi in riferimento allo stabilimento e/o zona di lavoro.

Formazione, sensibilizzazione e competenze:

La Società adotta misure di formazione ed addestramento del personale in materia di ambiente, definendo in particolare:

- Ruoli, responsabilità e modalità di erogazione della formazione dei lavoratori su rischi, pericoli, misure, procedure, ruoli e istruzioni d'uso;
- I criteri di erogazione della formazione ed addestramento a ciascun lavoratore (es. Alla costituzione del rapporto di lavoro o all'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, trasferimento o cambiamento di mansioni, ecc.);
- L'ambito, i contenuti e le modalità della formazione ed addestramento in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa, secondo le indicazioni contenute nella normativa vigente;
- I tempi di erogazione della formazione ed addestramento ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un piano di formazione su base annuale).

Rapporti con fornitori e contrattisti - Qualifica:

E' prevista una disposizione organizzativa che definisce modalità di qualifica dei fornitori, in particolare:

- Definisce ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica / valutazione / classificazione;
- Prevede che si tenga conto dei risultati della verifica sia con riferimento ai requisiti di carattere generale e morale, sia con riferimento ai requisiti tecnico-professionali degli appaltatori e dei subappaltatori, anche in relazione alle autorizzazioni necessarie in base alla normativa in materia ambientale;
- Prevede che si tenga conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di ambiente;
- [Classifica i fornitori sulla base dei requisiti esg.](#)

Rapporti con fornitori e contrattisti

- E' prevista una disposizione organizzativa che identifica ruoli, responsabilità e modalità di inserimento di clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto della normativa ambientale applicabile, nonché del monitoraggio sul rispetto delle stesse.

Autorizzazioni e iscrizioni ambientali

E' prevista una disposizione organizzativa che definisce le attività di ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni ambientali in conformità alla normativa vigente, al fine di attuare le prescrizioni in esse contenute. In particolare, saranno identificati ruoli, responsabilità e modalità di:

- Verifica della necessità di richiesta di nuova autorizzazione e/o iscrizione o di modifica di quelle esistenti;
- Monitoraggio delle tempistiche per l'ottenimento del rinnovo delle autorizzazioni e/o iscrizioni esistenti;
- Predisposizione della documentazione prevista dall'iter autorizzativo (es.: studi di impatto ambientale, valutazione di incidenza, idoneità tecnica dei mezzi impiegati, idonee garanzie finanziarie);
- Comunicazione alle funzioni interessate dell'ottenimento dell'autorizzazione e/o iscrizione;
- Tracciabilità dell'iter autorizzativo e dei dati raccolti sino alla comunicazione del relativo esito.

Gestione degli asset contenenti sostanze lesive dell'ozono

E' prevista una disposizione organizzativa che disciplina la modalità di manutenzione / ispezione degli eventuali asset aziendali contenenti sostanze lesive dell'ozono, in particolare al fine:

- Del censimento degli asset interessati e della definizione del piano di controlli manutentivi o della cessazione di utilizzo o della dismissione, in linea con la normativa vigente;
- Delle verifiche periodiche di rispetto del piano e di attivazione di misure correttive.

Misura e monitoraggio delle prestazioni ambientali

E' prevista una disposizione organizzativa che identifica ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di:

- Identificazione delle diverse tipologie di acque reflue (assimilate alle domestiche, meteoriche, industriali e industriali contenenti sostanze pericolose) e delle diverse tipologie di emissione (convogliate e/o diffuse);
- Identificazione e aggiornamento dei punti di scarico / emissione e dei punti di campionamento;
- Definizione del programma di campionamenti e delle analisi di scarichi / emissioni in linea con le prescrizioni autorizzative e la normativa vigente;
- Monitoraggio dei dati relativi scarichi / emissioni, compresi i certificati dettagliati di analisi e campionamenti effettuati.

Trattamento dei superamenti dei valori limite e azioni correttive

E' prevista una disposizione organizzativa che definisce ruoli, responsabilità, modalità e criteri per lo svolgimento di attività di:

- Investigazione interna sui superamenti rilevati da determinazioni analitiche su scarichi / emissioni;
- Adozione di misure tecniche alternative o supplementari o di misure procedurali a fine correttivo.

Attività di Audit

E' adottata una procedura che prevede l'espletamento di attività periodiche di verifica dell'efficienza e dell'efficacia del sistema di gestione integrato e definisce:

- I ruoli, responsabilità e modalità operative, nonché la tempistica per la programmazione dell'attività (piano di audit formalizzato);
- Le competenze necessarie per il personale coinvolto nell'effettuazione dell'attività di audit, nel rispetto del principio di indipendenza dell'auditor;
- Le modalità di gestione degli audit;
- Le modalità di individuazione e applicazione di azioni correttive in caso di scostamenti rispetto a quanto prescritto dalla normativa applicabile;
- Le modalità di verifica in merito all'attuazione e all'efficacia di tali azioni correttive;
- Le modalità di comunicazione dei risultati degli audit alla Direzione aziendale.

Attività di Riesame

E' prevista una disposizione organizzativa che prevede l'espletamento del processo di riesame in ordine all'efficienza ed efficacia del sistema aziendale integrato e che definisce:

- Ruoli, responsabilità e modalità operative del processo di riesame;

- Analisi delle risultanze dei report di audit ottenuti;
- Analisi dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento precedentemente definite;
- Individuazione di eventuali azioni correttive o di miglioramento da intraprendere;
- Tracciabilità delle relative attività.

Procedure operative e amministrative

E' prevista una disposizione organizzativa che definisce ruoli, responsabilità, modalità e criteri per la gestione dell'attività di bonifica dei siti contaminati, che preveda, in caso di evento potenzialmente in grado di contaminare suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee:

- L'identificazione degli elementi che facciano presumere una potenziale contaminazione (attuale o storica), al fine dell'avvio delle necessarie attività di comunicazione, messa in sicurezza e/o bonifica;
- La comunicazione alle autorità competenti con indicazione delle misure di prevenzione messe in opera, in linea con le previsioni della normativa vigente;
- La definizione e il monitoraggio delle procedure operative e amministrative al fine di predisporre la documentazione da presentare alle autorità competenti, nel rispetto della normativa vigente;
- La stretta osservanza che gli interventi di bonifica avvengano in conformità del progetto approvato;
- La predisposizione della documentazione da presentare alle autorità competenti al termine dell'intervento ai fini del rilascio del certificato di avvenuta bonifica.

Organizzazione e responsabilità

Con riferimento al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, la procedura:

- Prevede una formale designazione del delegato;
- Definisce requisiti specifici che caratterizzano la figura, in linea con la normativa vigente (es.: pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi formativi, specifiche competenze);
- Stabilisce la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico.

Gestione dei rifiuti

La procedura definisce ruoli, responsabilità, modalità e criteri per:

- L'identificazione, la caratterizzazione (redazione dei certificati di analisi), la classificazione e la registrazione dei rifiuti;
- La verifica in merito alla correttezza, rispetto ai dati dei certificati di analisi, di quelli registrati e utilizzati in fase di trasporto;
- La verifica della correttezza della scheda di movimentazione rifiuti con i dati e le informazioni inserite nel sistema;
- Individuare i criteri di identificazione e separazione dei rifiuti al fine di impedirne la miscelazione di rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità ovvero dei rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi, con sostanze o altri materiali;
- Individuare i criteri per la scelta e realizzazione delle aree adibite a deposito rifiuti;
- L'identificazione delle relative aree;

- La raccolta per categorie omogenee e l'identificazione dei rifiuti ammessi all'area deposito;
- L'avvio delle azioni di recupero o smaltimento in linea con la periodicità e al raggiungimento dei limiti indicati dalla normativa vigente;
- L'ottenimento della preventiva autorizzazione amministrativa in caso di deposito di rifiuti con caratteristiche, anche temporali o quantitative, diverse da quelle previste per il deposito temporaneo;
- La verifica delle autorizzazioni o iscrizioni dei soggetti terzi incaricati al servizio di intermediazione, trasporto e smaltimento / recupero;
- Lo svolgimento di attività di monitoraggio e vigilanza nelle aree aziendali o in gestione ove vengano depositati i rifiuti.

Vengono di seguito individuati i documenti del sistema di gestione integrato che integrano e specificano i protocolli generali e specifici con riferimento alle aree sensibili.

Documentazione del SGI QASS applicabile

- Manuale Gestione Aziendale QAS
- Organigramma
- Mansionario
- Politica Aziendale Integrata
- Tabella Obiettivi
- Analisi contesto

Procedure del SGI QASS applicabili

- Vedi elenco procedure

Istruzioni del SGI QASS applicabili

- Vedi elenco istruzioni

2.6. Parte speciale F - Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall'art. 22 D. Lgs. n. 286/1998, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000 per ogni lavoratore impiegato. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà: (a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; (b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; (c) se i lavoratori occupati sono sottoposti ad altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis codice penale.

L'art. 30 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (nuovo Codice antimafia) ha apportato modifiche all'art. 25 duodecies del D. Lgs. n. 231/2001, operando un rinvio all'art. 12, commi 3 - 3bis - 3ter - 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione clandestina) che comporta l'introduzione di una nuova fattispecie di reato-presupposto suscettibile di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è sanzionata la condotta di chi, in violazione del Testo Unico sull'immigrazione clandestina, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato oppure compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato (o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente) (art. 12, comma 1 Testo Unico).

La pena è più grave nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive (art. 12, comma 3 Testo Unico).

La pena è, altresì, aumentata se ricorrono congiuntamente due o più delle ipotesi sopra specificate (art. 12, comma 3 bis Testo Unico).

Ulteriore inasprimento è previsto qualora i fatti: a) siano commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardino l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) siano commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto (art. 12, comma 3 ter Testo Unico).

La norma incriminatrice punisce inoltre chi, fuori dei casi previsti in precedenza, e sempreché il fatto non costituisca più grave reato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o comunque nell'ambito delle attività vietate dalla norma stessa, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione del Testo Unico. La pena è in tal caso aumentata qualora il fatto sia commesso in concorso da due o più persone oppure riguardi la permanenza di cinque o più persone (art. 12, comma 5 Testo Unico).

Per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 211/2025, è stata prevista una nuova fattispecie di reato, integrata nel caso in cui i fatti di cui all'art. 12, comma 1 Testo Unico siano commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate. In tale caso, la pena è aumentata (art. 12, comma 1-bis Testo Unico).

Con riferimento a detta ultima fattispecie incriminatrice, il D. Lgs. n. 231/2001 istituisce la sanzione pecuniaria da determinarsi nella percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato; nel caso in cui non sia possibile il fatturato globale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nella misura da euro 1 milione sino a euro 8 milioni (art. 25-octies.2).

Sanzioni a carico dell'ente

L'art. 25 duodecies del D. Lgs. n. 231/2001 istituisce a carico della società sanzioni pecuniarie di variabile intensità (da 400 a 1000 quote nei casi di cui ai commi 3 - 3bis - 3ter del sopra citato art. 12; da 100 a 200 quote nel caso di cui al comma 5), oltre alle misure interdittive (sospensione o revoca di autorizzazioni, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni o finanziamenti, divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a 1 anno.

2.6.1. Attività individuate come sensibili

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- 1) Selezione e assunzione del personale

2.6.2. Il sistema dei controlli

La procedura prevede che, a complemento delle ulteriori prescrizioni contemplate dalla legge:

- Al momento dell'assunzione del personale straniero (stipula del primo contratto di lavoro o eventuale proroga / rinnovo), la funzione competente effettuerà verifiche in merito al possesso da parte del lavoratore di permesso di soggiorno regolare e in corso di validità; di tali verifiche verrà conservato riscontro tracciabile;
- Il candidato, pur se già positivamente selezionato, non potrà essere assunto se privo di regolare permesso di soggiorno;
- Nel corso del rapporto, la funzione competente monitorerà periodicamente, nell'ambito delle informazioni legittimamente acquisibili presso gli uffici competenti, la permanenza delle condizioni di validità del permesso di soggiorno;

- In caso di permesso di soggiorno avente durata temporanea, l'assunzione verrà approvata dalla direzione aziendale e specificamente motivata; in tal caso la durata del rapporto di lavoro non potrà essere contrattualmente superiore alla durata del permesso di soggiorno;
- Nel caso che precede, eventuali rinnovi o proroghe del rapporto saranno possibili esclusivamente in caso di positivo rinnovo del permesso di soggiorno, e per durata corrispondente.

In relazione alla novella normativa contenuta nel Nuovo Codice Antimafia, oltre ai quattro Protocolli Generali e Speciali già adottati in riferimento alla prevenzione dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, si ritiene opportuna l'applicazione dell'ulteriore seguente Protocollo.

Attività della funzione preposta alla gestione delle risorse umane

La funzione preposta informa periodicamente l'Organismo di Vigilanza, nel rispetto della normativa sulla Privacy, sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività relative al processo di gestione delle risorse umane.

La funzione preposta comunica immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga significativa alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicandone la motivazione e ogni eventuale anomalia significativa riscontrata.

Vengono di seguito individuati i documenti del sistema di gestione integrato che integrano e specificano i protocolli generali e specifici con riferimento alle aree sensibili.

Documentazione del SGI QASS applicabile

- Manuale Gestione Aziendale QAS
- Organigramma
- Mansionario
- Politica Aziendale Integrata
- Tabella Obiettivi
- Analisi contesto

Procedure del SGI QASS applicabili

- Vedi elenco procedure

Istruzioni del SGI QASS applicabili

- Vedi elenco istruzioni

2.7. Parte Speciale G - Reati Tributari

Art. 25-quinquiesdecies in relazione ai reati di cui agli artt. 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 10 quater - 11 - 12 ter D. Lgs. n. 74/2000

Le attività sensibili sono:

- processo di approvvigionamento, con particolare riferimento alla valutazione e selezione dei fornitori, alla formulazione delle richieste di acquisto, alla emissione dell'ordine di acquisto, alla effettuazione delle prestazioni oggetto di approvvigionamento, al ricevimento e alla contabilizzazione della fatturazione passiva, al pagamento e alla contabilizzazione dello stesso
- processo commerciale e gestione commesse, con riguardo a: valutazione delle opportunità commerciali, predisposizione dell'offerta, stipula del contratto, gestione della commessa, fatturazione attiva e contabilizzazione;
- processo finanziario, in particolare riferito alla gestione delle risorse e della liquidità;
- processo amministrativo, per le attività di redazione di documentazione, tenuta delle scritture contabili, redazione del bilancio;
- processo di gestione delle risorse umane, in riferimento alle attività di formazione del personale, di gestione amministrativa.

*

2.7.1. Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 - Disposizioni urgenti in materia fiscale, così come modificato dalla legge di conversione del 19 dicembre 2019, n. 157, ha ampliato il D. Lgs. 231/2001 ad una nuova famiglia di reati presupposto: i Reati Tributari, che trovano collocazione nella norma, di nuova introduzione, di cui all'art. 25-quinquiesdecies.

Per mezzo della nuova norma acquisiscono rilievo, ai fini di un'eventuale affermazione di responsabilità amministrativa in capo all'ente, le fattispecie delittuose in materia di dichiarazioni istituite dal D. Lgs. n. 74/2000, di seguito precisate.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Risponde del reato qualsiasi contribuente, che al fine di evitare il pagamento delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto, e avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle predette dichiarazioni elementi passivi fittizi (per tal modo attestando falsamente il diritto a dedurre voci di spesa dalla base imponibile o ad effettuare detrazioni dell'imposta).

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o i documenti risultano registrati nelle scritture contabili obbligatorie oppure sono comunque detenuti al fine usarne come prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

La norma non differenzia tra operazioni inesistenti sul piano oggettivo e quelle che tali siano sotto il profilo del soggetto cui vengono riferite. Né richiede il superamento di soglie di punibilità, trovando applicazione qualunque sia l'ammontare dell'imposta evaso.

E' invece richiesto il dolo specifico, ovvero sia il perseguimento della finalità di evasione, che deve concorrere con la volontà di compiere l'evento tipico (presentazione della dichiarazione). Peraltro, secondo un orientamento della giurisprudenza per la punibilità del fatto il dolo potrebbe essere anche soltanto eventuale

e consistere, quindi, nella accettazione del rischio che la presentazione della dichiarazione, comprensiva di documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA (Cassazione, Sez. 3, 19/06/2018 n. 52411).

Sul versante della sanzione, il fatto è ritenuto di maggiore gravità - e come tale comporta pene più elevate - al superamento della soglia di Euro 100.000 di false fatturazioni.

Quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi superi Euro 200.000 è prevista l'applicabilità della confisca cd. per sproporzione (e del sequestro cautelare prodromico alla stessa) nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) ex art. 444 c.p.p. (art. 12 ter D. Lgs. n. 74/2000).

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Al di fuori dei casi sopra previsti, costituisce altresì reato il comportamento finalizzato all'evasione dei tributi e consistente nell'indicare, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi attivi di valore inferiore rispetto a quello effettivo oppure elementi passivi, o crediti, o ritenute fittizie, e ciò mediante il compimento di operazioni simulate quanto all'oggetto o al/ai soggetto/i oppure avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti che siano idonei ad ostacolare l'accertamento del fatto e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria. Presupposto per l'integrazione della fattispecie è il superamento di determinate soglie di gravità quali, congiuntamente: *(i)* imposta evasa superiore a Euro 30.000; *(ii)* totale sottratto all'imposizione superiore al 5% degli elementi attivi complessivamente indicati in dichiarazione o comunque superiore a Euro 1.500.000 o, in alternativa, ammontare complessivo degli elementi fittizi indicati in diminuzione dell'imposta superiore al 5% dell'imposta stessa o in ogni caso a Euro 30.000.

Si avvale di documenti falsi colui che registra tali documenti nelle scritture contabili obbligatorie o detiene gli stessi a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione.

Mentre nella ipotesi descritta nel paragrafo precedente si presuppone l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nel caso ora in esame si punisce l'impiego di altri e diversi mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'attività accertativa dell'Amministrazione e il raggiungimento della soglia di punibilità: la natura dell'operazione non muta, è invece diverso il modo in cui la stessa è documentata (Cassazione, Sez. 3, 11/04/2017, n. 38185). Il reato si articola in due fasi: la compilazione e presentazione della dichiarazione mendace e, prima di essa, il compimento di un'attività ingannatoria prodromica. Se quest'ultima è posta a essere da soggetti terzi (ad esempio professionisti esterni che rilascino infedeli certificazioni tributarie), si richiede che il contribuente ne abbia consapevolezza (Cassazione, Sez. 3, 15/02/2019, n. 15500).

In sede di condanna o di definizione del patteggiamento di cui all'art. 444 c.p.p., è prevista la confisca cd. per sproporzione ove l'imposta evasa sia superiore a Euro 100.000.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Integra la fattispecie la condotta di chi emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e ciò al fine di consentire ad altri di evadere l'imposta sui redditi o sul valore aggiunto.

Non è richiesto che la finalità di consentire ad altri l'evasione dell'imposta sia necessariamente l'unica, sicché la fattispecie è integrata anche quando tale finalità concorra con lo scopo di profitto personale

(Cassazione, Sez. 3, 24/05/2019, n. 39316). D'altra parte si tratta di reato istantaneo, che si consuma con l'emissione della fattura oppure, qualora si verificano più episodi nel medesimo periodo di imposta, al momento dell'emissione dell'ultima di esse: è pertanto irrilevante che il documento sia effettivamente pervenuto al destinatario o che lo stesso ne abbia realmente fatto uso (Cassazione, Sez. 3, 05/07/2018, n. 47459).

Anche in questo caso, la pena è inasprita qualora l'importo indicato nella fattura o nella documentazione sia superiore a Euro 100.000 nel periodo di imposta considerato. Qualora tale importo superi Euro 200.000 sarà attuabile la misura della confisca nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (art. 12 ter D. Lgs. n. 74/2000).

Occultamento o distruzione di documenti contabili

Oltre alle pene previste per l'autore del fatto, l'ente incorre in responsabilità ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 qualora siano stati occultate o distrutte, in tutto o in parte, le scritture contabili (o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione), in modo da non consentire la ricostruzione di redditi o del volume d'affari.

Come nei casi precedenti, rileva la circostanza che la condotta sia tenuta al fine di rendere possibile alla società, o ad altri, di evadere l'imposta sui redditi o sul valore aggiunto.

Si tratta di ipotesi di applicazione residuale, operante quindi nei casi in cui il fatto non costituisca più grave reato.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

La condotta delittuosa è, in questo caso, quella di chi - sempre a scopo di evadere imposte sui redditi o sul valore aggiunto o interessi e sanzioni amministrative sempre afferenti tali tributi di ammontare complessivamente superiore a Euro 50.000 - (a) aliena simulatamente beni propri o altrui, determinando pertanto l'apparenza di un trasferimento ad altri in realtà inesistente, oppure (b) compie altri atti fraudolenti idonei a rendere inefficace, in tutto o in parte, una procedura di riscossione coattiva intrapresa dall'Amministrazione Finanziaria.

Rientra inoltre nella fattispecie, ed è autonomamente sanzionata, la condotta di colui che, avendo presentato domanda di transazione fiscale e con la finalità di ottenere - per sé o per altri - il pagamento parziale dei tributi e degli accessori, indichi nella inerente documentazione elementi attivi di ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a Euro 50.000.

Si è ritenuto che il profitto del reato consista non tanto nell'importo delle imposte evase, quanto nell'entità della riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio posto a garanzia nei confronti dell'Amministrazione che agisce per il recupero dei tributi non pagati.

In caso di condanna o applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è prevista la confisca cd. per sproporzione ove l'importo delle imposte, degli interessi e degli accessori evasi superi Euro 100.000 (nell'ipotesi sub (a)) oppure ove gli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o i fittizi elementi passivi superino Euro 200.000 (nell'ipotesi sub (b)).

Apparato sanzionatorio

L'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001 prevede a carico dell'ente l'applicazione della sanzione pecuniaria, commisurata variamente alla natura e alla gravità del reato e, in ogni caso, incrementabile di un terzo qualora la commissione del fatto abbia procurato all'ente stesso profitti di rilevante entità. Le sanzioni-base sono le seguenti:

- dichiarazione fraudolenta mediante impiego di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: fino a 500 quote o, nel caso meno grave, fino a 400 quote;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: fino a 500 quote;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: fino a 500 quote o, nel caso meno grave, fino a 400 quote;
- occultamento o distruzione di documenti contabili: fino a 400 quote;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: fino a 400 quote.

L'art. 19 del medesimo D. Lgs. n. 231/2001 stabilisce a carico dell'ente anche l'applicazione della confisca - diretta - del prezzo o profitto dell'attività criminosa (o - per equivalente - di beni di valore corrispondente).

Sono inoltre comminabili le seguenti sanzioni interdittive (art. 25 quinquiesdecies, ultimo comma):

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Vi è altresì da evidenziare che - a seguito delle modifiche apportate ai Reati Tributari dal D.L. n. 124/2019 - le pene per l'autore del fatto sono state generalmente inasprite; in alcuni casi, sono invece state ridotte le soglie di punibilità, così da assoggettare alla norma penale comportamenti in precedenza non iscritti nel novero dei fatti perseguibili.

L'inasprimento delle pene comporta che, nel corso delle indagini su ipotesi di reato relative ai principali delitti fiscali (fra i quali tutti quelli considerati reati presupposto ex D. Lgs. n. 231/2001), sia consentito al Pubblico Ministero disporre l'effettuazione di intercettazioni ai sensi dell'art. 266 c.p.p., trattandosi di reati non colposi con pena massima superiore a 5 anni (eccezion fatta per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, laddove le intercettazioni saranno consentite solo al ricorrere della fattispecie aggravata, punita con la reclusione da un anno a sei anni).

Per completezza si segnala che la normativa in materia di reati tributari dispone a carico dell'autore persona fisica, in caso di condanna o patteggiamento ex art. 444 c.p.p., la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, o, se ciò non è possibile, dei beni di cui il responsabile ha comunque la disponibilità e fino a concorrenza del profitto o del prezzo (art. 12 bis D. Lgs. n. 74/2000).

Al ricorrere delle particolari fattispecie delittuose che sono state in precedenza via via specificate, potrà poi essere disposta la più grave confisca cd. per sproporzione o allargata di cui all'art. 240 bis c.p.p., avente ad oggetto denaro, beni o altre utilità di cui la persona fisica condannata non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposizione di altra persona, risulti avere la titolarità o disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o alla propria attività economica. Il soggetto condannato non può, a tali fini, giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.

*

Modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 75/2020 ed apparato sanzionatorio

Il già citato D. Lgs. n. 75, emanato il 14/07/2020 e destinato ad entrare in vigore dal 30/07/2020, è intervenuto, oltre che sui reati contro la Pubblica Amministrazione, anche in relazione alle violazioni di natura tributaria di rilievo transnazionale.

1. Prima della riforma in esame, l'art. 6 del D. Lgs. n. 74/2000 escludeva la punibilità di condotte integranti mero tentativo di illecito con riferimento alle fattispecie di: dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti (art. 2), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), dichiarazione infedele (art. 4). A decorrere dal 30/07/2020, per contro, saranno punibili anche i delitti tentati laddove gli atti diretti a commettere le violazioni previste dalle appena citate disposizioni di legge siano compiuti anche nel territorio di altro Stato dell'Unione Europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro.

2. Ai fini che qui interessano, l'innovazione principale si è estrinsecata nell'aggiornamento dell'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001 con conseguente ampliamento delle condotte che possono determinare la responsabilità amministrativa dell'ente-società, ciò a seguito dell'introduzione del comma 1-bis sotto riportato:

«1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- b) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote».*

Perché le nuove fattispecie assumano rilevanza ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 è richiesto dalla norma che i fatti siano commessi (i) nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e (ii) con la specifica finalità di evadere l'IVA per importi complessivamente non inferiori a 10 milioni di euro.

Ricorrendo tali condizioni, sono sanzionati i seguenti reati-presupposto:

A) Dichiarazione infedele

Fuori dei casi che integrano altre fattispecie delittuose, è punito chiunque, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali elementi attivi di ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, se l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti ad

imposizione è superiore al 10% dell'ammontare degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, a Euro 2 milioni.

Non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri applicati sono stati comunque indicati nel bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Non danno inoltre luogo a punibilità le violazioni che differiscono da quelle corrette in misura inferiore al 10 per cento.

B) Omessa dichiarazione

E' sanzionato chiunque, essendovi obbligato ed al fine di evadere il versamento dell'imposta sul valore aggiunta, non presenta una delle dichiarazioni relative a detta imposta.

C) Indebita compensazione

La condotta incriminata è quella di chiunque non versi le somme dovute utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti ovvero crediti inesistenti per importi annui superiori a 50mila euro.

*

2.7.2. Il Sistema dei Controlli

Anche alla luce delle buone pratiche indicate di associazioni di categoria maggiormente rappresentative (ANCE, Confindustria), sono stati individuati i seguenti Protocolli Specifici, che mirano a contrastare sia eventuali irregolarità direttamente incidenti sul piano della fiscalità, sia comportamenti prodromici e potenzialmente costituenti il presupposto per la commissione di successivi illeciti tributari.

Rimane in ogni caso fermo l'obbligo di dare applicazione anche ai quattro Protocolli Generali enunciati nelle pagine che precedono.

Sistema di qualificazione dei fornitori

Il vertice aziendale decide e formalizza le modalità per la valutazione e la qualificazione dei fornitori, che può essere effettuata predisponendo uno specifico Elenco di Fornitori Qualificati oppure di volta in volta al momento della richiesta di offerta al fornitore, in ogni caso prima della stipula di ciascun ordine/contratto di fornitura/subappalto.

Dichiarazione di operare secondo comportamenti etici

La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori accerta che gli stessi, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dichiarino di operare nel rispetto di tutte le norme applicabili e secondo comportamenti etici e nel rispetto del D. Lgs. n. 231/2001.

Tale dichiarazione dovrebbe essere acquisita anche da parte degli operatori aderenti ad accordi di collaborazione o partnership (ad esempio, associazioni temporanee di imprese).

Subappalti

In caso di subappalti di attività in ambiti esposti ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (per quanto qui di interesse sono tali, ex art. 1, comma 53 Legge n. 190/2012 come novellato dall'art. 4bis del D.L. n. 23/2020, le attività di: servizi ambientali - quali trasporto di materiali a discarica per conto terzi, trasporto anche transfrontaliero e smaltimento rifiuti per conto terzi, trattamento, risanamento bonifica -, estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, noli a caldo, autotrasporto per conto terzi, guardiania dei cantieri), prima della stipula di contratti di subappalto la funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori:

- verifica la presenza del potenziale subappaltatore nella *white list* predisposta dalla Prefettura competente, ove esistente;
- richiede al subappaltatore la documentazione comprovante la regolarità contributiva (DURC) e il regolare versamento delle ritenute (cd. DURC Fiscale o documentazione sostitutiva prevista per legge).

Clausole risolutive

I modelli contrattuali contengono clausole che stabiliscano la risoluzione di diritto del rapporto qualora il fornitore sia raggiunto da informative interdittive ai sensi della legislazione antimafia.

Richiesta di Offerta

Per forniture/servizi di importo superiore ad una soglia determinata, la funzione preposta agli acquisti seleziona un numero minimo di fornitori ai quali far pervenire la Richiesta di Offerta e controlla che gli importi offerti siano congruenti ai valori medi di mercato.

Ricevimento dei materiali o delle prestazioni

La funzione tecnica preposta decide l'accettazione delle forniture e delle prestazioni e dà evidenza dei controlli effettuati; il documento di registrazione dei controlli (insieme all'eventuale documento di trasporto o al SAL) viene successivamente inoltrato alla funzione acquisti per la prosecuzione del processo. Tali controlli includono la verifica della congruenza con il capitolato.

Correttezza del regime IVA applicato al contratto

La funzione preposta all'approvvigionamento, con il supporto della funzione amministrativa, deve verificare la correttezza del regime e dell'aliquota IVA previsti dal contratto di fornitura/subappalto in fase di stipula, con particolare riferimento ai casi nei quali sia prevista l'applicazione di un regime agevolato.

Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione

La funzione preposta contabilizza la fattura passiva dopo averne accertato la veridicità ed avere effettuato i controlli formali e sostanziali necessari (in particolare per i subappalti: la presenza della documentazione afferente la regolarità dei versamenti contributivi, assistenziali - DURC - e delle ritenute - DURC Fiscale o documentazione equipollente ai sensi di legge); dà inoltre evidenza del controllo e del suo esito.

Modalità di gestione delle risorse finanziarie

La funzione amministrativa preposta, prima di effettuare il pagamento, effettua il controllo delle fatture di eventuali intermediari e/o agenti, verificando la congruità tra le eventuali provvigioni pagate e quelle medie di mercato nell'area/attività di riferimento.

Pagamento e contabilizzazione

La funzione previamente delegata ad autorizzare il pagamento firma il mandato, con obbligo di effettuazione del pagamento stesso nelle diverse forme previste dall'impresa (ricevuta bancaria, bonifico, assegno bancario, etc., escluso il pagamento per contanti). Tale funzione è diversa da quella che ha firmato l'Ordine di acquisto.

Fatturazione passiva e contabilizzazione

La funzione responsabile dell'amministrazione crea e custodisce una raccolta di registrazioni che documentino l'esistenza dei documenti giustificativi di ogni pagamento.

Obblighi di informazione sul processo di approvvigionamento

La funzione preposta deve periodicamente informare l'Organismo di Vigilanza sugli aspetti significativi afferenti le attività del processo di approvvigionamento. Ha inoltre l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga rilevante alle procedure emanate, che sia decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicandone la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata.

Responsabile commerciale della singola Offerta al cliente

Il Responsabile Commerciale decide se assumere direttamente ovvero se conferire ad un addetto commerciale la responsabilità della predisposizione e del riesame della singola Offerta al committente, lasciando registrazione di tale decisione.

Responsabile dell'istruttoria tecnica della singola Offerta

Il Responsabile Tecnico decide se assumere direttamente ovvero se conferire ad un funzionario tecnico la responsabilità dell'istruttoria tecnica della gara o dell'Offerta, e, nel secondo caso, lascia registrazione di tale decisione.

Aggiudicazione e stipula del contratto

Il Responsabile di funzione garantisce lo svolgimento di attività di controllo gerarchico sull'attività commerciale affidata ai collaboratori, con particolare riferimento ai casi di presenza degli stessi distribuita sul territorio.

Definizione dei prezzi

Il vertice aziendale e/o il Responsabile della commessa elabora una prima ipotesi dei prezzi delle prestazioni da effettuare al cliente e ne dà riscontro formale in uno specifico documento da conservare nel fascicolo di

commessa unitamente agli altri documenti che hanno portato alla determinazione dei prezzi.

Riscontro formale della trattativa con il cliente

Il Responsabile Commerciale, o altra funzione da questo espressamente delegata per iscritto, conduce la trattativa con il cliente e lascia documentazione dell'esito della stessa.

Correttezza del regime IVA applicato al contratto

La funzione preposta all'attività commerciale e alla gestione delle commesse - abitualmente il Responsabile Commerciale, con il supporto della funzione amministrativa - deve verificare ed accertare la correttezza del regime e dell'aliquota IVA previsti dal contratto di appalto/subappalto in fase di stipula, con particolare riferimento ai casi nei quali sia prevista l'applicazione di un regime agevolato.

Attività della funzione commerciale

La funzione preposta informa periodicamente l'Organismo di Vigilanza sugli aspetti significativi afferenti le attività relative al processo commerciale e di gestione commesse. Comunica inoltre immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga significativa alle procedure di processo, che sia decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicandone la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata.

Attività della funzione tecnica

La funzione preposta informa periodicamente l'Organismo di Vigilanza sugli aspetti significativi afferenti le attività relative al processo commerciale e di gestione commesse. Comunica inoltre immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga significativa alle procedure di processo, che sia decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicandone la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata.

Controllo valore incassato ed emissione fattura attiva

La funzione amministrativa preposta, ottenuto il documento giustificativo (SAL firmato dal Direttore Lavori, certificato di pagamento, etc.), controlla la regolarità formale dello stesso, nonché la regolarità formale e sostanziale del valore incassato e procede tempestivamente all'emissione della fattura attiva, alla sua contabilizzazione e alla trasmissione al cliente.

Controllo valore incassato ed emissione fattura attiva - Varianti

La funzione amministrativa preposta, ottenuto il valore comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo delle Varianti, accompagnato dal preventivo approvato e dall'ulteriore documentazione giustificativa, ne controlla la regolarità formale e sostanziale e procede tempestivamente all'emissione della fattura attiva, alla sua contabilizzazione e all'inoltro al cliente.

Fatturazione attiva e contabilizzazione

La funzione responsabile della gestione di commessa crea e custodisce, per singola commessa e/o cantiere, una raccolta di registrazioni che documentino l'esistenza dei documenti giustificativi di ogni incasso.

Emissione Nota di accredito ed autorizzazione al pagamento

La funzione amministrativa preposta, qualora il cliente rinunci all'esecuzione delle prestazioni dopo il versamento di importi a titolo di acconto, deve emettere regolare Nota di accredito, contabilizzarla e farla pervenire al cliente, assieme all'assegno o al bonifico per l'importo reso.

Documentazione giustificativa degli incassi

La funzione preposta accerta, per ogni incasso, l'esistenza dell'idonea documentazione giustificativa.

Operazioni di verifica degli incassi

La funzione amministrazione e finanza accerta costantemente la corretta contabilizzazione e l'effettivo versamento nei fondi dell'impresa di tutti i valori ricevuti, nonché la regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile e giustificativa afferente agli incassi.

Operazioni di verifica dei pagamenti

La funzione amministrazione e finanza si accerta costantemente dell'efficienza e della regolarità delle operazioni di verifica effettuate sulle casse con riferimento agli adempimenti formali, di legge e contabili, nonché della regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile e giustificativa afferente ai pagamenti.

Riconciliazioni bancarie

La funzione preposta accerta che siano effettuate periodiche riconciliazioni bancarie; tale attività deve essere svolta, salvo comprovati motivi di deroga da motivare per iscritto, da funzione diversa rispetto a quella che ha operato sui rapporti bancari e provveduto a contabilizzazione.

Limitazioni all'uso del contante

La funzione amministrazione e finanza assicura che pagamenti ed incassi di importo superiore alla soglia stabilita dalla normativa vigente non vengano effettuati per contanti o utilizzando titoli al portatore oppure conti correnti o rapporti bancari aventi intestazione fittizia.

Flussi finanziari da e per l'estero

La funzione preposta assicura un regime approfondito dei controlli su eventuali flussi finanziari da e per l'estero.

Attività della funzione finanziaria

La funzione preposta informa periodicamente l'Organismo di Vigilanza sugli aspetti significativi afferenti le attività relative al processo finanziario. Comunica inoltre immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni

deroga significativa alle procedure di processo, che sia decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicandone la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata.

Redazione dei documenti

La funzione amministrativa responsabile verifica che il Responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni necessarie per la predisposizione del bilancio (quale la Situazione Interna Lavori di commessa) sottoscriva le informazioni trasmesse.

Operazioni di rappresentazione contabile

Le operazioni di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nel bilancio, nelle relazioni e nell'ulteriore documentazione sono effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza.

Il Responsabile della funzione amministrazione e finanza controlla periodicamente l'accuratezza, tempestività e conformità ai predetti principi di registrazioni, comunicazioni etc.

Operazioni di natura straordinaria

Le operazioni che incidono sul capitale sociale o di natura straordinaria sono sottoposte e approvate dal vertice aziendale, richiedono il motivato parere del Collegio Sindacale e, ai fini di registrazione contabile, sono verificate dall'Organo amministrativo in merito a completezza, inerenza e correttezza della documentazione giustificativa a supporto.

Controllo dei documenti

Il vertice aziendale si accerta che la redazione dei vari documenti avvenga nel rispetto del principio della separazione funzionale e della contrapposizione operativa tra chi redige le situazioni contabili, le proiezioni, etc. e chi ne effettua il controllo.

La funzione amministrativa responsabile garantisce comunque che per ogni registrazione contabile esista un documento adeguatamente verificato.

Gestione dei rapporti con il Revisore

La funzione amministrativa preposta ai rapporti con il Revisore incaricato della certificazione di bilancio definisce:

- specifiche modalità per la trasmissione e comunicazione dei dati al Revisore che svolge l'attività di verifica, garantendo a quest'ultimo la possibilità di contattare senza limitazioni il personale dell'impresa, qualora ritenuto opportuno;
- modalità procedurali idonee a garantire correttezza e veridicità dei documenti sottoposti a controllo.

La funzione amministrativa preposta controlla altresì la documentazione redatta dal Revisore nello svolgimento della propria attività e comunica al vertice aziendale ogni eventuale errore, omissione o potenziale inventiera rappresentazione riscontrata.

Poste valutative del bilancio

Il vertice aziendale, sentito il parere delle funzioni preposte, decide i valori delle poste valutative del conto economico e dello stato patrimoniale sulla base di riscontri oggettivi e documentati, nel rispetto dei criteri di prudenza, veridicità e trasparenza, dandone riscontro esaustivo nella nota integrativa.

Il vertice aziendale garantisce ai soci la complessiva veridicità e correttezza del progetto di bilancio da approvare e la sua rispondenza ai requisiti di legge.

Redazione del bilancio

Dovrà essere attuata una procedura operativa uniforme per la redazione dei bilanci di esercizio, tenendo conto dei protocolli di prevenzione dei reati tributari richiamati in precedenza. In ogni caso il vertice aziendale deve identificare la funzione specificamente responsabile per la corretta predisposizione del bilancio di esercizio.

Adempimenti fiscali e contributivi

Dovrà essere attuata una procedura operativa uniforme per il rispetto degli adempimenti fiscali e contributivi, tenendo conto anche dei protocolli di prevenzione dei reati tributari richiamati in precedenza.

In ogni caso il vertice aziendale deve identificare la funzione specificamente responsabile per il rispetto di tutti gli adempimenti fiscali.

Attività della funzione amministrativa

La funzione preposta informa periodicamente l'Organismo di Vigilanza sugli aspetti significativi afferenti le attività relative al processo amministrativo. Comunica inoltre immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga significativa alle procedure di processo, che sia decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicandone la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata.

Informazione e formazione per l'applicazione del Modello

Il vertice aziendale e/o la funzione preposta dà ampia diffusione del D. Lgs. 231/01 a tutti i dipendenti e collaboratori dell'impresa, accertando che gli stessi siano a conoscenza del Codice etico previsto dalla Società, nonché degli altri strumenti individuati dalla legge e fatti propri dall'impresa (Organismo di Vigilanza; Modello di organizzazione, gestione e controllo; Sistema disciplinare).

Sono a tal fine previste l'organizzazione e l'erogazione di corsi specifici per tutto il personale sulle tematiche dell'etica e la consegna della documentazione di riferimento, ripetendo la formazione ogniqualvolta siano apportate modifiche significative alla legislazione o agli strumenti predisposti dalla società.

Pagamento delle retribuzioni e delle trasferte

La funzione preposta alla gestione delle risorse umane adotta ed utilizza specifiche modalità atte a disciplinare:

- l'erogazione delle retribuzioni al fine di evitare il pagamento di somme non autorizzate o non dovute;
- l'accertamento dell'esistenza e della validità dei presupposti formali e sostanziali per la liquidazione di

trasferte, rimborsi spese, premi, incentivi, etc.;

- il controllo dell'utilizzo di ogni tipo di carta di credito aziendale (bancaria, autostradale, etc.);
- il controllo delle forme e dei valori delle concessione e del rimborso di anticipazioni.

E' in ogni caso vietato il ricorso al pagamento per contanti, se non per motivi eccezionali da documentare per iscritto e in ogni caso entro le soglie massime stabilite per legge.

Documentazione del SGI QASS applicabile

- Manuale Gestione Aziendale QAS
- Organigramma
- Mansionario
- Politica Aziendale Integrata
- Tabella Obiettivi
- Analisi contesto

Procedure del SGI QASS applicabili

- Vedi elenco procedure

Istruzioni del SGI QASS applicabili

- Vedi elenco istruzioni

2.8. Parte Speciale H - Reati di razzismo e xenofobia

Con legge n. 167 del 20 novembre 2017 è stato introdotto l'art. 25 terdecies del D. Lgs. n. 231/2001, includendosi un rinvio a talune delle condotte discriminatorie attualmente vietate dall'art. 604 bis c.p..

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa

Punite dal codice penale sono le seguenti condotte: (i) propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero commissione, o istigazione a commettere, atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; (ii) commissione, o istigazione a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E' inoltre vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, come pure la partecipazione a tali formazioni o alla loro attività.

La pena minima edittale è aumentata se i fatti di propaganda, istigazione, incitamento sono commessi in modo che ne derivi il concreto pericolo di diffusione e se si fondano su negazione, grave minimizzazione o apologia della Shoah o di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e di guerra.

Sanzioni a carico dell'ente

L'art. 25 terdecies D. Lgs. n. 231/2001 commina da un lato sanzioni pecuniarie (da 200 a 400 quote per i crimini di apologia della Shoah, del genocidio o di guerra), d'altro lato misure interdittive per gli altri fatti di propaganda discriminatoria, di durata non minore, nel minimo, ad un anno sino alla interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ove l'ente sia stabilmente utilizzato a scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati.

Analisi dei rischi e settori sensibili

Tenendo conto delle analisi elaborate dalle associazioni di categoria più rappresentative nel settore (ANCE), nonché delle specificità riferite al contesto operativo della Società, i nuovi reati presupposto non risultano direttamente ipotizzabili con riferimento all'impresa.

Un potenziale rischio indiretto, comunque di limitata incidenza in concreto, potrebbe interessare l'ambito della assunzione e gestione del personale.

A titolo precauzionale, si ritengono adeguati protocolli e procedure già adottate dalla Società in riferimento ad altre ipotesi delittuose, oltre ai Protocolli Generali ed al seguente Protocollo Specifico.

Divieto di discriminazioni nella selezione e nella valutazione del personale

Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta alla Gestione delle risorse umane, non effettua o commissiona indagini su opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione della sua attitudine professionale.

La selezione del personale non è influenzata da valutazioni discriminanti basate su razzismo e/o xenofobia.

*

2.9. Parte Speciale I - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e scommesse, giochi d'azzardo mediante apparecchi vietati

La legge n. 39 del 3 maggio 2019 ha modificato il D. Lgs. n. 231/2001 che, mediante il nuovo art. 25 quaterdecies, contempla fra i reati presupposto quelli illustrati nella presente sezione (e di cui agli artt. 1 e 4 legge 13 dicembre 1989 n. 401).

Frode in competizioni sportive

Il reato si configura a carico di chi offra o prometta denaro, utilità o vantaggi a favore del partecipante ad una competizione sportiva organizzata da CONI o UNIRE (Unione Italiana Incremento Razze Equine), o altri enti riconosciuti dallo Stato, al fine di determinare un risultato diverso da quello che deriverebbe dal corretto e leale svolgimento della competizione. Egualmente si configura a carico di colui che, al medesimo fine, ponga in essere altri atti fraudolenti.

Soggetto a pena è anche il partecipante alla competizione che accetti il pagamento o la promessa dello stesso.

Le pene sono aumentate se dal fatto risulta condizionato lo svolgimento di pronostici regolarmente esercitati.

Esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa

Le condotte incriminate consistono in una varietà di attività quali l'organizzazione abusiva del gioco del lotto o di scommesse riservati per legge allo Stato o suoi concessionari; l'organizzazione di scommesse su competizioni sportive gestite da CONI, UNIRE o di scommesse abusive su competizioni di altra natura; vendita senza autorizzazione di biglietti di lotterie nonché raccolta di prenotazioni di giocate e accreditamento vincite afferenti a tali competizioni.

E' punito anche chi, al di fuori dei casi di concorso, partecipi a tali concorsi, giochi e scommesse, nonché colui che dia pubblicità a tali operazioni.

Sono sanzionate inoltre le attività di esercizio del gioco d'azzardo mediante apparecchi vietati; l'accettazione o la raccolta non autorizzate, anche in via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da parte di soggetti in Italia o all'estero.

Sanzioni a carico dell'ente

Le pene pecuniarie sono differenziate a seconda della natura della fattispecie (delittuosa o di contravvenzione). Per i casi più gravi, integranti ipotesi delittuosa, sono applicabili anche le misure interdittive.

Analisi dei rischi

Tenendo conto delle analisi elaborate dalle associazioni di categoria più rappresentative nel settore (ANCE), nonché dell'analisi delle caratteristiche specifiche che contraddistinguono l'attività della Società, i nuovi reati presupposto non risultano direttamente ipotizzabili con riferimento all'impresa.

Non si ravvisa la necessità di integrare i Protocolli Generici e Specifici e le procedure già adottate dalla

Società, in particolare:

- il Regolamento per un corretto uso dei sistemi informatici aziendali.

2.10. Parte Speciale L - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 24 bis

Le attività sensibili sono:

1) tutte le attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali.

*

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

La fattispecie incrimina chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico che è protetto da misure di sicurezza oppure vi si mantiene contro la volontà, espressa o tacita, di chi ha il diritto di escluderlo.

Costituiscono ipotesi aggravate, punite più severamente, la circostanza che chi commette il fatto usi violenza a cose o persone oppure la circostanza che, dal fatto, derivino la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, o la distruzione o il danneggiamento di dati, informazioni o programmi in esso contenuti.

E' inoltre applicata una pena più elevata qualora i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare, relativi all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, alla sanità, alla protezione civile o, comunque, di interesse pubblico.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

E' punito chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee a questo scopo.

E' applicata una sanzione più severa se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato, da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

La norma sanziona chi si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero allo scopo di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

La condotta sanzionata consiste nella fraudolenta intercettazione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero nell'impedimento o interruzione di tali comunicazioni.

Costituisce inoltre reato la rivelazione, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, di tutta o parte delle comunicazioni di cui al primo comma.

Si procede d'ufficio e la pena è inasprita se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato, da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Costituisce reato, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o comunicazioni intercorrenti tra più sistemi.

L'installazione di apparecchiature potenzialmente lesive è punita in sé e per sé, anche se tali dispositivi non

siano in concreto utilizzati.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

La fattispecie è integrata dal comportamento di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che dal fatto derivi più grave reato.

Più grave sanzione è applicata qualora il reato sia commesso con violenza, minaccia o abuso della qualità di amministratore del sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

Sono applicate misure sanzionatorie più severe se dal fatto derivano effettivamente la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici oppure se il fatto è commesso con violenza, minaccia o abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

La norma incriminatrice riguarda fatti compiuti mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, sopra richiamato, oppure attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, che comportino distruzione, danneggiamento o, in tutto o in parte, inservibilità di sistemi informatici o telematici altrui o grave ostacolo al loro funzionamento, con pena più elevata se sia altresì commessa violenza alla persona o minaccia o abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

La previsione normativa in oggetto concerne i casi in cui il fatto vietato ai sensi dell'art. 635-quater, sopra citato, sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Sono previste misure sanzionatorie più severe:

- se la finalità pregiudizievole cui tende la condotta giunge a compimento e ne derivano quindi effettivamente la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità, oppure se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile;
- se viene usata violenza alla persona o minaccia o vi è abuso della qualità di operatore del sistema.

Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

La norma (come modificata dal D. Lgs. 15/01/2016 n. 7) stabilisce che i delitti relativi alle falsità in atti - disciplinati dal codice penale (capo III) - sono penalmente perseguibili anche nei casi in cui le condotte riguardino documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria, in quanto rappresentativo di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

La fattispecie è integrata qualora il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o altri ingiusto profitto oppure di arrecare ad altri danno.

Si tratta pertanto di reato cd. proprio, che può essere commesso dai soggetti che erogano servizi di certificazione di firme elettroniche.

Delitti di cui all'art. 1, comma 11 Decreto Legge n. 105 del 21/09/2019 (conv. L. 18/11/2019 n. 133)

L'art. 24 bis del D. Lgs.n. 231/2001 è stato novellato per effetto dell'art. 1, comma 11 bis del Decreto Legge

n. 105 del 21/09/2019 con inserimento, tra le fattispecie-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, di talune ipotesi delittuose contemplate nel comma 11 della suddetta previsione.

Si tratta, in particolare, di condotte consistenti nel fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, o nell'omettere di fornire tali dati e informazioni nei termini prescritti, allo scopo di ostacolare o condizionare procedimenti, attività ispettive o di vigilanza in materia di cd. Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Lo stesso è istituito *“al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale”*.

Estorsione (art. 629, terzo comma c.p.)

A seguito di successiva novella normativa, nel contesto dell'art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001 è stata introdotta la fattispecie di reato integrata dalla condotta di *“Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”*, stabilendosi che il reato *“è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità”*

Il sistema sanzionatorio

La commissione dei reati richiamati dall'art. 24 bis comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria variabile, a seconda dei casi, da 200 a 700 quote (da 300 a 800 quote nell'ipotesi di estorsione di cui all'art. 629, terzo comma del c.p.; fino a 400 quote in talune delle fattispecie sanzionate dall'art. 635 quater e dall'art. 635 quater.1 del c.p.) oltre a misure interdittive modulate a seconda della gravità del fatto e della natura del reato (sospensione o revoca di autorizzazioni o licenze; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, esclusione o revoca da contributi, agevolazioni, finanziamenti; divieto di pubblicizzare l'attività aziendale).

Il sistema di controllo

Oltre all'attuazione dei Protocolli Generali contenuti nel presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, sono stabiliti i seguenti protocolli specifici.

Accesso ai sistemi informatici della P.A.

La funzione responsabile controlla l'utilizzo delle password di accesso ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione che, nel quadro di contratti stipulati con la stessa Pubblica Amministrazione, siano legittimamente possedute dal personale dell'impresa.

Utilizzo di software proprietario

La funzione responsabile dei sistemi informatici controlla che per le attività produttive vengano utilizzati solo un software regolarmente acquistati, nei limiti del numero massimo di licenze contrattualmente previsto.

Obblighi di informazione della funzione preposta ai sistemi informatici

La funzione preposta deve periodicamente informare l'Organismo di Vigilanza sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di gestione dei sistemi informatici.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga significativa alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.

Formazione permanente

Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve organizzare le attività di formazione permanente delle risorse umane aziendali, attraverso metodiche di formazione strutturata e l'affiancamento a dipendenti esperti, verificando il trasferimento non solamente delle competenze tecniche specifiche del ruolo, ma anche dei principi etici (Codice Etico dell'impresa) e dei criteri legittimi di utilizzo della strumentazione hardware e software.

Attività della funzione preposta alla gestione delle risorse umane

La funzione preposta, nel rispetto della normativa sulla privacy, deve periodicamente informare l'Organismo di Vigilanza sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di gestione delle risorse umane.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga significativa alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.

Procedure di accesso e utilizzo delle risorse informatiche

La funzione preposta adotta e vigila sull'attuazione di specifiche procedure da emanare, che prevedano quanto segue:

- ✓ i dipendenti che hanno l'autorizzazione ad operare nella rete aziendale e su Internet dispongono di un accesso mediante postazione dedicata e identificabile;
- ✓ ogni dipendente può accedere alla rete informatica solo utilizzando User ID e password d'accesso strutturati con criteri di sicurezza (es. elevato livello di complessità);
- ✓ è vietato al personale:
 - connettere ai sistemi informatici aziendali personal computer, periferiche e altre apparecchiature, o installare software senza preventiva autorizzazione della funzione responsabile;
 - installare prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le normative che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
 - acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
 - modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili, se non previa espressa autorizzazione della funzione responsabile;
 - divulgare, cedere o condividere con altri le credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
 - utilizzare per fini personali le notizie e i dati informatici cui si ha accesso per motivi di lavoro;
 - manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
 - mascherare, oscurare o sostituire la propria identità all'interno di e-mail o inviare programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
 - accedere a siti Internet che costituiscano potenziale veicolo di diffusione di virus o comunque in grado di danneggiare sistemi informatici o dati in essi contenuti.

Procedure relative ai sistemi informatici

La funzione responsabile dei sistemi informatici aziendali vigila sull'attuazione di specifiche procedure da emanare, che prevedano quanto segue:

- sono previste attività di formazione e addestramento periodico dei dipendenti, diversificate in ragione delle

rispettive mansioni, al fine di diffondere la consapevolezza sui rischi di utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali e sul corretto utilizzo delle stesse;

- i dipendenti sono informati della necessità di non lasciare incustoditi i sistemi informatici;
- gli accessi alla stanza dove è ubicato il server sono consentiti esclusivamente a personale espressamente autorizzato;
- l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno è limitato;
- il sistema informatico aziendale è protetto al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi o programmi in grado di intercettare le comunicazioni o di impedirle o interromperle;
- i sistemi informatici sono protetti da adeguati software firewall e antivirus, regolarmente aggiornati;
- sono definite procedure di monitoraggio e rilevamento di eventi riguardanti la sicurezza della rete aziendale (quali accessi o utilizzi anomali per circostanze di tempo, frequenza, modalità);
- sono in ogni caso rispettate le procedure specifiche in materia di riservatezza dei dati personali, da adottare e attuare ai sensi del Reg. UE n. 679/2016.

Documentazione del SGI QASS applicabile

- Manuale Gestione Aziendale QAS
- Organigramma
- Mansionario
- Politica Aziendale Integrata
- Tabella Obiettivi
- Analisi contesto

Documenti applicabili

- - Regolamento sistemi informatici
- - Registro GDPR e analisi rilevanza

2.11. Parte Speciale M - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Art. 25 novies

Le attività sensibili sono:

1) tutte le attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali.

*

Per effetto dell'art. 25 novies, vengono ricomprese tra i reati-presupposto rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 talune fattispecie contemplate dalla Legge 22/04/1941 n. 633 in materia di diritto d'autore, che di seguito si esaminano partitamente.

Art. 171, comma 1 lett. a-bis e comma 3

Sono punite le condotte di colui che, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, (i) un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, oppure (ii) un'opera di altri non destinata alla pubblicità, ovvero compie il fatto con usurpazione della paternità dell'opera o con deformazione, mutilazione o altra modifica dell'opera stessa, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Nel primo caso è tutelato l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, nel secondo il diritto della personalità all'onore ed alla reputazione.

Art. 171 bis

La disposizione normativa incrimina:

(i) chiunque, con scopo di profitto, abusivamente duplica programmi per elaboratore o importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli Autori ed Editori (SIAE); è ricompreso il fatto che concerna qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi che siano stati applicati a protezione di un programma per elaboratori;

(ii) chiunque, con scopo di profitto, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione della normativa sul diritto d'autore che ne disciplina la costituzione e l'uso, oppure estrae o reimpiega la banca di dati in violazione della medesima normativa, oppure distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati su supporti non contrassegnati SIAE.

Art. 171 ter

La fattispecie in esame è ampia ed articolata. In sintesi, le condotte punite consistono in:

- a. abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento e a fini di lucro, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, alla vendita o al noleggio, oppure dischi, nastri o qualsiasi altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate;
- b. abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento e a fini di lucro, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o banche dati;
- c. introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, distribuzione, commercializzazione, noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione o della radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d. detenzione per la vendita o la distribuzione, cessione a qualsiasi titolo, proiezione o trasmissione in pubblico, mediante qualsiasi supporto, di fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), qualora siano privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e. in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmissione o diffusione con qualsiasi

- mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f. introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere misure tecnologiche a protezione del diritto d'autore;
- h) abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche poste a protezione del diritto d'autore o distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione al pubblico di opere o altri materiali protetti, dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- i) riproduzione, duplicazione, diffusione abusiva, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore;
- l) comunicazione al pubblico, mediante immissione in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno o parte di essa, in violazione della normativa sul diritto d'autore e a fini di lucro.

Art. 171 septies

La sanzione penale è estesa anche nei confronti di coloro che (i) importino materiale non soggetto a contrassegno i quali omettano di informare tempestivamente la S.I.A.E. dei dati necessari per l'identificazione dei supporti oggetto di importazione; (ii) dichiarino falsamente di avere assolto gli obblighi stabiliti dalla normativa sul diritto d'autore.

Art. 171 octies

Per la fattispecie in oggetto rilevano comportamenti posti in essere con finalità fraudolente consistenti in produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato, di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma analogica e/o digitale.

Apparato sanzionatorio

La sanzione pecuniaria è applicabile fino a 500 quote. Possono inoltre essere comminate le sanzioni interdittive accessorie della sospensione dell'attività o della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Sistemi di controllo

In aggiunta a:

- Protocolli Generali,
- Protocolli previsti in riferimento ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati, sono applicati i seguenti Protocolli Specifici.

Procedure di gestione delle risorse informatiche

La funzione preposta alla gestione delle risorse informatiche adotta e vigila sull'attuazione di specifiche procedure da emanare, che prevedano quanto segue:

- ✓ E' vietato acquisire e/o utilizzare prodotti o servizi in violazione delle norme e clausole contrattuali che tutelano i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- ✓ sono attuate misure idonee ad impedire l'accesso abusivo alle risorse informatiche aziendali, la distruzione e/o alterazione abusiva di qualsiasi dato che vi è contenuto, l'immissione e/o la trasmissione di qualsiasi dato multimediale (immagini, contenuti audio/video) che violi la normativa sul diritto d'autore applicabili;
- ✓ sono attuate misure idonee ad impedire l'installazione e l'utilizzo di programmi software che rendano possibile scambiare dati multimediali senza la preventiva espressa autorizzazione della funzione aziendale preposta;
- ✓ i dipendenti sono informati che i software aziendali sono protetti dal diritto d'autore e ne è pertanto

vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopi diversi da quelli lavorativi.

Documentazione del SGI QASS applicabile

- Manuale Gestione Aziendale QAS
- Organigramma
- Mansionario
- Politica Aziendale Integrata
- Tabella Obiettivi
- Analisi contesto

Documenti applicabili

- - Regolamento sistemi informatici
- - Registro GDPR e analisi rilevanza

2.12. Parte Speciale N - Reati di criminalità organizzata

Art. 24 ter

Sono stati individuati i seguenti processi e settori di attività sensibili:

1. Valutazione, qualificazione, selezione dei fornitori
2. Emissione degli ordini
3. Ricevimento delle fatture passive
4. Identificazione delle opportunità da parte della funzione commerciale
5. Gestione della commessa e del contratto con il cliente
6. Gestione della tesoreria da parte della funzione preposta ai rapporti finanziari
7. Acquisizione e gestione dei finanziamenti
8. Investimenti finanziari
9. Gestione societaria
10. Selezione e assunzione del personale
11. Obblighi di informazione

*

Ai sensi dell'art. 24 ter del D. Lgs. n. 231/2001 presupposto per chiamare l'ente a rispondere è sia la commissione dei reati associativi che di seguito saranno descritti, come pure la commissione di delitti avvalendosi delle condizioni tipizzate nella fattispecie associativa di tipo mafioso o al fine di agevolare l'attività di tali organizzazioni criminali.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato di associazione per delinquere si configura allorché tre o più persone si associano per commettere più delitti; in tal caso sono puniti, per ciò solo, coloro che promuovono, costituiscono o organizzano il vincolo associativo, come pure i capi investiti di supremazia gerarchica, ciò indipendentemente dall'effettivo compimento del programma criminoso.

Qualora gli associati siano in numero pari o superiore a dieci, le sanzioni sono più elevate.

Elementi costitutivi della fattispecie sono: (i) il sodalizio associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile nel tempo; (ii) il programma diretto alla commissione di una serie indeterminata di attività delittuose; (iii) l'esistenza di una pur minima struttura organizzativa.

Ai fini di cui all'art. 24 ter, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 231/2001, costituiscono fattispecie-presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente le seguenti specifiche declinazioni del sodalizio criminoso:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Violazione delle disposizioni emanate a contrasto delle immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3 bis, T.U. disposizioni sulla immigrazione)
- Violazione delle disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti (art. 22, commi 3-4 e art. 22 bis, comma 1 Legge n. 91/1999)
- Prostituzione minorile in danno di minore di anni 18 (art. 600 bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
- Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.)
- Atti sessuali con minorenni (art. 609 quater c.p.)
- Corruzione di minorenni (art. 609 quinquies c.p.)
- Violenza sessuale di gruppo in danno di minore d'età (art. 609 octies c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri oppure al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti, a sé o ad altri, in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni repressive si applicano a qualsiasi sodalizio organizzato che, valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, persegue scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, comunque sia denominato: e così alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, anche straniere.

Costituisce reato anche la sola partecipazione a tali associazioni, pur quando non estrinsecata in attività di promozione, costituzione o organizzazione della struttura.

Integra ipotesi aggravata la circostanza che i partecipanti abbiano la disponibilità di armi o materiali esplosivi.

Le pene sono altresì aumentate se le attività economiche controllate dall'associazione di tipo mafioso siano finanziate con il reinvestimento del prezzo o profitto riveniente da attività delittuose.

A seguito della condanna, è sempre disposta la confisca dei mezzi utilizzati per il compimento del fatto oppure del prezzo o profitto delle attività criminose.

Colui che non entri a far parte del vincolo associativo e nondimeno contribuisca consapevolmente e sostanzialmente, anche se in modo non continuativo, alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio, al fine della realizzazione del programma criminoso, può essere chiamato a rispondere di concorso esterno in associazione di tipo mafioso.

Per continuità tematica, giova qui ricordare che l'art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) definisce come maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa le attività di seguito elencate:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi ambientali, comprese le attività di: raccolta, trasporto nazionale e transfrontaliero anche per conto terzi, trattamento e smaltimento dei rifiuti, risanamento, bonifica e altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

La fattispecie si configura in capo a chi accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti formulata da soggetti appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, o con modalità di tipo mafioso, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare interessi o esigenze dell'associazione mafiosa.

Nei predetti casi è altresì punito il soggetto che promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti.

Ai fini della norma incriminatrice è sufficiente la promessa del procacciamento di voti, indipendentemente dall'esito della consultazione elettorale; qualora il fatto abbia effettivamente determinato l'elezione di chi aveva accettato la promessa di voti, le pene sono aumentate.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

La norma punisce l'autore di un sequestro di persona commesso allo scopo di conseguire dal prezzo della liberazione un ingiusto profitto per sé o a favore di altri.

La sanzione è più elevata, e può giungere sino all'ergastolo, qualora dal fatto derivi la morte della persona sequestrata.

Art. 74 D.P.R. 09/10/1990 n. 309

Tra i reati-presupposto sono ricomprese le condotte di partecipazione, costituzione, direzione, organizzazione, nonché l'attività di finanziamento ad una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 10 Legge 16/03/2006 n. 146

In attuazione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, il legislatore italiano ha previsto misure contro il "reato transnazionale", che è identificato attraverso i seguenti requisiti:

- coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato,
- pena edittale della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni,
- commissione del fatto in più di uno Stato o, in alternativa, commissione in uno Stato quando parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- quale ulteriore ipotesi alternativa, fatto commesso in uno Stato e nel quale sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- o, ancora, fatto commesso in uno Stato e che abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Costituiscono presupposto per configurare la responsabilità amministrativa dell'ente, quando siano integrati i suddetti estremi di transnazionalità, le fattispecie di:

- associazione per delinquere (si v. il già citato art. 416 c.p.),
- associazione di tipo mafioso (si v. il già esaminato art. 416 bis c.p.),
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43/1973),
- violazione della normativa contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (si v. il già citato art. 74 L. n. 146/1990),
- reati concernenti il traffico di migranti (si v. art. 12 D. Lgs. n. 286/1998, esaminato nella Parte Speciale dedicata),
- reati di intralcio alla giustizia.

Con riguardo a quest'ultima specie di ipotesi delittuose, vengono in rilievo:

- ✓ l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (si v. art. 377 bis c.p., già oggetto di esame nella Parte Speciale concernente i reati contro la P.A.),
- ✓ il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), che è integrato dalla condotta di chi - al di fuori dei casi di concorso - aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità o della Corte penale internazionale dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione, con inasprimento della sanzione ove il delitto commesso sia l'associazione di tipo mafioso. La pena è più lieve ove il fatto commesso appartenga alla famiglia delle contravvenzioni.

Il sistema delle sanzioni applicabili

Le misure sanzionatorie sono complessivamente severe: quelle pecuniarie sono applicabili fino ad un massimo di 1.000 quote; quelle interdittive possono comportare, nelle ipotesi più gravi, il divieto definitivo di svolgere l'attività aziendale.

Il sistema dei controlli

Alla luce delle buone pratiche indicate di associazioni di categoria maggiormente rappresentative (ANCE), sono stati individuati Protocolli Specifici che, interessando tutti i più rilevanti processi aziendali, risultano funzionali alla prevenzione tanto dei reati esaminati nella presente sezione, quanto di altre ipotesi delittuose contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001 (quali reati societari, in materia tributaria).

E' inoltre obbligatoria l'attuazione di tutti i Protocolli Generali illustrati nelle pagine precedenti.

Sistema di qualificazione dei fornitori

Il vertice aziendale decide e formalizza le modalità per la valutazione e qualificazione dei fornitori, che può essere effettuata predisponendo uno specifico Albo Fornitori Qualificati oppure di volta in volta al momento della richiesta di offerta al fornitore, comunque prima della stipula di ciascun ordine/contratto di fornitura/subappalto.

La procedura di valutazione e qualificazione deve essere costantemente monitorata e aggiornata.

Dichiarazione di operare secondo comportamenti etici

La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori decide l'inserimento del fornitore nell'Albo Fornitori Qualificati, ovvero il suo utilizzo, accertando che lo stesso dichiara di operare nel rispetto di tutte le norme applicabili, secondo comportamenti etici e nel rispetto delle norme di condotta desumibili dal D. Lgs. n. 231/2001.

La funzione preposta in ogni caso non qualifica imprese o attività artigiane la cui reputazione in termini di legalità è dubbia sulla base di informazioni disponibili.

Subappalti di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa

In caso di subappalti di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (si v. precedente nota di commento all'art. 1, comma 53 Legge n. 190/2012), la funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori garantisce, prima della stipula di contratti di subappalto, l'esecuzione dei seguenti ulteriori protocolli preventivi:

- verifica della presenza del potenziale subappaltatore nella *white list* predisposta dalla Prefettura competente, ove esistente,
- richiesta al subappaltatore del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e il regolare versamento delle ritenute fiscali (cd. DURC fiscale o documentazione prevista dalla legge),
- obbligo del subappaltatore di rispettare le normative in materia di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari.

Ordine d'acquisto

La funzione preposta agli acquisti individua il fornitore motivando la scelta, quando previsto, ed emette l'Ordine di acquisto o il contratto.

La funzione che firma l'Ordine, compatibilmente con le dimensioni aziendali, dovrebbe essere diversa dalla funzione che successivamente firmerà il Mandato di pagamento.

Clausole contrattuali standard per subappalti di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa

In caso di subappalti di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (come definiti nel già citato art. 1, comma 53 Legge n. 190/2012), la funzione preposta agli acquisti inserisce nel contratto di subappalto le seguenti clausole:

- obbligo del subappaltatore di fornire, nei tempi previsti per legge o dal contratto, copia del modello DURC per verificare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali;
- obbligo del subappaltatore di comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali, in particolare riferita ai soggetti che detengono la proprietà, la rappresentanza legale e/o l'amministrazione e/o la direzione tecnica;
- divieto di cessione del contratto o di subappalto oppure obbligo del subappaltatore di non assegnare alcun subappalto o subcontratto ad imprese che non siano state approvate preventivamente.

Clausole risolutive espresse per subappalti di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa

In caso di subappalti di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (secondo la definizione dell'art. 1, comma 53 Legge n. 190/2012 sopra richiamata), la funzione preposta agli acquisti inserisce nel contratto apposite seguenti clausole risolutive espresse per le ipotesi di:

- informativa positiva da parte della Prefettura o cancellazione dalla *white list* sopravvenuta alla

sottoscrizione del contratto;

- sentenza di condanna, anche se non definitiva, per reati di associazione di tipo mafioso;
- applicazione di una misura cautelare, di sicurezza o di prevenzione a carico del fornitore o dei relativi vertici aziendali (proprietari, rappresentanti legali, amministratori, direttori generali, direttori tecnici);
- mancato rispetto degli impegni assunti in materia di regolarità contributiva e retributiva.

Controllo fattura e regolarità contributiva

La funzione preposta contabilizza la fattura passiva dopo averne accertato la veridicità ed aver effettuato i controlli necessari (in particolare per i subappalti: la presenza della documentazione afferente la regolarità dei versamenti contributivi ed assistenziali - DURC - nonché delle ritenute - DURC Fiscale o documentazione stabilita per legge -); dà inoltre evidenza del controllo e del suo esito.

Attività della funzione acquisti

La funzione preposta deve periodicamente informare l'Organismo di Vigilanza sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di approvvigionamento.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga rilevante alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata.

Attività della funzione amministrativa

La funzione preposta deve informare l'Organismo di Vigilanza con cadenza periodica in merito agli aspetti significativi delle diverse attività di propria competenza relative al processo di approvvigionamento.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga rilevante alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata.

Costituzione di Associazioni Temporanee d'Imprese

Sono attuate procedure di verifica preventiva al fine di evitare la costituzione di Associazioni Temporanee di Imprese con imprese la cui reputazione in termini di legalità (in riferimento all'assetto proprietario, a comportamenti, notizie di stampa o precedenti penali) risulti dubbia sulla base delle informazioni disponibili.

Soprattutto nel caso in cui la Società sia mandataria dell'ATI, la procedura da seguire dovrà prevedere:

- nel caso di *partnership* con imprese operanti in settori ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (come in precedenza definite), verifica della presenza delle stesse nella *white list* eventualmente predisposta dalla Prefettura competente,
- in tutti i casi, richiesta del documento unico di regolarità contributiva - DURC - e della documentazione attestante il regolare versamento delle ritenute - DURC Fiscale o documentazione stabilita dalla normativa vigente.

Statuto delle Associazioni Temporanee d'Imprese

Deve prevedersi l'inserimento nello statuto dell'ATI di una clausola di tutela degli altri partecipanti nel caso in cui, in data successiva alla costituzione del rapporto, la Prefettura emetta una informativa o altra misura a carico di una delle imprese.

Lavoro in Associazione Temporanea d'Imprese

Deve essere prevista l'estensione del Codice Etico e del MOGC al personale distaccato dalla Società per operare all'interno dell'ATI o della società di progetto costituita a valle dell'ATI.

Nel caso in cui l'ATI, o la società per l'esecuzione unitaria dei lavori costituita a valle, si doti di un proprio Codice Etico e di uno specifico MOGC, deve essere previsto l'obbligo per il personale distaccato di adeguarsi anche a tale modello con riferimento alle attività svolte nell'interesse dell'ATI.

Gestione della liquidità (tesoreria)

La funzione responsabile della gestione di tesoreria deve definire e mantenere aggiornata una specifica procedura per le operazioni di apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti, in coerenza con la politica creditizia dell'impresa e sulla base di adeguate separazioni dei compiti e della regolarità contabile.

Scadenziario dei pagamenti e degli incassi

La funzione preposta deve registrare ed aggiornare periodicamente lo scadenziario analitico delle posizioni debitorie e creditorie.

Coordinate bancarie fornitori

La funzione preposta deve verificare che in tutte le operazioni, oltre alle coordinate bancarie, sia indicato con chiarezza il destinatario del pagamento.

Operazioni di verifica dei pagamenti

La funzione preposta deve verificare costantemente le operazioni effettuate sulle casse, con riferimento agli adempimenti formali, di legge e contabili, nonché la regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile, contrattuale e giustificativa afferente ai pagamenti.

Documentazione giustificativa degli incassi

La funzione preposta deve controllare, per ogni incasso, l'esistenza della documentazione giustificativa.

Operazioni di verifica degli incassi

La funzione preposta deve accertare costantemente la corretta contabilizzazione e l'effettivo versamento nei fondi dell'impresa di tutti i valori ricevuti, nonché la regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile, contrattuale e giustificativa afferente agli incassi.

Riconciliazioni bancarie

La funzione preposta deve accertare che siano effettuate, periodicamente, riconciliazioni bancarie; tale attività dovrebbe essere svolta, compatibilmente con le dimensioni aziendali, da soggetto diverso da quello che ha operato sui conto correnti e che ha proceduto alla contabilizzazione.

Erogazioni a partiti o soggetti politici

La funzione preposta deve accertare che eventuali erogazioni a partiti o soggetti politici avvengano con trasparenza e nel rispetto delle modalità consentite per legge.

Di tali erogazioni deve essere sempre data comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Definizione dei fabbisogni finanziari a m/l termine

Il vertice aziendale deve definire i fabbisogni finanziari a medio e lungo termine, le forme, le fonti di copertura e darne evidenza in report specifici.

Autorizzazione all'assunzione di passività a m/l termine

Il vertice aziendale deve autorizzare l'assunzione di passività a medio e lungo termine attraverso specifica deliberazione scritta.

Investimenti finanziari

Il vertice aziendale deve definire gli investimenti finanziari a medio e lungo termine avvalendosi, anche all'estero, solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.

Autorizzazione all'investimento finanziario

Il vertice aziendale deve autorizzare gli investimenti finanziari a medio e lungo termine attraverso specifica deliberazione scritta, in aderenza agli indirizzi politici e strategici dell'impresa.

Analisi di fabbisogni finanziari a m/l termine e fonti di copertura

La funzione preposta deve analizzare i fabbisogni finanziari e le relative fonti di copertura, sviluppando valutazioni economiche e comparative per la selezione delle più idonee fonti di finanziamento, dandone evidenza al vertice aziendale per l'assunzione delle decisioni in merito.

Gestione dei finanziamenti a m/l termine

La funzione preposta deve:

- controllare le condizioni applicate ed i vincoli di garanzia,
- controllare le garanzie rilasciate e la loro eventuale cancellazione,
- verificare il corretto impiego delle fonti,
- adottare idonee scritture per riconciliare periodicamente le risultanze contabili ed i piani di ammortamento.

Analisi degli investimenti finanziari

La funzione preposta deve:

- analizzare e valutare l'investimento finanziario,
- verificare il rispetto delle norme di legge e statutarie.

Gestione degli investimenti finanziari

La funzione preposta deve:

- adottare idonee scritture analitiche, contabili e giustificative, per verificare nel tempo la valutazione iniziale,
- custodire i titoli in luoghi protetti e controllati con accesso limitato alle sole funzioni autorizzate,
- gestire correttamente i titoli rappresentativi degli investimenti finanziari, nel rispetto delle norme di legge e delle regole del mercato mobiliare.

Obblighi di informazione

La funzione preposta deve informare con periodicità l'Organismo di Vigilanza sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo finanziario.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga significativa alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata.

Nomina degli Amministratori

La compagine societaria, al momento della nomina degli amministratori (Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico) o del Direttore Generale, deve verificare che gli stessi possiedano adeguati requisiti di onorabilità (assenza di precedenti penali), almeno con riferimento ai reati da considerare di particolare gravità con riferimento alla funzione che sarebbero chiamati a svolgere.

Attività della funzione amministrativa

La funzione preposta deve informare periodicamente l'Organismo di Vigilanza sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo amministrativo.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga significativa alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata.

Selezione del personale

Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta, deve attuare procedure di verifica e monitoraggio intese a evitare di assumere o instaurare rapporti di collaborazione con persone che abbiano riportato precedenti penali e/o carichi pendenti per reati dolosi costituenti presupposto ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 231/2001.

Verifiche relative ai requisiti soggettivi dei professionisti / collaboratori

Il vertice aziendale, unitamente alla funzione preposta, adotta ed attua procedure di verifica e monitoraggio continuativo nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 94, comma 3 D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) in ordine a: (i) possesso dei requisiti etici e di onorabilità, (ii) esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, con riferimento (a) ai reati ostativi alla partecipazione dell'ente a procedure d'appalto pubblico, (b) ai reati presupposto in tema di responsabilità dell'ente.

Informativa su eventuali candidature politiche

E' fatto obbligo di comunicare all'OdV le eventuali candidature politiche di figure apicali della Società.

Informativa su eventuali rapporti economici con candidati ad elezioni politiche

E' fatto obbligo di comunicare all'OdV l'instaurazione di rapporti economici con soggetti candidati ad elezioni politiche o con loro familiari.

Procedure del presente MOGC applicabili

Parte Speciale B - Reati societari

Parte Speciale D - Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Parte speciale E - Reati in materia ambientale

Parte speciale F - Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Parte Speciale L - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Documentazione del SGI QASS applicabile

- Manuale Gestione Aziendale QAS
- Organigramma
- Mansionario
- Politica Aziendale Integrata
- Tabella Obiettivi
- Analisi contesto

Procedure del SGI QASS applicabili

- Vedi elenco procedure

2.13. Parte speciale O – Reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico

Art. 25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale)

Il processo aziendale potenzialmente interessato è quello di Gestione dei contratti di appalto d'opere e lavori, in particolare con riferimento alle attività di:

- Gestione del cantiere
- Lavori di costruzione

Art. 25 octiesdecies (Riciclaggio di beni culturali, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

Tenendo conto delle analisi elaborate dalle associazioni di categoria più rappresentative nel settore (ANCE), nonché delle specificità riferite al contesto operativo della Società, i nuovi reati presupposto non risultano direttamente ipotizzabili con riferimento all'impresa.

*

La legge n. 22 del 09/03/2022 ha introdotto nuovi reati presupposto rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001.

A) Ai sensi dell'art. 25 septiesdecies, rilevano le seguenti fattispecie contemplate dal codice penale:

Art. 518-bis. – Furto di beni culturali

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art. 518-ter. – Appropriazione indebita di beni culturali

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Art. 518-quater. – Ricettazione di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultata beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-octies. – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Art. 518-novies. – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518-decies. – Importazione illecita di beni culturali

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518-undecies. – Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518-duodecies. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non

superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518-quaterdecies. – Contraffazione di opere d'arte

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Analisi dei rischi e settori sensibili

Tenendo conto delle analisi elaborate dalle associazioni di categoria più rappresentative nel settore (ANCE), nonché delle specificità riferite al contesto operativo della Società, le fattispecie delittuose sopra elencate non risultano direttamente ipotizzabili con riferimento all'impresa, fatta eccezione per il reato di cui all'art. 518 duodecies con riferimento al processo di Gestione dell'appalto d'opera o lavori, laddove nell'area di cantiere siano rinvenuti, e non correttamente gestiti, reperti di interesse storico, artistico, archeologico.

Si ritiene opportuno applicare il seguente Protocollo specifico di prevenzione.

Rinvenimenti nell'area di cantiere

Il Responsabile di cantiere, nel caso in cui nell'area di cantiere vengano rinvenuti reperti di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, deve porre in sicurezza gli stessi e lo stato dei luoghi, dando immediata comunicazione del rinvenimento all'Autorità competente.

*

B) Ai sensi dell'art. 25 octiesdecies assumono rilievo le seguenti fattispecie contemplate nel codice penale:

Art. 518-sexies. – Riciclaggio di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-terdecies. – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Analisi dei rischi

Tenendo conto delle analisi elaborate dalle associazioni di categoria più rappresentative nel settore (ANCE), nonché dell'analisi delle caratteristiche specifiche che contraddistinguono l'attività della Società, i nuovi reati presupposto non risultano direttamente ipotizzabili con riferimento all'impresa.

Non si ravvisa la necessità di integrare i Protocolli Generici e Specifici e le procedure già adottate dalla Società.

2.14. Parte Speciale P – Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 25-bis.1

Sulla base delle indicazioni di ANCE, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Approvvigionamenti
- Funzione Commerciale
- Costruzione e gestione del contratto
- Gestione delle risorse umane

I reati presupposto rilevanti ai presenti fini sono contemplati nel codice penale come segue:

Art. 513. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514. Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto

come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Analisi dei rischi

Tenendo conto delle analisi elaborate dalle associazioni di categoria più rappresentative nel settore (ANCE), si ritiene che la prima sotto-famiglia di reati presupposto, relativi a frodi e contraffazioni (artt. 514, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater c.p.) non appaia ipotizzabile per un'impresa di costruzioni standard.

Può profilarsi un rischio di commissione limitatamente ai reati presupposto della seconda sotto-famiglia (Turbata libertà e illecita concorrenza di cui agli artt. 513 e 513 bis c.p.).

Il sistema sanzionatorio

La commissione dei reati di turbata libertà e illecita concorrenza, di cui ai sopra richiamati artt. 513-513 bis c.p., può comportare sanzioni pecuniarie rispettivamente fino a 500 e a 800 quote, oltre l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9, secondo comma D. Lgs. n. 231/2001.

Il sistema di controllo

Oltre all'attuazione dei Protocolli Generali contenuti nel presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, sono stabiliti i seguenti protocolli specifici.

Clausole contrattuali standard

La funzione preposta inserisce nel contratto di fornitura o subappalto le seguenti clausole: • obbligo del fornitore/subappaltatore di verificare l'esistenza di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni applicabili ai materiali/servizi approvvigionati e, in caso positivo, l'autenticità degli stessi • obbligo del fornitore/subappaltatore di verificare l'esistenza di titoli di proprietà industriale applicabili ai materiali/servizi utilizzati o forniti e, in caso positivo, modalità per la richiesta, gestione e pagamento per l'uso dei marchi e/o brevetti di terzi o degli altri titoli di proprietà industriale.

Attività della funzione Acquisti

La funzione preposta deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di approvvigionamento, incluse le anomalie e le problematiche evidenziate nel periodo dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Alta Direzione e, successivamente, all'Organismo di Vigilanza ogni deroga rilevante alle procedure adottata in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

Correttezza nell'attività commerciale

Il Responsabile Commerciale deve garantire attività di controllo gerarchico sull'attività commerciale affidata ai collaboratori, con particolare riferimento alle imprese che hanno una presenza distribuita sul territorio.

Correttezza nell'attività gestionale

Il Responsabile Tecnico deve garantire attività di controllo gerarchico, anche a campione, sull'attività gestionale svolta dai collaboratori, con particolare riferimento alle attività di cantiere, inclusi i SAL. Tale controllo gerarchico include la verifica della corrispondenza di quanto realizzato al capitolato di appalto.

Attività della funzione Tecnica

La funzione preposta deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative alla specifica commessa, incluse le anomalie e le problematiche evidenziate nel periodo dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale e le eventuali anomalie contestate dal committente o da altre terze parti.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Alta Direzione e, successivamente, all'Organismo di Vigilanza ogni deroga rilevante alle procedure adottata in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

2.15. Parte Speciale Q – Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea

Il D. Lgs. n. 211/2025, in vigore dal 24/01/2026, ha apportato innovazioni normative con la finalità di reprimere la violazione di misure restrittive adottate dall'Unione Europea, ai sensi del Trattati istitutivi e di funzionamento unionale, per promuovere gli obiettivi di politica e sicurezza comune (PESC): a titolo esemplificativo, divieti di ingresso o transito nel territorio UE, misure economico-finanziarie settoriali, “embarghi” relativi agli armamenti o “congelamento” di risorse economiche.

Ne è derivato l'ampliamento dei reati-presupposto disciplinati dal D. Lgs. n. 231/2001 mediante l'art. 25-octies.2, appositamente introdotto.

Nella precedente Parte Speciale – F sono state analizzate le disposizioni riguardanti le violazioni di misure restrittive realizzate attraverso l'attività di immigrazione clandestina; si sintetizzano di seguito gli ulteriori interventi innovativi, che interessano il Codice penale.

Come già esposto in precedenza dal presente Modello Organizzativo, si ricorda che – per legge - le nuove fattispecie possono formare oggetto di segnalazioni Whistleblowing, con le modalità regolamentate dall'apposita Procedura adottata dalla Società.

Art. 275-bis Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, o dalle inerenti disposizioni di legge nazionale attuative:

- a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanziando a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;
- b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;
- c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;
- d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;
- e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:

- a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;

b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.

Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

Art. 275-ter. Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

Art. 275-quater. Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività

Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000.

Quando le attività di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.

Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore

importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Apparato sanzionatorio

Il D. Lgs. n. 231/2001 stabilisce a carico dell'ente severe conseguenze sanzioni pecuniarie, non commisurate per quote (come avviene per la generalità degli altri reati-presupposto), bensì in rapporto al fatturato dell'impresa:

- percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato di cui all'art. 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e dell'art. 275-quater, primo comma, del codice penale;
- percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato di cui all'art. 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale.

Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applicano, rispettivamente, le seguenti:

- da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma del codice penale;
- da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale.

In caso di reiterazione, trova applicazione l'aumento di un terzo.

Sono, inoltre, previste misure interdittive di cui all'art. 9, da uno a tre anni o – in caso di personale direttivo dell'ente - da due a sei anni.

Analisi dei rischi


Tenendo conto delle analisi elaborate dalle associazioni di categoria più rappresentative nel settore (ANCE), nonché dell'analisi delle caratteristiche specifiche che contraddistinguono l'attività della Società, i nuovi reati presupposto non risultano direttamente ipotizzabili con riferimento all'impresa.

Non si ravvisa la necessità di integrare i Protocolli Generici e Specifici e le procedure già adottate dalla Società.

ALLEGATO al MOGC C.T.M. TERMODECO S.P.A.

Whistleblowing:

modalità di gestione delle segnalazioni

			
01	07/04/26	Recepimento aggiornamento linee guida ANAC 12/2025	Ranghetti (AU)
Rev.	Data	Descrizione	Emanazione

Indice

1. Riferimenti	3
2. Scopo della Procedura	3
3. Definizioni.....	5
4. Ambito di applicazione soggettivo	6
5. Ambito di applicazione oggettivo.....	7
6. Procedura di gestione delle segnalazioni	9
a. Gestore della segnalazione.....	9
b. Canali e modalità per effettuare la segnalazione	9
d. Esame e valutazione delle segnalazioni	11
e. Provvedimenti decisionali sulla segnalazione	17
f. Archiviazione, conservazione e tracciabilità delle segnalazioni	17
7. Tutele del segnalante e delle persone ad esso assimilati	18
9. Tutele del segnalato	22
10. Segnalazioni esterne all’Anac.....	22
11. Divulgazione pubblica	23
12. Formazione e informazione sui contenuti del D. Lgs. n. 24/2023 (di seguito: “Decreto Whistleblowing”).....	23
13. Aggiornamento del presente atto organizzativo	24
Annex - Informativa sul trattamento dei dati personali	25

1. Riferimenti

Riferimenti interni

- Codice Etico;
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (ex D. Lgs. n. 231/2001);
- Sistema Disciplinare – Sistema Sanzionatorio – Sistema Premiante

Riferimenti normativi

Normativa vigente in materia.

2. Scopo della Procedura

La presente Procedura ha l'obiettivo di regolamentare la gestione delle segnalazioni effettuate ai sensi della normativa in materia di "Whistleblowing", contenuta nel D. Lgs. n. 24/2023 recante la "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", tenuto conto delle Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, adottate dall'Anac il 12 luglio 2023, del Parere del Garante privacy 6 luglio 2023, n. 304 e della Guida operativa di Confindustria dell'ottobre 2023;

tenuto conto delle Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, adottate dall'ANAC il 12 luglio 2023, come modificate ed integrate per effetto della delibera ANAC n. 478 del 26/11/2025 che ha approvato le Linee Guida (n. 1/2025) in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione.

Il sistema definito nel presente documento è volto a permettere, all'interno di C.T.M. Termodeco S.p.a., la segnalazione di fenomeni illeciti, di atti o fatti che:

- possano costituire una violazione delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da Termodeco S.p.a. ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché del diritto dell'Unione europea nei settori individuati dalla predetta Direttiva UE 1937/2019 e dal D. Lgs. n. 24/2023,
- e possano determinare, in modo diretto o indiretto, un danno all'integrità di C.T.M. Termodeco S.p.a.

In particolare, il documento ha l'obiettivo di descrivere:

- i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni;
- i canali messi a disposizione per la segnalazione;
- il perimetro oggettivo e il contenuto della segnalazione;
- i soggetti segnalanti e le forme di tutela nei confronti degli stessi;
- le modalità di gestione della segnalazione e il procedimento che ha luogo dal momento in cui viene effettuata una segnalazione;
- le modalità di informazione del segnalante e del segnalato circa gli sviluppi del procedimento.

Inoltre, la Procedura ha le seguenti finalità:

- assicurare canali specifici, indipendenti e autonomi di segnalazione;
- garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'Autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
- tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o discriminatorie collegate alla segnalazione.

Nell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'Allegato A) alla presente Procedura, sono contenute le informazioni generali sul trattamento dei dati personali nell'ambito della Procedura di gestione di una Segnalazione.

3. Definizioni

Segnalazione whistleblowing (per brevità anche: “segnalazione”): comunicazione, scritta o orale, effettuata da un segnalante tramite i canali messi a disposizione da C.T.M. Termodeco S.p.a., avente ad oggetto informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all’interno di C.T.M. Termodeco S.p.a. (nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni), riferibili a violazioni del D. Lgs. n. 231/2001, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da Termodeco S.p.a. ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché del diritto dell’Unione Europea, in relazione a quanto previsto dalla Direttiva UE 1937/2019 e dal D. Lgs. n. 24/2023;

Segnalazione ordinaria: comunicazione avente a oggetto violazioni rilevanti ai sensi della disciplina whistleblowing ma non contenente i dati identificativi del soggetto segnalante oppure comunicazione contenente l’indicazione dei dati identificativi del soggetto segnalante ma avente a oggetto violazioni non rientranti nel campo oggettivo di applicazione della disciplina whistleblowing;

Segnalazione in malafede: segnalazione inviata allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio. C.T.M. Termodeco S.p.a. garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in malafede censurando simili condotte e informando che tali segnalazioni sono fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

Segnalante: persona fisica che può effettuare una segnalazione nel contesto lavorativo di C.T.M. Termodeco S.p.a.

Facilitatore: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Funzione Whistleblowing: funzione cui è affidata la gestione delle segnalazioni.

4. Ambito di applicazione soggettivo

In linea con la normativa, i soggetti che possono effettuare le segnalazioni, i cd. segnalanti, sono le seguenti persone fisiche:

- tutti i dipendenti di C.T.M. Termodeco S.p.a. La Procedura si applica anche ai soggetti segnalanti le cui segnalazioni riguardino violazioni di cui gli stessi siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato, purché acquisite durante il suo svolgimento, nonché a coloro il cui rapporto di lavoro non sia ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni oggetto della segnalazione siano state acquisite durante il processo di selezione, ovvero in altre fasi precontrattuali, nonché nel periodo di prova;
- i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti che svolgono la propria attività per C.T.M. Termodeco S.p.a.;
- i tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
- lavoratori, anche in distacco, o collaboratori che svolgono la propria attività per C.T.M. Termodeco S.p.a. fornendo servizi;
- coloro che prestano la propria attività sotto la supervisione o la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori di C.T.M. Termodeco S.p.a.;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto in C.T.M. Termodeco S.p.a.

5. Ambito di applicazione oggettivo

Le segnalazioni whistleblowing possono avere a oggetto violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'integrità di C.T.M. Termodeco S.p.a., di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito di tale contesto lavorativo.

In particolare, le segnalazioni possono riguardare:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di C.T.M. Termodeco S.p.a.;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D. Lgs. n. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva UE 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

Per effetto del D. Lgs. n. 211 del 30 dicembre 2025, la presente Procedura si applica, altresì, in caso di segnalazioni riguardanti violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea relative:

- al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale (che punisce i delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione Europea);
- all'articolo 12, comma 1-bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (che detta disposizioni contro le immigrazioni clandestine).”

Sono invece escluse dall'ambito di applicazione della presente Procedura le segnalazioni:

- concernenti violazioni conosciute fuori dal contesto lavorativo ovvero basate su voci correnti e non su fatti appresi direttamente dalla persona segnalante;
- effettuate con dolo o colpa grave, aventi lo scopo di danneggiare il soggetto segnalato, che si rivelino palesemente infondate;
- legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad esempio, vertenze di lavoro, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro);
- in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione *ad hoc* (quali, a titolo esemplificativo, servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti).

6. Procedura di gestione delle segnalazioni

C.T.M. Termodeco S.p.a. definisce di seguito un sistema di segnalazione delle violazioni con gli inerenti aspetti di natura organizzativa e Procedurale (canali e modalità per effettuare le segnalazioni, attività per la gestione delle segnalazioni, tutele per il segnalante e il segnalato, reportistica).

a. Gestore della segnalazione

L'attività di gestione della segnalazione è affidata alla Funzione Whistleblowing designata nella persona del/i responsabile/i della Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione di C.T.M. Termodeco S.p.a.

b. Canali e modalità per effettuare la segnalazione

Ciascuna delle persone di cui al precedente paragrafo 4, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificata o che possa verificarsi una delle violazioni indicate nel precedente paragrafo 5, ha la possibilità di effettuare una segnalazione alla Funzione Whistleblowing di C.T.M. Termodeco S.p.a., utilizzando i canali di seguito riportati:

1. tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare al seguente indirizzo: Avv. Roberta Grondona – Via Larga 8, Milano (20122), all'attenzione della Funzione Whistleblowing.

Affinché sia garantita la riservatezza imposta dalla normativa di riferimento, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento e all'indicazione di un indirizzo presso il quale intende ricevere le successive comunicazioni; la seconda con la segnalazione e copia di eventuali documenti a supporto della stessa. Le due buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno l'indicazione del destinatario e la dicitura "riservata alla Funzione Whistleblowing".

Qualora la segnalazione riguardi il responsabile della Funzione Whistleblowing in qualità di segnalato, persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, il segnalante può effettuare la segnalazione al Responsabile del Sistema di Gestione Integrato – Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza, Energia, Sostenibilità, con le medesime modalità già indicate (fatta salva l’indicazione sulla terza busta chiusa della dicitura “riservata al Responsabile Sistema Gestione Integrato (RSGI)”). In tal caso, la posta andrà trasmessa al seguente indirizzo: C.T.M. Termodeco S.p.a. – Via R. Murri 12 – Magenta (MI - 20013), all’attenzione del Responsabile Sistema Gestione Integrato (RSGI).

In caso di assenza prolungata per oltre sette giorni del responsabile della Funzione Whistleblowing, la Società provvederà senza indugio a designare un sostituto dello stesso e ad aggiornare, conseguentemente, la presente Procedura e gli opportuni canali informativi (es. sito web, bacheca aziendale).

2. tramite la linea telefonica dedicata implementata da C.T.M. Termodeco S.p.a., cui è abilitata a rispondere esclusivamente la Funzione Whistleblowing mediante specifiche credenziali alla stessa riservate. La linea telefonica è attiva al seguente recapito: 3666843043, che può essere contattato ogni Venerdì, nell’orario 15.00 – 16.00 (ad eccezione delle festività, dei giorni dal 23 dicembre al 07 gennaio, nel corso del mese di agosto e durante le chiusure aziendali)”.

In ogni caso, il segnalante, qualora ne faccia espressa richiesta tramite uno dei canali sopra indicati, avrà diritto a un incontro diretto con la Funzione Whistleblowing.

Laddove la segnalazione riguardi la Funzione Whistleblowing, il segnalante potrà richiedere – esclusivamente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento – di incontrare il Responsabile Sistema Gestione Integrato (RSGI).

In ogni caso, l’incontro sarà fissato entro un tempo ragionevole successivamente al ricevimento della richiesta stessa e sarà oggetto di registrazione (mediante sistemi di riproduzione audio e/o video), previo consenso scritto del segnalante.

c. Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire, in modo chiaro e completo, precisi elementi di fatto e informazioni utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza della segnalazione, tra le quali (a titolo esemplificativo):

- i propri dati identificativi, nonché un recapito di contatto da utilizzare per comunicazioni sulla gestione della segnalazione;
- la descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- ogni informazione e prova che possa fornire concreto riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della segnalazione;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- le generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione.

Le segnalazioni devono riportare solo i dati personali (riferiti, quindi, a una persona fisica identificata o identificabile) strettamente necessari a verificarne la fondatezza e a garantirne la gestione. Qualora le segnalazioni contengano dati personali assolutamente e manifestamente irrilevanti per la relativa gestione, la Funzione Whistleblowing (o, nel caso di conflitto d'interessi, il Responsabile Sistema Gestione Integrato (RSGI)) provvederà alla pronta cancellazione degli stessi, fatti salvo il rispetto dei vigenti obblighi di legge.

d. Esame e valutazione delle segnalazioni

Ricezione della segnalazione

La Funzione Whistleblowing (o, nel caso di conflitto d'interessi, il Responsabile Sistema Gestione Integrato (RSGI)) che riceve la segnalazione deve rilasciare al segnalante una comunicazione di avvenuto ricevimento (corredata del numero di protocollo associato alla segnalazione) entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione stessa, trasmettendola al recapito indicato dal segnalante.

Si evidenzia che il termine sopra indicato rimane sospeso per la durata delle chiusure aziendali, dal 23 dicembre al 07 gennaio nonché per tutto il mese di agosto.

La comunicazione di avvenuto ricevimento non implica alcuna valutazione dei contenuti oggetto della segnalazione, bensì è intesa ad informare il segnalante dell'avvenuta corretta ricezione della stessa.

In assenza dell'indicazione dei dati identificativi del segnalante (segnalazione anonima) o dei dati di contatto per ricevere le comunicazioni successive, la segnalazione non sarà considerata e non sarà trattata come segnalazione whistleblowing e la Funzione Whistleblowing potrà riservarsi di avviare approfondimenti per l'accertamento di quanto segnalato esclusivamente se le informazioni siano precise, concordanti e adeguatamente circostanziate. In ogni caso, le segnalazioni anonime dovranno essere adeguatamente tracciate e archiviate.

Inoltre, nel caso di segnalazioni anonime, le misure di protezione a tutela del segnalante – specificate nel seguito della presente Procedura - si applicheranno soltanto se la persona segnalante venga successivamente identificata e abbia subito ritorsioni.

Nel caso in cui la segnalazione sia inviata, contestualmente, a più soggetti, tutti interni alla Società, laddove la persona segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia Whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione Whistleblowing" e deve essere trasmessa entro sette giorni lavorativi dal suo ricevimento, con divieto di aprire la busta, al responsabile della Funzione Whistleblowing, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se la persona segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o tale volontà non è desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

Nel caso in cui la segnalazione sia inviata, oltre che alla Funzione Whistleblowing, anche a più soggetti esterni alla Società, occorre valutare se si sia in presenza di una divulgazione pubblica: pertanto la Funzione Whistleblowing, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento, richiederà alla persona segnalante appositi chiarimenti in merito alle circostanze che hanno condotto alla diffusione delle informazioni al fine di accertare se ricorra o meno una delle condizioni previste dall'art. 15 D. Lgs. n. 24/2023. Nel caso in cui non ricorra alcuna delle condizioni previste da tale norma, la

divulgazione pubblica sarà considerata come una segnalazione ordinaria e non sarà, quindi, applicabile l'istituto del Whistleblowing. Di ciò la Funzione Whistleblowing informerà la persona segnalante”.

La Funzione Whistleblowing verifica preliminarmente che il segnalato o altra persona coinvolta o menzionata nella segnalazione non sia il responsabile della Funzione stessa; qualora dalla verifica preliminare emerga una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, la Funzione Whistleblowing trasmette la segnalazione prontamente, e comunque non oltre 2 giorni lavorativi, al Responsabile del Sistema di Gestione Integrato, tramite comunicazione scritta e nel rispetto degli obblighi di protezione dei dati personali previsti per legge.

Verifica della procedibilità della segnalazione

Terminata la fase sopra descritta, la Funzione Whistleblowing verifica la procedibilità della segnalazione (sussistenza dei necessari presupposti oggettivi e soggettivi), ovvero sia che il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione e che l'oggetto della segnalazione rientri nell'ambito delle materie elencate nel precedente paragrafo 5.

Qualora la segnalazione riguardi una violazione esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione di cui al paragrafo 5, la stessa non sarà considerata e non sarà trattata come segnalazione whistleblowing e la Funzione Whistleblowing potrà archivarla oppure - ove le informazioni fornite siano precise, concordanti e adeguatamente circostanziate - riservarsi di avviare eventuali approfondimenti/istruttorie per l'accertamento di quanto segnalato.

In tal caso, la Funzione Whistleblowing comunicherà al segnalante – ove possibile per iscritto - che la segnalazione è improcedibile ai sensi della disciplina whistleblowing e che la stessa verrà archiviata oppure, se ricorrano i presupposti, analizzata come segnalazione ordinaria.

Verifica dell'ammissibilità della segnalazione

Accertata la procedibilità della segnalazione, la Funzione Whistleblowing verifica l'ammissibilità della stessa.

A tal fine, nella segnalazione dovranno risultare chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, la descrizione dei fatti oggetto della segnalazione che contenga i dettagli relativi alle notizie fornite, nonché, ove possibile, le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;

- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

La segnalazione potrebbe, quindi, essere ritenuta inammissibile per:

- mancanza degli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta e totale infondatezza degli elementi di fatto indicati;
- esposizione generica oppure confusa, tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalati;
- produzione di sola documentazione senza alcuna segnalazione di violazioni.

Alla Funzione Whistleblowing è attribuita la facoltà di richiedere al segnalante integrazioni alla segnalazione, ai fini della valutazione di ammissibilità.

Nel caso in cui la segnalazione risulti inammissibile, la Funzione Whistleblowing procede all'archiviazione, garantendo comunque la tracciabilità della segnalazione, dell'eventuale documentazione acquisita e delle motivazioni a supporto della propria decisione, dandone comunicazione al segnalante.

Istruttoria sulla segnalazione

A seguito di positiva verifica di ammissibilità della segnalazione, la Funzione Whistleblowing avvia senza indugio l'attività istruttoria volta ad accertarne la fondatezza, provvedendo nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza ed effettuando ogni attività ritenuta opportuna, incluse: l'audizione personale del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano utilmente riferire sui fatti segnalati; la raccolta di documentazione e/o di informazioni.

Qualora la segnalazione concerna condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 oppure riguardi una o più violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di C.T.M. Termodeco S.p.a., la Funzione Whistleblowing deve darne immediata notizia all'Organismo di Vigilanza (e, per quanto di competenza in caso di segnalazioni concernenti la violazione del sistema per la prevenzione della corruzione, la Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione), il quale può presentare osservazioni in merito alla linea di indagine da seguire. Al termine delle indagini, la Funzione Whistleblowing deve comunicare l'esito all'Organismo di Vigilanza (e, se investita per quanto di competenza, alla Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione).

Nello svolgimento dell'istruttoria, la Funzione Whistleblowing può richiedere al segnalante informazioni e/o documenti ulteriori che risultino necessari per le verifiche.

Nel caso lo ritenga necessario, la Funzione Whistleblowing può avvalersi di consulenti esterni, tenuti all'obbligo di riservatezza sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'espletamento dell'attività di consulenza e sull'identità delle persone coinvolte.

Con riferimento ai dati personali (riferiti, quindi, a una persona fisica identificata o identificabile), la Funzione Whistleblowing si limiterà a raccogliere esclusivamente quelli manifestamente necessari al trattamento della segnalazione.

Al riguardo, la Funzione Whistleblowing richiederà al segnalante di indicare espressamente l'esistenza e l'identità di altri soggetti che, in base alla normativa di riferimento, siano destinatari delle medesime tutele previste per il whistleblowing. In particolare, si tratta di:

- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che sono legate a esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel suo medesimo contesto lavorativo e che hanno con lui un rapporto abituale e corrente al momento della segnalazione;
- enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante;
- enti presso i quali il segnalante lavora.

Ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria, la Funzione Whistleblowing:

- analizza la segnalazione e la documentazione allegata;
- valuta le ulteriori opportune azioni da compiere, in conformità alle previsioni normative vigenti, al fine di stabilire la fondatezza o meno della segnalazione (a titolo esemplificativo: richiesta di approfondimenti, audizione del segnalante e/o di terzi informati sui fatti);
- identifica le funzioni competenti da coinvolgere per lo svolgimento delle verifiche;
- richiede, ove necessario, il supporto di consulenti esterni per gli approfondimenti che non possono essere svolti in ambito interno, chiedendo all'Amministratore Unico le necessarie preventive autorizzazioni per il sostenimento dei relativi oneri finanziari.

Qualora la Funzione Whistleblowing accerti che la segnalazione non è fondata, procede alla sua archiviazione, dandone comunicazione al segnalante (cfr. paragrafo "*Riscontro al segnalante*").

Qualora accerti la fondatezza della segnalazione, la Funzione Whistleblowing procederà come previsto nei successivi paragrafi “*Riscontro al segnalante*” e “*Reportistica*”.

Riscontro al segnalante

Entro tre mesi dalla data di comunicazione di avvenuto ricevimento della segnalazione, la Funzione Whistleblowing fornisce al segnalante un riscontro sull’attività svolta.

In particolare, la Funzione Whistleblowing comunica al segnalante, a seconda dei casi:

- l’avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni (improcedibilità, inammissibilità, infondatezza);
- l’avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi competenti.

Qualora, al termine del periodo di tre mesi, l’attività istruttoria non sia ancora conclusa, la Funzione Whistleblowing comunica al segnalante l’attività svolta fino a quel momento e, ove possibile, quella che intende ancora compiere. Successivamente, la Funzione Whistleblowing comunica al segnalante l’esito finale dell’istruttoria della segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti).

Reportistica

Qualora accerti la fondatezza della segnalazione, la Funzione Whistleblowing predispone e trasmette senza indugio all’Amministratore Unico un’apposita relazione, ai fini degli eventuali conseguenti provvedimenti decisionali, in cui è formalizzato il contesto, il quadro normativo e Procedurale di riferimento, le attività di verifica svolte, i relativi risultati emersi, i documenti e/o altri elementi comprovanti la condotta illecita o la violazione commessa, l’eventuale proposta di sanzione.

Qualora la segnalazione riguardi l’Amministratore Unico, la Funzione Whistleblowing trasmette senza indugio la predetta relazione esclusivamente all’Organismo di Vigilanza e al Presidente del Collegio Sindacale, per l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino palesemente infondate, la Funzione Whistleblowing comunica tale circostanza all’Amministratore Unico per l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti del segnalante.

e. Provvedimenti decisionali sulla segnalazione

I provvedimenti decisionali relativi alla segnalazione, individuati in coerenza con il Sistema Disciplinare di C.T.M. Termodeco S.p.a., sono rimessi, per competenza, all'Amministratore Unico di C.T.M. Termodeco S.p.a., eventualmente con il supporto della Funzione Risorse Umane.

Nel caso in cui sia accertata la fondatezza di una segnalazione riguardante l'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza e il Presidente del Collegio Sindacale adotteranno le misure previste ai sensi di legge, nell'ambito delle competenze assegnate, anche ai fini dell'informativa ai Soci per le inerenti deliberazioni.

f. Archiviazione, conservazione e tracciabilità delle segnalazioni

È obbligo della Funzione Whistleblowing assicurare la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione.

Le segnalazioni presentate mediante l'utilizzo della linea telefonica, previo consenso della persona segnalante, vengono registrate e conservate su supporti elettronici idonei a garantirne la riservatezza.

Le segnalazioni telefoniche per le quali non è stato fornito il consenso alla registrazione sono documentate per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura della Funzione Whistleblowing. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare – apponendo la sua sottoscrizione sul verbale - il contenuto della trascrizione.

Quando la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare – apponendo la sua sottoscrizione - il verbale dell'incontro.

La conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e alle relative attività di verifica è effettuata in appositi archivi, con gli opportuni livelli di sicurezza / riservatezza e nel rispetto dei tempi di conservazione applicabili ai sensi dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'Allegato A) alla presente Procedura.

7. Tutele del segnalante e delle persone ad esso assimilati

C.T.M. Termodeco S.p.a. assicura al segnalante le misure di tutela previste ai sensi della normativa vigente con riferimento alla riservatezza, al divieto di atti ritorsivi ed alle limitazioni della responsabilità.

In caso di segnalazione anonima, le misure di tutela si applicano se la persona segnalante è stata successivamente identificata ed ha subito ritorsioni.

7.1. In primo luogo, C.T.M. Termodeco S.p.a. assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e delle informazioni contenute nella segnalazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento. La riservatezza è garantita anche in caso di segnalazione avvenga in forma orale (segnalazione telefonica, incontro diretto).

La medesima garanzia opera anche in favore delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché ai facilitatori e alle altre persone, indicate nella normativa di riferimento, con cui il segnalante ha un particolare rapporto e che il segnalante ha indicato alla Funzione Whistleblowing (persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che sono legate a esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel suo medesimo contesto lavorativo e che hanno con lui un rapporto abituale e corrente al momento della segnalazione; enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante; enti presso i quali il segnalante lavora).

C.T.M. Termodeco S.p.a. garantisce che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e che tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare attivato da C.T.M. Termodeco S.p.a. contro la persona indicata quale autrice della violazione segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e ove l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa della persona cui è stato contestato l'addebito disciplinare,

o della persona comunque coinvolta nella segnalazione, i dati identificativi saranno utilizzabili ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso dal segnalante alla rivelazione della propria identità. In tali casi, verrà dato preventivo avviso scritto al segnalante con comunicazione delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Sussistendone i presupposti, rimane ferma la facoltà dell'ente di procedere a presentare denuncia presso l'Autorità giudiziaria per i profili di propria competenza, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità dell'autore della segnalazione. Si evidenzia che, qualora l'identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria, la Funzione Whistleblowing fornisce tale indicazione all'Autorità, dandone in ogni caso tempestiva informazione alla persona segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza da parte dei soggetti coinvolti nella Procedura è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore titolo di responsabilità ai sensi della normativa vigente. Il D. Lgs. n. 24/2023 prevede che Anac applichi una sanzione amministrativa pecuniaria, da 10.000 a 50.000 euro, alla persona fisica che abbia violato l'obbligo di riservatezza. Rimane impregiudicata l'eventuale applicazione di sanzioni da parte del Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza.

7.2. E' vietata qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione nei confronti del segnalante per motivi afferenti alla segnalazione. E' pertanto vietato qualunque comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che sia posto in essere in ragione della segnalazione e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati, quali, a titolo esemplificativo: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo

settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici..

Gli atti ritorsivi adottati in violazione del divieto sono nulli.

La stessa tutela si applica anche nei confronti dei facilitatori e degli altri soggetti assimilati al segnalante, indicati nel precedente paragrafo 7.1.

Le persone segnalanti e i soggetti a esso assimilati possono comunicare all'Anac le ritorsioni che ritengono di avere subito, attraverso i canali di segnalazione specificati nelle Linee Guida pubblicate sul sito *web* della medesima Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione). L'Anac provvederà ad informare l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, e ad adottare i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

7.3. Il D. Lgs. n. 24/2023 prevede alcune limitazioni della responsabilità del segnalante rispetto alla rivelazione e alla diffusione di determinate categorie di informazioni che, altrimenti, esporrebbero lo stesso a responsabilità penali, civili e amministrative.

In particolare, il segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa:

- di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio;
- di rivelazione del segreto professionale;
- di rivelazione dei segreti scientifici e industriali;
- di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà;
- di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Tali limitazioni di responsabilità operano al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni, ovverosia:

- che, al momento della rivelazione o della diffusione, il segnalante abbia fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione; in tali casi, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa;
- che la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di Whistleblowing per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (e, quindi, sussistano fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione rientri tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

8. Casi in cui, rispettivamente, operano o non operano le tutele a favore del segnalante e delle persone assimilate

Le misure di protezione previste nel presente capo a favore della persona segnalante si applicano se e quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 5 della presente Procedura;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto nel successivo art. 11 della presente Procedura.

Le segnalazioni effettuate allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al segnalato, nonché ogni altra forma di utilizzo abusivo della presente Procedura qualora venga accertata l'infondatezza di quanto segnalato e la strumentale o dolosa falsità delle accuse, costituiscono fonte di responsabilità disciplinare, e, nei casi previsti dalla legge, civile e penale.

In conformità alla normativa vigente, le misure di tutela previste nella presente Procedura non si applicano quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In tali casi al segnalante è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

9. Tutele del segnalato

C.T.M. Termodeco S.p.a. estende al segnalato le stesse garanzie di riservatezza riconosciute al segnalante, fatta salva ogni ulteriore ipotesi di legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del segnalato (ad esempio, richieste dell'Autorità giudiziaria).

La Funzione Whistleblowing valuta l'opportunità e le modalità con cui informare il segnalato dell'esistenza della segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza rispetto all'identità del segnalante e tenuto conto della necessità di non pregiudicare le esigenze di accertamento.

In ogni caso, il segnalato ha diritto di essere sentito nel corso dell'istruttoria e di produrre documentazione a supporto delle proprie osservazioni.

10. Segnalazioni esterne all'Anac

In base alla normativa vigente, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'Anac se ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è stato attivato un canale di segnalazione interna a C.T.M. Termodeco S.p.a. o, se attivato, lo stesso non è conforme a quanto previsto dal Decreto;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna tramite un canale attivato da C.T.M. Termodeco S.p.a. e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per la segnalazione su canale esterno si rinvia all'art. 7 D. Lgs. 24/2023 e alle Linee Guida ed informazioni pubblicate sul sito *web* Anac.

11. Divulgazione pubblica

Ai fini della presente Procedura, per divulgazione pubblica si intende il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dalla presente Procedura se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, sempre che sussistano le condizioni e siano rispettate le modalità previste dalla presente Procedura, e, nei termini stabiliti, non è stato dato riscontro in ordine alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore o coinvolto nella violazione stessa.

12. Formazione e informazione sui contenuti del D. Lgs. n. 24/2023 (di seguito: “Decreto Whistleblowing”)

C.T.M. Termodeco S.p.a. considera la formazione e l'informazione sui contenuti del Decreto Whistleblowing quale elemento fondamentale per assolvere correttamente alle finalità cui tende la predetta normativa.

Per tali ragioni, la Società si impegna ad assicurare un costante aggiornamento della formazione dei propri dipendenti in materia di Whistleblowing, al fine di evitare che si verifichino condotte inappropriate o illegittime.

La Società si impegna, altresì, a promuovere la conoscenza e l'aggiornamento della disciplina Whistleblowing nei rapporti con le terze parti (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori), assicurando adeguata pubblicità ai contenuti della presente Procedura e, ove richiesto e/o opportuno, adottando apposite clausole nei contratti che regolano diritti e obblighi di ciascuna parte contraente.

La Società provvede, nel tempo, alla costante formazione in materia Whistleblowing della Funzione RSGI, in relazione alle attribuzioni alla stessa spettanti in forza della presente Procedura.

13. Aggiornamento del presente atto organizzativo

La presente Procedura sarà oggetto di revisione e aggiornamento periodico al fine di garantirne il costante allineamento alla normativa di riferimento e alle sue eventuali successive modificazioni.

Annex - Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. GDPR), in questa sezione vengono fornite informazioni in merito al trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione delle segnalazioni ricevute ai sensi della Procedura Whistleblowing. Tali informazioni non riguardano le segnalazioni effettuate mediante canale esterno o divulgazione pubblica.

Titolare del trattamento

C.T.M. Termodeco S.p.a., con sede legale in Via R. Murri 12 – 20013 Magenta (MI), e-mail: info@ctmtermodeco.it

Interessati e fonte dei dati

Nei limiti delle finalità e con le modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

1. i dati del segnalante, forniti direttamente da quest'ultimo per l'invio della segnalazione;
2. i dati del segnalato, forniti dal segnalante nell'ambito della segnalazione e/o acquisiti nel corso delle attività istruttorie (ad esempio, da terzi intervistati) e/o forniti dallo stesso segnalato eventualmente sentito durante la gestione della segnalazione;
3. i dati del facilitatore, forniti dal segnalante nell'ambito della segnalazione e/o forniti dallo stesso interessato durante la gestione della segnalazione;
4. i dati delle persone a diverso titolo menzionate e/o coinvolte nella Procedura di gestione della segnalazione, forniti dal segnalante nell'ambito della segnalazione e/o acquisiti nel corso delle attività istruttorie (ad esempio, terzi intervistati) e/o forniti dallo stesso interessato durante la gestione della segnalazione.

Tipologia di dati trattati

Nei limiti delle finalità e con le modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

1. dati personali comuni, quali, ad esempio, i dati identificativi degli interessati, i dati di contatto del segnalante, i dati relativi al ruolo/mansione lavorativa svolta dall'interessato, i dati contenuti nel documento di identità del segnalante, la voce del segnalante registrata tramite il sistema di messaggistica vocale e/o durante l'incontro diretto richiesto dallo stesso;
2. categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR, quali, ad esempio, le informazioni relative a condizioni di salute dell'interessato, le opinioni politiche dell'interessato, le convinzioni religiose e l'appartenenza sindacale dell'interessato;
3. dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10 del GDPR.

Nell'ambito della Procedura di gestione della segnalazione, saranno raccolti esclusivamente i dati personali manifestamente necessari ed utili al trattamento della segnalazione; C.T.M. Termodeco S.p.a. invita a trasmettere solo i dati personali strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione medesima e garantirne la gestione. I dati personali di assoluta e palese irrilevanza per la gestione della segnalazione saranno prontamente cancellati.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati esclusivamente per:

1. gestire le segnalazioni, svolgere le opportune attività di verifica e adottare i conseguenti provvedimenti decisionali;
2. esigenze di esercizio dei diritti (ivi compresi l'accertamento e la difesa) di C.T.M. Termodeco S.p.a. in relazione e/o in conseguenza alla ricezione delle segnalazioni.

La base giuridica del trattamento è costituita da:

- a) necessità di adempiere all'obbligo legale, cui è soggetto il Titolare, di istituire un canale di segnalazione ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 in relazione agli artt. 6, par. 1, lett. c) – 9, parr. 2- 3 - 10 e 88 del GDPR;
- b) consenso del segnalante per: *i)* la rivelazione della sua identità e di qualsiasi altra informazione da cui essa possa, direttamente o indirettamente, evincersi a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni; *ii)* la registrazione delle segnalazioni eventualmente raccolte tramite il sistema di messaggistica vocale; *iii)* la registrazione dell'eventuale incontro diretto richiesto dal segnalante;
- c) perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi, rappresentato dal diritto di accertare, esercitare e difendere i propri diritti in ogni sede competente, in relazione all'art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR. Il trattamento per le finalità basate sul legittimo interesse del Titolare non è obbligatorio e l'interessato può opporsi all'utilizzo dei suoi dati, salvo il caso in cui il Titolare dimostri la presenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sui diritti e le libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 21 del GDPR.

Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati identificativi e di contatto del segnalante è necessario ai fini della presentazione e della gestione della segnalazione; un eventuale rifiuto a conferirli può pregiudicare la valutazione della segnalazione.

Modalità, ambito e durata del trattamento

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e, per le segnalazioni raccolte tramite il sistema di messaggistica vocale, anche tramite modalità informatizzate.

I dati personali saranno trattati esclusivamente dalla Funzione Whistleblowing, preposta alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni e appositamente autorizzata quale Responsabile del trattamento. La Funzione Whistleblowing agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite da C.T.M.

Termodeco S.p.a. in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento, che impegnano alla riservatezza, alla confidenzialità e alla sicurezza dei dati.

Se strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'istruttoria delle segnalazioni, i dati personali potranno essere comunicati a Sub-Responsabili del trattamento: *i*) personale interno di volta in volta individuato come competente a supportare le verifiche e appositamente autorizzato al trattamento dalla Funzione Whistleblowing, che provvederà, altresì, a fornire apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento e a impegnare il personale ad adeguati obblighi di riservatezza, confidenzialità e sicurezza dei dati; *ii*) soggetti esterni (ad esempio, società di consulenza) di volta in volta individuati come necessari per supportare le verifiche e appositamente designati quali Sub-Responsabili del trattamento dalla Funzione Whistleblowing, che provvederà, altresì, a fornire apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento e a impegnare i soggetti esterni ad adeguati obblighi di riservatezza, confidenzialità e sicurezza dei dati.

Per l'adempimento di obblighi di legge o per dare seguito alle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate, i dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a istituzioni pubbliche (ad esempio, Autorità giudiziaria, Organi di Polizia, Anac), che svolgeranno le rispettive attività di trattamento in qualità di autonomi titolari.

In caso di esigenze di esercizio dei diritti di C.T.M. Termodeco S.p.a. (ivi compresi l'accertamento e la difesa) in relazione e/o in conseguenza alla ricezione delle segnalazioni, i dati potranno essere comunicati a professionisti (ad esempio, avvocati, consulenti), che svolgeranno le rispettive attività di trattamento in qualità di autonomi titolari.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione e, pertanto, non saranno pubblicati, esposti o posti a disposizione o forniti in consultazione di soggetti indeterminati.

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della Procedura di segnalazione, salvi i casi in cui, prima del termine del periodo di conservazione, siano avviati procedimenti precontenziosi e/o contenziosi, anche disciplinari, derivanti dalla segnalazione. In quest'ultimo caso il periodo di conservazione dei dati sarà di 5 (cinque) anni a decorrere dalla conclusione di ciascuna fase e grado del procedimento precontenzioso e/o contenzioso.

Al termine del periodo di conservazione, i dati personali saranno cancellati o conservati in una forma che non consenta l'identificazione dell'interessato (ad esempio, anonimizzazione irreversibile).

Diritti degli interessati

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la relativa cancellazione.

È, altresì, possibile richiedere la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati ovvero opporsi al trattamento.

Le inerenti richieste potranno essere rivolte a C.T.M. Termodeco S.p.a., con sede legale in Via R. Murri 12 – 20013 Magenta (MI), e-mail: info@ctmtermodeco.it

Nel caso in cui ritengano che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, gli interessati hanno diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, tramite le modalità indicate sul sito della medesima Autorità Garante.

Al riguardo, si informa che, ai sensi dell'art. 2-undecies, co. 1, lett. f) del D. Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy), i predetti diritti non possono essere esercitati (con richiesta al Titolare o con reclamo all'Autorità Garante) da parte di alcuni interessati coinvolti nella segnalazione (ad esempio, il segnalato e/o altre persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione), qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che ha effettuato la segnalazione. L'esercizio di tali diritti potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante. In tali casi, gli interessati potranno rivolgersi, con le modalità di cui all'art. 160 del Codice Privacy, all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, la quale informerà gli interessati di avere svolto le verifiche necessarie o un riesame, nonché del diritto degli interessati di proporre ricorso giurisdizionale.